

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 24 novembre al 6 dicembre 2016)

INDICE

BATTISTA: sulle carenze di organico giudiziario e amministrativo nel tribunale e nella procura di Trieste (4-05394) (risp. ORLANDO, <i>ministro della giustizia</i>)	Pag. 5771	GIARRUSSO ed altri: su un'indagine relativa ad un'associazione per delinquere nel Comune di Priolo Gargallo (Siracusa) (4-05830) (risp. ORLANDO, <i>ministro della giustizia</i>)	5809
BENCINI ed altri: sulle misure di salvaguardia del castello di Sammezzano a Reggello, in provincia di Firenze (4-04726) (risp. BORLETTI DELL'ACQUA, <i>sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali ed il turismo</i>)	5776	GIROTTTO ed altri: sull'utilizzo di combustibile solido secondario (CSS) da parte della Cementeria di Monselice SpA (4-06594) (risp. GALLETTI, <i>ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare</i>)	5812
BUEMI: sulla permanenza degli ordini professionali dei dottori commercialisti (4-05635) (risp. ORLANDO, <i>ministro della giustizia</i>)	5780	LUMIA: sulla possibile diminuzione d'organico dei tribunali del distretto di Messina (4-06437) (risp. ORLANDO, <i>ministro della giustizia</i>)	5814
CAMPANELLA ed altri: su un disservizio del centralino della procura della Repubblica di Palermo (4-02484) (risp. ORLANDO, <i>ministro della giustizia</i>)	5784	MANCONI: sul comportamento tenuto dal pubblico ministero Agostino Abate (4-02352) (risp. ORLANDO, <i>ministro della giustizia</i>)	5817
FATTORI ed altri: sulla costruzione dell'inceneritore di Albano (Roma) e sui rischi per l'ambiente (4-00417) (risp. GALLETTI, <i>ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare</i>)	5786	MARTELLI ed altri: sulla realizzazione di una discarica per soli materiali contenenti amianto in provincia di Novara (4-00241) (risp. GALLETTI, <i>ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare</i>)	5822
FILIPPIN: sulla carenza di organico del tribunale di Vicenza (4-06043) (risp. ORLANDO, <i>ministro della giustizia</i>)	5803	MATTEOLI: sul disastro ambientale della laguna di Orbetello (Grosseto) (4-04387)	

(risp. GALLETTI, <i>ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare</i>)	5826	SPILABOTTE: sulla vicenda giudiziaria di un cittadino pescarese (4-04603) (risp. ORLANDO, <i>ministro della giustizia</i>)	5854
PAGLIARI: sul rafforzamento della pianta organica del tribunale e della procura della Repubblica di Parma (4-04310) (risp. ORLANDO, <i>ministro della giustizia</i>)	5830	STEFANI: sulla carenza di organico nelle cancellerie del tribunale di Vicenza (4-03322) (risp. ORLANDO, <i>ministro della giustizia</i>)	5858
PEGORER, CASSON: sul ritardo nel deposito delle motivazioni della sentenza per la morte di alcuni lavoratori nel cantiere navale di Monfalcone (Gorizia) (4-03492) (risp. ORLANDO, <i>ministro della giustizia</i>)	5835	sulla carenza di organico presso la procura di Vicenza (4-05317) (risp. ORLANDO, <i>ministro della giustizia</i>)	5864
PETRAGLIA ed altri: sulle misure di salvaguardia del castello di Sammezzano a Reggello, in provincia di Firenze (4-04646) (risp. BORLETTI DELL'ACQUA, <i>sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali ed il turismo</i>)	5778	STUCCHI: sulle tutele verso una donna con sindrome di Down nelle procedure di vendita all'asta giudiziaria dell'immobile in cui abita (4-06316) (risp. ORLANDO, <i>ministro della giustizia</i>)	5872
RICCHIUTI: sulla chiusura della sezione di Desio del tribunale di Monza (4-05050) (risp. ORLANDO, <i>ministro della giustizia</i>)	5839	TORRISI, PAGANO: sulla carenza di organico del tribunale di Caltagirone (Catania) (4-04111) (risp. ORLANDO, <i>ministro della giustizia</i>)	5874
ROMANI Maurizio ed altri: sull'onerosità degli alloggi di servizio del personale della Polizia penitenziaria (4-05252) (risp. ORLANDO, <i>ministro della giustizia</i>)	5845	sulla carenza di organico presso la sezione lavoro del tribunale di Catania (4-05563) (risp. ORLANDO, <i>ministro della giustizia</i>)	5879
SOLLO: sulla soppressione della sezione distaccata del tribunale di Casoria (4-03014) (risp. ORLANDO, <i>ministro della giustizia</i>)	5850	URAS ed altri: sulla dismissione della scuola per la formazione degli agenti di custodia di Monastir (Cagliari) (4-02962) (risp. ORLANDO, <i>ministro della giustizia</i>)	5882

BATTISTA. - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

gli uffici giudiziari della città di Trieste vivono da tempo una situazione di emergenza per la costante mancanza di organico;

in particolare, la Procura della Repubblica da tempo denuncia una difficile condizione e inadeguatezza dell'attuale organigramma che prevede un giudice togato ogni 9.304 abitanti;

la pianta organica della Procura prevede 56 unità di personale amministrativo, progressivamente ridotto a 37 persone, a causa di un interpellato ministeriale;

il personale, tutti con età media alta, ha ben reagito all'ammodernamento tecnologico apportato al servizio giustizia negli ultimi anni;

considerato che:

le 37 persone attualmente in servizio, impiegate negli uffici e nel servizio segreteria per i 9 pubblici ministeri e il procuratore, presto subiranno una nuova riduzione per 2 prossimi pensionamenti, a discapito degli uffici a diretto contatto con il pubblico;

cittadini, enti, istituzioni, avvocati e altri operatori professionali sono tutti utenti che giornalmente si relazionano con il Tribunale: trascurare i loro bisogni e le loro aspettative significa disattendere la missione istituzionale stessa del Tribunale;

il Tribunale di Trieste, ancorché consapevole della limitatezza delle risorse e dell'esistenza dei vincoli strumentali, è impegnato nella sistematica analisi dei processi lavorativi per l'individuazione degli interventi di miglioramento e semplificazione di quei passaggi ritenuti pesanti e poco significativi nell'*iter* di completamento dei procedimenti amministrativi;

secondo dati diffusi dal Ministero della giustizia, il Tribunale, nonostante le carenze evidenziate, è uno dei più produttivi d'Italia, o comunque è secondo su 139 per la percentuale più bassa di carichi pendenti oltre il triennio, pari al 4,6 per cento, e di molto inferiore alla media nazionale (27,9 per cento);

tenuto conto che:

la competenza territoriale della Procura della Repubblica di Trieste interessa i comuni di Duino-Aurisina, Monrupino, Muggia, San Dorligo della Valle, Sgonico e Trieste; inoltre, svolge il ruolo di Direzione distrettuale antimafia coprendo, quindi, l'intero territorio del Friuli-Venezia Giulia;

la soppressione delle Province, trasformate in enti di area vasta, ha portato 15.758 esuberi da riallocare nelle pubbliche amministrazioni; in particolare, sarebbero circa 1.800 le persone certificate e potenzialmente idonee ad essere trasferite presso tribunali, cancellerie e altri uffici giudiziari in cui da tempo si lamenta una carenza di personale;

la sfida della riorganizzazione degli enti locali, così come quella della giustizia, è un'occasione importante di ridefinizione del ruolo e dei compiti delle risorse umane della pubblica amministrazione,

si chiede di sapere:

quali misure il Ministro in indirizzo intenda prendere per rispondere in maniera più adeguata alle esigenze degli uffici giudiziari della città di Trieste e della sua provincia;

se, in particolare, intenda rivedere la dotazione organica del Tribunale, della Procura e del personale amministrativo che appare gravemente sottostimata rispetto a qualsiasi criterio e parametro quantitativo e qualitativo;

se abbia intenzione, in accordo anche con gli organi e le amministrazioni interessate, di avvalersi del personale in eccedenza proveniente dalle Province per sopperire alla carenza di organico;

se, infine, intenda garantire la totale copertura dei posti previsti nell'organico della Procura e del personale amministrativo delle cancellerie interessate.

(4-05394)

(2 marzo 2016)

RISPOSTA. - Il profondo rinnovamento delle politiche del personale dell'amministrazione della giustizia ha costituito fondamentale obiettivo dell'azione di governo, sin dall'insediamento del Ministro, nella consapevolezza dell'importanza che assume l'apporto di adeguate risorse umane per il funzionamento degli uffici giudiziari e per il supporto alle innovazioni or-

ganizzative e tecnologiche necessarie alla modernizzazione dei servizi della giustizia. Nella prospettiva di ottimizzare le potenzialità offerte dalla riforma della giustizia, ormai avviata, si è perseguita un'azione di continua attenzione al personale amministrativo, muovendo innanzitutto dalla ricerca di strumenti di reclutamento di nuove risorse, senza trascurare il riconoscimento delle competenze maturate e la valorizzazione delle professionalità già presenti nell'amministrazione.

Il lavoro di questi anni, ispirato a tali finalità, ha consentito di raggiungere importanti risultati e di tracciare nuovi percorsi. Gli interventi adottati si sono articolati attraverso: a) misure straordinarie per il reclutamento di nuove risorse, avviate con il bando per mobilità volontaria per 1.031 posti, pubblicato il 18 febbraio 2015, e procedure di mobilità obbligatoria, promosse in attuazione dell'art. 1, comma 425, della legge di stabilità per il 2015 e dell'art. 1, comma 771, della legge di stabilità per il 2016; b) l'avvio delle procedure di riqualificazione autorizzate dall'art. 21-*quater* del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, che consente il passaggio di area, con conseguente progressione professionale, a due fondamentali qualifiche dell'ordinamento professionale dell'amministrazione giudiziaria: cancellieri e ufficiali NEP; c) la sottoscrizione, nel novembre 2015, dell'accordo sul fondo unico di amministrazione, con il quale sono state finalmente redistribuite risorse pari a 90.496.445 euro relative agli anni 2013, 2014 e 2015, destinate a tutto il personale del Ministero e nel cui ambito è stato delineato, per la prima volta, per il personale dell'amministrazione giudiziaria un sistema graduale di introduzione di meccanismi premiali.

Relativamente all'incentivazione e alla valorizzazione del personale presente, i tempi sono finalmente maturi per avviare una nuova stagione di reclutamento e razionalizzazione delle risorse, combinando le azioni verso obiettivi di riqualificazione ed ottimizzazione dell'apporto professionale.

Con le fondamentali misure introdotte dal decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 2016, n. 161, si è, infatti, conseguito il significativo risultato dell'acquisizione di nuove risorse per gli uffici giudiziari mediante procedure di assunzione, che apriranno al processo di ringiovanimento e al passaggio di competenze professionali nell'amministrazione giudiziaria, da molti anni atteso. Il decreto-legge autorizza il Ministero ad un vero e proprio programma di nuove assunzioni, articolato in più fasi: nell'immediato, il bando per il concorso è stato pubblicato il 22 novembre 2016, il reclutamento a tempo indeterminato di 1.000 nuove unità di personale amministrativo non dirigenziale, cui potranno aggiungersi ulteriori, ancor più significative, risorse una volta completate le procedure di mobilità obbligatoria, impiegando le residue unità destinate a queste ultime.

In tal modo, si raggiunge non soltanto il fondamentale obiettivo dell'avvio di nuove assunzioni, dopo anni di sostanziale stagnazione delle

fonti di reclutamento concorsuale, ma si delinea un complessivo quadro di disposizioni legislative che consentirà all'amministrazione di avviare in modo maggiormente efficace alcuni degli interventi assolutamente fondamentali per migliorare la qualità dei servizi di giustizia cui i cittadini hanno diritto. La legge prevede, infatti, la possibilità di introdurre nuovi profili, anche tecnici, e di rimodulare e rivedere i profili professionali e i relativi contingenti esistenti.

Lo sviluppo delle tecnologie e la diffusione dell'informatizzazione nelle dinamiche processuali, accompagnato dalla crescente necessità di revisione dei moduli organizzativi e dei processi di lavoro, conduce necessariamente all'apertura di un percorso di riconsiderazione dei profili professionali esistenti, oltre che all'inserimento di nuove figure professionali attualmente non presenti nell'amministrazione della giustizia. Tale modifica apre anche la strada a percorsi di maggiore flessibilità nella mobilità interna di tutto il personale del Ministero, attuando in tal modo anche la *ratio* del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, complessivamente orientata dalla ricerca di fondamentali obiettivi di semplificazione strutturale, integrazione funzionale e massima efficienza operativa dell'amministrazione. La revisione dei profili professionali potrà, altresì, consentire, in una seconda fase, di aprire a nuovi percorsi e modalità di valutazione delle professionalità, assicurando una prospettiva di avanzamento professionale ad una platea più ampia rispetto a quella oggi coinvolta nelle procedure selettive di cui all'articolo 21-*quater* richiamato, avviando un ripensamento del sistema di valutazione e dei meccanismi di premialità.

In considerazione della necessità di dare compiuta attuazione al regolamento di riorganizzazione del Ministero, si dovrà poi procedere ad una revisione complessiva della pianta organica del personale amministrativo, anche in linea con la revisione dei profili professionali, che potrà consentire una distribuzione tra le varie figure professionali sia in sede centrale che sul territorio coerente e adeguata.

Infine, tale complessivo ripensamento delle politiche di gestione non potrà essere disgiunto dalla prosecuzione delle procedure di contrattazione collettiva in materia di fondo unico di amministrazione, dando continuità al ciclo virtuoso che con la stipula dell'accordo del novembre 2015 si è avviato. Unitamente a ciò, nelle politiche del personale andranno introdotti criteri di razionalizzazione delle risorse al fine del recupero di quanto necessario per assicurare i nuovi modelli di formazione e i percorsi di riqualificazione del personale dell'amministrazione giudiziaria, anche per il tramite di interlocuzioni con le organizzazioni sindacali.

La prospettiva che le misure indicate concorrono a delineare consentirà senz'altro di destinare ulteriori risorse anche agli uffici giudiziari triestini. Allo stato, risulta che presso il tribunale di Trieste prestano servizio 65 unità di personale amministrativo, a fronte di una pianta organica costituita, secondo il decreto ministeriale 25 aprile 2013, da 87 risorse umane,

compresa la posizione dirigenziale. Presso la Procura della Repubblica prestano, invece, servizio 39 unità di personale amministrativo, a fronte di una pianta organica costituita, sempre secondo lo stesso decreto ministeriale, da 57 risorse umane. L'indice di scopertura risulta, pertanto, rispettivamente pari al 25,29 per cento ed al 31,58 per cento, superiore alla media nazionale del 21,26 per cento.

Il computo dei presenti registra l'assetto conseguente alla prima fase di mobilità avviata, ed è destinato a giovare delle misure in atto.

Per fare fronte alle attuali criticità, peraltro, è possibile ricorrere all'applicazione distrettuale di personale da altri uffici del distretto, ai sensi dell'art. 4 del contratto collettivo nazionale del lavoro del 16 maggio 2001. L'istituto, regolato dall'art. 14 dell'accordo sulla mobilità interna del personale del 27 marzo 2007, resta tuttora il più efficace e rapido strumento di ridistribuzione delle unità lavorative esistenti nell'ambito del territorio ed è rimesso all'attribuzione degli organi di vertice distrettuale, presidente della Corte d'appello e procuratore generale, ciascuno per gli ambiti di rispettiva competenza.

Le politiche sulla mobilità sono accompagnate da convergenti misure finalizzate anche all'adeguamento delle dotazioni organiche degli uffici. Per quanto riguarda il personale di magistratura, è stato recentemente elaborato lo schema di decreto ministeriale concernente la determinazione delle piante organiche degli uffici, giudicanti e requirenti, di primo grado, conseguente alla revisione delle circoscrizioni giudiziarie, e che recepisce le esigenze degli uffici secondo la loro dislocazione territoriale. La determinazione delle unità aggiuntive è stata effettuata sulla base di specifici parametri statistici (popolazione, flussi, *cluster* dimensionali) integrati da indicatori qualificativi della domanda di giustizia, quali il numero di imprese presenti sul territorio e la loro concentrazione per circondario, l'incidenza della criminalità organizzata, l'accessibilità del servizio per i cittadini.

Alla stregua di tali criteri, al tribunale di Trieste sono stati assegnati 2 posti di giudice ed alla procura della Repubblica presso il medesimo tribunale 2 ulteriori posti di sostituto procuratore, in incremento della dotazione prevista. Lo schema di decreto è attualmente all'esame del Consiglio superiore della magistratura per il prescritto parere e, all'esito, il Ministero curerà con la necessaria tempestività gli ulteriori adempimenti, a cui seguiranno conformi iniziative anche con riferimento al personale amministrativo, che consentano alla riforma della geografia giudiziaria di dispiegare appieno i suoi effetti, raggiungendo il preordinato obiettivo del miglioramento del servizio giustizia.

Analogo impegno è riservato ad assicurare il numero delle unità di magistrati in servizio, agevolando anche il processo di ricambio generazionale. Sono, difatti, attualmente in corso 2 procedure di selezione e recluta-

mento, rispettivamente, di 340 e 350 magistrati ordinari, che consentiranno, tra il gennaio 2017 e il gennaio 2018, l'entrata in servizio di 690 nuovi magistrati, anche grazie alla riduzione, operata con il decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197, del tirocinio formativo per i vincitori dei concorsi banditi negli anni 2014 e 2015. Il 20 ottobre 2016 è stato, inoltre, bandito un nuovo concorso per la copertura di ulteriori 360 posti e preme sottolineare che si procederà, con cadenza annuale, all'espletamento di procedure concorsuali per la selezione di 350 magistrati ordinari, come già avvenuto nell'ultimo triennio.

Proprio al fine di stabilizzare la permanenza nelle sedi di assegnazione è stato, infine, previsto nel decreto-legge citato anche l'innalzamento da 3 a 4 anni del termine di legittimazione perché i magistrati possano partecipare alle procedure di trasferimento a domanda bandite dal Consiglio superiore della magistratura.

Il Ministro della giustizia

ORLANDO

(29 novembre 2016)

BENCINI, ROMANI Maurizio, ORELLANA, SIMEONI, MOLINARI. - *Ai Ministri dei beni e delle attività culturali e del turismo, della giustizia e dell'interno.* - Premesso che:

il castello di Sammezzano, situato nel comune di Reggello, in provincia di Firenze, è un'opera unica nel suo genere. È il più importante esempio di architettura orientalista in Italia. Edificato nel 1605 per volere degli Ximenes d'Aragona, è stato poi riprogettato dal marchese Ferdinando Panciatichi tra il 1853 e il 1889;

sull'onda della corrente culturale definita "Orientalismo", che si diffuse in tutta Europa dall'inizio dell'Ottocento e che vide in Firenze uno dei principali centri, Panciatichi iniziò a modificare la struttura esistente e realizzare nuove sale in stile moresco;

il castello ed il suo parco storico costituiscono davvero un *unicum* di notevolissimo valore storico-architettonico ed ambientale. Il parco vi contribuisce considerevolmente con un patrimonio botanico inestimabile;

oggi il castello appartiene a una società italo-inglese (Sammezzano Castle Srl) ed è chiuso ormai da circa 20 anni in attesa che si realizzi un ambizioso piano di recupero e valorizzazione; ciononostante il castello è an-

cora molto conosciuto; prova ne è che quando sono organizzate delle aperture straordinarie accorrono persone da tutta Italia;

a causa del fallimento della Sammezzano Castle Srl, castello e parco sono in vendita ed il 20 ottobre 2015 si è tenuta la prima asta giudiziaria sulla base di 22 milioni di euro che è andata deserta per mancanza di offerte;

tuttavia, il 27 ottobre si terrà la seconda asta con base di partenza di 20 milioni ed è forte il rischio che questa incredibile opera diventi un albergo di lusso, riservato ai pochi fortunati che potranno permettersi di soggiornarvi;

considerato che:

il castello di Sammezzano è una struttura che ha vissuto purtroppo un lento degrado causato dalla prolungata chiusura e dallo stato di abbandono, ma che ha potenzialità turistiche enormi. Lo dimostrano le migliaia di richieste di visita che giungono ogni anno per le 2 date di apertura al pubblico, rese possibili da un gruppo di volontari locali che ha costituito un'associazione impegnata a far riscoprire alla comunità nazionale ed internazionale il castello e la figura del marchese;

luoghi di simile interesse culturale devono essere preservati e resi fruibili a tutta la cittadinanza in quanto beni comuni inalienabili;

come dimostra l'alto numero di denunce di anomalie nelle procedure fallimentari che interessano pressoché tutti i tribunali italiani, quello delle aste giudiziarie è, secondo gli interroganti, un fenomeno dal quale emerge la presenza di un vero e proprio *racket* controllato da professionisti delle estorsioni, non esaurendosi in una questione legata alle sole zone del Sud a forte concentrazione criminale, ma rischiando di apparire come una condizione connaturata all'esercizio stesso delle attività in questione,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza della realtà descritta e se intendano assicurare il salvataggio di questo bene di inestimabile valore, promuovendo iniziative, in collaborazione con le autorità del territorio, per la salvaguardia della sua fruibilità pubblica, nonché vigilare sul corretto svolgimento dell'asta giudiziaria.

(4-04726)

(21 ottobre 2015)

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, URAS. - *Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.* - Premesso che:

il castello di Sammezzano, situato nei pressi di Leccio, nel comune di Reggello (Firenze), è il più importante esempio di architettura orientalista in Italia. Originariamente risalente all'epoca romana, il castello fu completamente riprogettato, finanziato e ristrutturato da Ferdinando Panciatici Ximenes d'Aragona tra il 1850 ed il 1890, che utilizzò per la sua realizzazione maestranze locali;

nello stesso periodo, egli fece costruire anche il grande parco, tra i più ampi della Toscana, che oggi ospita la più grande collezione di sequoie giganti in Italia;

a cavallo tra gli anni '70 e gli anni '80 del Novecento il castello è stato adibito ad albergo e ristorante;

alla fine degli anni '90, la proprietà del castello è stata acquisita da una società italo-inglese (Sammezzano Castle spa) che aveva intenzione di realizzare un piano di recupero e valorizzazione per trasformarlo nuovamente in una struttura turistico-ricettiva;

nell'impossibilità di realizzare questo progetto, la società ha dichiarato fallimento;

per questo, il prossimo 20 ottobre 2015 il castello ed il parco di Sammezzano saranno messi all'asta con un prezzo base di 22.200.000 euro;

considerato che:

ad aprile 2012 è stato costituito il "comitato FPXA 1812-2013" che promuove la conoscenza e lo studio della vita e delle idee di Ferdinando Panciatici Ximenes d'Aragona, nonché la conoscenza e lo studio della storia del castello e del parco di Sammezzano;

il comitato ha organizzato nei mesi estivi delle visite guidate che sono andate esaurite ed hanno visto la partecipazione di persone provenienti da tutta Italia;

più di 10.000 persone hanno cercato di prenotare le visite, senza riuscire ad comprare un biglietto;

ritenuto che:

il castello ed il parco storico rappresentano un patrimonio di grandissimo valore storico, architettonico ed anche botanico, grazie alle sequoie ed alle querce, sia quelle indigene che quelle che sono state introdotte;

è stata promossa una petizione *on line* su "Change" che mira a destinare al castello di Sammezzano la sua vocazione museale e che ha già raccolto decine di migliaia di firme;

numerose sono le iniziative a salvaguardia del castello e del parco, promosse dal comitato FXPA, ed anche da singoli cittadini,

si chiede di sapere in che modo il Ministro in indirizzo intenda assicurare il salvataggio di questo bene di inestimabile valore e la sua piena fruibilità pubblica e se intenda adoperarsi per garantire la destinazione museale e l'apertura al pubblico del castello e del parco.

(4-04646)

(7 ottobre 2015)

RISPOSTA.^(*) - Come ricordato, il castello di Sammezzano in località Leccio, nel comune di Reggello (Firenze), con l'annesso parco e le altre pertinenze edilizie, è una famosa opera eclettica in stile orientalistico, realizzata intorno al 1850 dal marchese Ferdinando Panciatichi Ximenes d'Aragona, il quale fece di Sammezzano l'*opus magnum* del suo appassionato e prolungato impegno di "architetto" e committente.

Il bene è stato assoggettato alle disposizioni di tutela culturale con successivi provvedimenti ministeriali e la competente Soprintendenza esercita sul castello l'attività di vigilanza ai sensi di legge. Un primo vincolo è stato apposto ai sensi della legge 20 giugno 1909, n. 364, in materia di antichità e belle arti, notificato in data 24 giugno 1925 al signor Giulio Oriani, di professione agente di cambio, per il bene denominato "villa di Sammezzano insieme col parco che le è annesso e le adiacenze ad essa pertinenti". Un secondo vincolo è stato imposto ai sensi della legge 11 giugno 1922, n. 778, per la tutela delle bellezze naturali e degli immobili di particolare interesse storico, con provvedimento del 19 gennaio 1927, notificato in data 11 ottobre 1927 al signor Alessandro di San Giorgio, per il bene denominato "parco della villa di Sammezzano". Con successivo decreto ministeriale 20 settembre 1972, notificato in data 24 novembre 1972 alla Sammezzano SpA, la "villa di Sammezzano nel suo interno quanto nel suo esterno ed il parco annesso" venivano vincolati ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089 (Tutela delle cose d'interesse artistico o storico), legge che è rimasta in

^(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

vigore fino al 1999 ed è ora sostituita dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

L'immobile è di proprietà privata e non esistono nel codice disposizioni che ne impediscano la compravendita. La sua vendita va comunque, e proprio in ragione dei vincoli apposti, denunciata entro 30 giorni al Ministero, che può esercitare la prelazione sull'atto di vendita o trasferirne la facoltà alla Regione o ad altri enti pubblici territoriali interessati. L'acquisizione in via di prelazione, va peraltro sottolineato, avviene al medesimo prezzo stabilito nell'atto di alienazione o di conferimento che, viene indicato in 20 milioni di euro, quale prezzo a base dell'asta giudiziaria, fissata, secondo quanto riferito, per il 20 ottobre 2015 e che, da notizie di stampa, è andata deserta. L'attuale congiuntura economica non appare favorevole ad una spesa di tale ammontare da parte di un'amministrazione pubblica. Tuttavia, ad oggi, alla competente Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Firenze e le province di Pistoia e Prato non è ancora pervenuta la denuncia di trasferimento ai sensi dell'articolo 59 del codice dei beni culturali e quindi è ancora presto per fare ipotesi o trarre conclusioni.

Nel frattempo, i competenti uffici periferici, e in particolare la Soprintendenza, vigilano sul territorio proprio per impedire che il complesso vincolato subisca interventi non autorizzati e per imporre gli eventuali interventi necessari per assicurarne la conservazione. Per quanto riguarda la pubblica fruizione, il castello, benché vincolato, è tuttora di proprietà privata e il proprietario di un bene vincolato, come è noto, non è obbligato ad assicurarne la visita e la fruizione al pubblico.

Il Ministero, comunque, considera con attenzione e interesse la questione, nella prospettiva di una necessaria collaborazione con le istituzioni territoriali e i soggetti privati, ed ha accolto l'ordine del giorno G01.101 (testo 2), votato dal Senato nella seduta del 5 novembre 2015, col quale si "impegna il Governo a favorire la fruizione del patrimonio artistico e culturale della nazione attraverso un piano nazionale di investimenti, anche valutando la possibilità di prevedere, nei termini consentiti dal codice dei beni culturali e dalle risorse disponibili, tra gli altri, il rilancio, il restauro e la valorizzazione del Castello di Sammezzano".

Il Sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo

BORLETTI DELL'ACQUA BUITONI

(25 novembre 2016)

BUEMI. - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

ai sensi del decreto legislativo n. 139 del 28 giugno 2005, recante "Costituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, a norma dell'articolo 2 della legge 24 febbraio 2005, n. 34", agli articoli 7 e 15, l'ordinamento professionale costituito non prevede un ambito territoriale strettamente equivalente con la circoscrizione di un tribunale, ma la scelta dell'articolazione territoriale dell'ordine è una questione di diritto positivo, che l'ordinamento può modulare in rapporto alle specificità di ciascuna professione;

gli ordini professionali circondariali sono enti pubblici non economici a carattere associativo, dotati di autonomia patrimoniale, finanziaria e regolamentare e, in qualità di enti esponenziali delle comunità di riferimento, sono inquadrabili tra le formazioni sociali protette dall'articolo 2 della Costituzione, in quanto espressioni del principio automatico e del principio pluralista. Lo statuto autonomo, l'elettività degli organi di vertice locali, le funzioni assegnate alle assemblee degli iscritti sono il precipitato positivo della base personale che caratterizza tali figure soggettive;

la politica di revisione della geografia giudiziaria adottata con l'esercizio della delega contenuta nell'articolo 1, comma 2, della legge n. 148 del 2011, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 138 del 2011, non reca alcuna disposizione per quanto riguarda gli ordini costituiti presso i tribunali da accorpate. Nella relazione di accompagnamento vi è un unico riferimento ai soli ordini forensi, lasciando intendere *a contrariis* che gli ordini dei dottori commercialisti ed esperti contabili non siano interessati dalla riforma;

la riserva di legge in materia di disciplina degli enti pubblici nazionali, che la Costituzione ha confermato in 2 disposizioni (articoli 97 e 117), preclude in modo inequivocabile che sia possibile ricavare la più grave decisione astrattamente configurabile circa la disciplina dell'ente stesso (e cioè la sua estinzione) da una disposizione che non contenga una chiara manifestazione di volontà legislativa espressa;

secondo il parere espresso dal Consiglio nazionale forense, la decisione circa l'esistenza o la soppressione dell'ente accede ai lineamenti fondamentali della materia, per cui è irrilevante, nel caso di specie, dibattere sulla natura assoluta o relativa della riserva di legge, dato che si tratta di materia che deve essere disciplinata per legge. Nessun effetto estintivo può, dunque, verificarsi in capo agli ordini costituiti presso i tribunali sopprimendi alla data del 13 settembre 2013, perché non è rinvenibile nelle fonti conferenti una norma di rango primario, che abbia tale contenuto e la riserva di legge in materia di disciplina degli ordini forensi preclude la possibilità che tale norma sia ricavabile implicitamente;

considerato che:

solo una fonte primaria, che dovesse intervenire sulla materia ed eventualmente disporre la soppressione degli ordini forensi costituiti negli ex circondari di tribunale, deve farsi carico di rendere le necessarie disposizioni in ordine all'albo tenuto dal Consiglio dell'ordine, al personale dipendente, ai patrimoni, alle funzioni amministrative in corso di svolgimento, con particolare riferimento a quella disciplinare, ai rapporti giuridici in corso, eccetera, come accaduto in passato in relazione a vicende simili (si veda il decreto legislativo n. 139 del 2005 in materia di unificazione degli ordini dei dottori commercialisti e dei collegi dei ragionieri);

l'ordinamento professionale dei dottori commercialisti contiene ogni formula che possa modulare, secondo la volontà degli iscritti, la modifica subita sul proprio della competenza territoriale dell'ordine territoriale è, a parere dell'interrogante, un'assoluta forzatura, anche considerando come le competenze dell'ordine comprendono, in limitata applicazione, quanto consegue a rapporti con il tribunale stesso,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno il permanere degli ordini professionali dei dottori commercialisti e degli esperti contabili a prescindere dagli effetti della riforma di geografia giudiziaria.

(4-05635)

(12 aprile 2016)

RISPOSTA. - Le questioni poste attengono agli effetti che la riforma della geografia giudiziaria, varata nel 2012, ha determinato sulla distribuzione territoriale degli ordini dei commercialisti. La problematica è all'attenzione degli uffici ministeriali, che hanno avviato una costante interlocuzione con il consiglio nazionale dei commercialisti, finalizzata anche all'analisi del tema specificatamente proposto.

Il quadro normativo di riferimento è costituito dal decreto legislativo n. 139 del 2005, recante "Costituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili", che prevede, all'art. 7, l'istituzione di un ordine territoriale "in ciascun circondario di tribunale", di cui fanno parte "tutti gli iscritti nell'Albo e negli elenchi tenuti dall'Ordine medesimo". L'art. 36 dispone, altresì, che "Per l'iscrizione nell'Albo è necessario: (...) d) avere la residenza o il domicilio professionale nel circondario in cui è costituito l'Ordine cui viene richiesta l'iscrizione od il trasferimento".

Come appare evidente dal tenore testuale, le norme stabiliscono una completa sovrapposizione tra circondario di tribunale ed estensione territoriale dell'ordine dei commercialisti, statuendo espressamente che nel circondario del tribunale non può insistere (esistere) che un solo ordine territoriale. In virtù di tale coincidenza, normativamente declinata, gli interventi sulla geografia giudiziaria di cui al successivo decreto legislativo n. 155 del 2012 dispiegano diretta influenza sul numero e sull'estensione degli ordini territoriali dei commercialisti. La soppressione e l'accorpamento di taluni tribunali e la conseguente ridefinizione dell'ambito del circondario non può che comportare, a normativa invariata, la soppressione e l'accorpamento anche degli ordini territoriali dei commercialisti ricadenti nei circondari degli uffici giudiziari interessati. Tale soluzione ermeneutica, fondata su criteri di interpretazione letterale, discende dal rapporto cronologico tra le norme, posto che la riforma della geografia giudiziaria è successiva alla legge professionale, risalente al 2005.

Diversa, invece, la situazione relativa all'ordine forense, il cui statuto professionale è stato delineato con la legge n. 247 del 2012, successiva alla rimodulazione dei circondari, e che ha potuto, pertanto, prevederne esplicitamente gli effetti sui consigli dell'ordine degli avvocati, la cui competenza territoriale si sovrappone all'ambito del circondario del tribunale, disponendo *expressis verbis* la loro proroga fino al 31 dicembre 2014.

Il delicato tema è comunque all'attenzione del Ministero che ha già avviato, tramite le proprie articolazioni, le opportune iniziative. Difatti, in considerazione della complessità della questione e dell'approssimarsi della consultazione elettorale, la competente direzione generale ha fornito al consiglio nazionale ed ai consigli dell'ordine, attraverso specifica nota esplicativa in data 31 marzo 2016, le indicazioni necessarie, analogamente a quanto disposto, peraltro, con riguardo agli ordini circondariali forensi in data 16 settembre 2014.

Anche in considerazione dell'approssimarsi della data di scadenza del consiglio nazionale (prevista, ai sensi dell'art. 25 del decreto legislativo n. 139 del 2005, per il prossimo 31 dicembre 2016) l'articolazione ministeriale ha chiarito come, in osservanza dei principi costituzionali di legalità dell'azione amministrativa e di buon andamento della pubblica amministrazione, di cui all'art. 97 della Costituzione, negli ordini corrispondenti ai tribunali soppressi non si dovrà procedere alle elezioni per il rinnovo degli organi consiliari, poiché essi confluiranno automaticamente negli ordini già esistenti nel territorio rientrante nel circondario di tribunale accorpante.

È stato, in tal modo, delineato dall'amministrazione vigilante il criterio per risolvere, a legislazione invariata, le questioni relative agli ordini territoriali dei commercialisti interessati dalle soppressioni dei tribunali, fatta salva la facoltà del singolo professionista di iscriversi ad un diverso ordine territoriale, al ricorrere delle condizioni previste dalla legge.

Il Ministro della giustizia

ORLANDO

(29 novembre 2016)

CAMPANELLA, BOCCHINO, BATTISTA. - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

in data 7 luglio 2014, intorno alle ore 16, si è verificato nell'isola di Ustica (Palermo), in contrada Passo della Madonna, un tragico incidente sul lavoro: un agricoltore deceduto sul colpo finendo schiacciato sotto il trattore che stava conducendo, ribaltatosi in zona impervia;

le forze dell'ordine, in particolare il locale comando dei Carabinieri, prontamente recatisi sul posto, non hanno potuto che constatare il decesso dell'uomo;

i militari non sono riusciti a contattare il centralino della Procura della Repubblica di Palermo, disattivato, e neppure risultavano in possesso del recapito del sostituto procuratore di turno, tanto che prima di ottenere il recapito e ricevere le prime istruzioni dal magistrato sono trascorse quasi 3 ore, col comprensibile strazio dei parenti della vittima, impossibilitati persino a comporre i poveri resti del loro congiunto;

considerato che:

tale disservizio non è degno di un Paese civile;

nessuna giustificazione appare sussistere per il *blackout* di uno strumento essenziale quale il centralino della Procura della Repubblica di Palermo ed ancora di più per il fatto che i comandi delle forze dell'ordine non sono tempestivamente e preventivamente informati del recapito del pubblico ministero di turno, vanificando, nei fatti, la disponibilità dei magistrati di volta in volta preposti al servizio;

rilevato che un'appena soddisfacente organizzazione del servizio non costerebbe nulla e non è pertanto invocabile alcuna difficoltà di tipo economico,

si chiede di sapere quali tempestivi provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda adottare, una volta accertate le responsabilità del disservizio, al fine di impedire che fatti del genere possano ripetersi.

(4-02484)

(14 luglio 2014)

RISPOSTA. - Mediante l'atto di sindacato ispettivo si riporta la vicenda relativa all'incidente sul lavoro verificatosi sull'isola di Ustica in data 7 luglio 2014, a seguito del quale non sarebbe stato possibile, per le forze dell'ordine, contattare, se non a distanza di circa 3 ore dal fatto, la Procura della Repubblica di Palermo, a causa di un temporaneo *blackout*, né il pubblico ministero di turno.

Orbene, dall'istruttoria svolta dalla competente Direzione generale dei magistrati, sulla base della dettagliata relazione del comandante provinciale dei Carabinieri, emerge quanto segue. I militari della locale stazione dei Carabinieri alle ore 16,27 del 7 luglio 2014 intervenivano sul luogo del sinistro, coinvolgendo anche i Vigili del fuoco e personale sanitario che, alle ore 16,45, constatavano il decesso della vittima, rimasta schiacciata dal trattore, condotto dalla stessa mentre effettuava lavori agricoli. Il comandante della stazione contattava, quindi, dalle ore 16,55 alle ore 17,25, con esito infruttuoso, l'utenza telefonica, memorizzata sul proprio cellulare di servizio, in uso al magistrato reperibile di turno esterno della Procura di Palermo (il dottor Dario Scaletta). Alle ore 17,25 veniva, quindi, contattato sull'utenza telefonica di servizio il magistrato reperibile di turno per le convalide (il dottor Claudio Camilleri), al quale veniva illustrata la dinamica dell'incidente e gli esiti dell'istruttoria svolta. Alle ore 17,50 il magistrato disponeva il compimento dell'ispezione esterna del cadavere a cura del dirigente sanitario del presidio di Ustica, che, giunto sul posto alle ore 18,10, terminava le operazioni alle ore 18,25. Il nulla osta al seppellimento e la restituzione della salma ai familiari avveniva, quindi, alle ore 18,28. Non sono stati rilevati disservizi di alcuna natura.

La dinamica dei fatti, così ricostruita, trova conforto nella relazione del sostituto procuratore di turno (dottor Scaletta), anch'essa acquisita agli atti dalla competente articolazione ministeriale. In particolare, il magistrato riferiva che, al momento dei fatti, era impegnato in una riunione in ufficio presso i locali della Procura, dove i cellulari hanno una ricezione non ottimale; di essere stato, quindi, contattato da altro collega della Procura anch'egli di turno; di aver concordato con questi le istruzioni da impartire ai Carabinieri di Ustica, poi direttamente e prontamente dallo stesso ricontattati.

Dall'istruttoria svolta è emerso altresì, come riferito dal comandante provinciale dei Carabinieri, il quale ha escluso la sussistenza di qualsivoglia disservizio, come "con cadenza mensile, la Procura della Repubblica di Palermo trasmette agli organi di P.G. l'elenco dei magistrati di turno (esterno e convalide) con l'indicazione dei rispettivi recapiti telefonici di servizio ormai in uso da oltre dieci anni e conosciuti da tutto il personale".

Infine, giova rilevare che, tra la constatazione del decesso e la restituzione della salma ai familiari della vittima, dopo l'espletamento di tutte le necessarie formalità prescritte ed ordinariamente svolte, è trascorso un tempo non superiore ad un'ora e 45 minuti, da ritenersi fisiologico e, dunque, tale da escludere, nella gestione della vicenda, qualsivoglia disservizio o ritardo. Alla luce di quanto rappresentato, non sono stati ravvisati i presupposti per l'attivazione di iniziative, anche a carattere ispettivo, di competenza del Ministro.

Il Ministro della giustizia

ORLANDO

(29 novembre 2016)

FATTORI, VACCIANO, SIMEONI, TAVERNA, NUGNES, MORONESE, CRIMI, BOTTICI, SCIBONA, LUCIDI, PAGLINI, COTTI, BATTISTA, DE PIETRO, CATALFO, PUGLIA, ROMANI Maurizio, CAMPANELLA, BIGNAMI, MONTEVECCHI, PETROCELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, GIARRUSSO. - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* - Premesso che:

l'art. 32 della Costituzione recita: "La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti";

nella strategia Europa 2020 è prevista l'abolizione dell'incenerimento dei rifiuti riciclabili e compostabili da realizzarsi entro il 2020;

nella risoluzione del Parlamento europeo del 20 aprile 2012 viene espressamente indicato come il settimo programma di azione ambientale preveda, agli articoli 31, 32 e 33 specificamente, l'obiettivo di alimentare il mercato dei materiali riciclati, di eliminare lo sversamento in discarica ed eliminare la combustione da incenerimento dei rifiuti attraverso un divieto;

il Commissario per l'energia dell'Unione europea ha dichiarato: «La Commissione conferma che, ai sensi della definizione dell'articolo 2, lettera b) della direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consi-

glio, del 27 settembre 2001, sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità, la frazione non biodegradabile dei rifiuti non può essere considerata fonte di energia rinnovabile»;

L'Italia è chiamata a recepire la direttiva 2010/75/UE che integra la direttiva 2008/1/CE la cui corrispondente disciplina nazionale è contenuta nel Codice dell'ambiente (decreto legislativo n. 152 del 2006) e altre sei direttive sulle emissioni industriali, il cui campo di applicazione riguarda gli impianti industriali ad elevato potenziale inquinante compresi gli inceneritori;

la menzionata direttiva, all'art. 11 prevede il rispetto di alcuni principi tra i quali: non causare nessun fenomeno di inquinamento significativo; recuperare, riciclare o smaltire i rifiuti nella maniera meno inquinante possibile. All'art. 4 prevede un'autorizzazione che deve tener conto delle misure per il rispetto degli obblighi fondamentali di cui sopra. In particolare queste misure secondo l'art. 14 devono contenere disposizioni che garantiscono la protezione del suolo e delle acque sotterranee. L'art. 23 inoltre prevede ispezioni periodiche affinché tali principi vengano rispettati attraverso la programmazione di un piano di ispezione ambientale;

la Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti della XVI Legislatura ha rilevato che: "Secondo il presente scenario, la termovalorizzazione, piuttosto che garantire la piena autonomia dei consorzi di comuni nella gestione dei rifiuti secondo il criterio degli ATO, può caratterizzarsi come un vero e proprio *business* che attrae rifiuti (Combustibile Da Rifiuti - CDR) dall'esterno piuttosto che trattare i rifiuti del proprio ambito che, gioco forza, data la sopracitata scarsità e inefficienza degli impianti di Trattamento Meccanico Biologico (TMB), vanno a finire in discarica.";

considerato che, a quanto risulta agli interroganti:

è attualmente in costruzione una centrale di produzione di energia elettrica, alimentata da combustibile da rifiuti (CDR) autorizzata con decreto di pubblica utilità della Giunta della Regione Lazio n. 147 del 27 dicembre 2007, con relativa Autorizzazione integrale ambientale (AIA), emessa nell'agosto del 2009 (Determinazione B3694 del 13 agosto 2009), da realizzarsi nel territorio del comune di Albano Laziale, località Cecchina in provincia di Roma;

nella stessa area è già presente una discarica di rifiuti e pertanto la zona è già caratterizzata da degradanti condizioni di impatto ambientale e da conseguenti aspetti epidemiologici;

l'impianto in costruzione richiamato in premessa (l'inceneritore di Albano) diventerebbe il più grande d'Europa per questa tipologia di impianto, generando emissioni gassose e particolato, tra cui nanoparticelle cancerogene. Inoltre, per il suo funzionamento, la struttura prevede un consumo di 24.000 litri di acqua l'ora per 24 ore al giorno, creando ulteriori problemi in una zona già idrogeologicamente in crisi. Infatti, in molte parti del territorio si riscontrano aumentate concentrazioni nell'acqua potabile dei livelli di arsenico, fluoruri ed altri elementi che, in alcuni casi, superano i limiti previsti dalla legge, nonché problemi di approvvigionamento ed una falda che si abbassa vistosamente a causa dei consumi dovuti all'eccesso di antropizzazione, come testimoniato anche dal lago di Albano, oggi ai minimi storici;

il sito di destinazione dell'impianto, come da Piano paesaggistico territoriale regionale (PTPR), è al centro di numerosissimi vincoli archeologici e paesaggistici, oltre che in territorio ricco di produzioni Denominazione di origine controllata (D.O.C.) e Denominazione di origine protetta (D.O.P.), che verrebbero messe in gravissimo rischio;

in particolare, per quanto riguarda la situazione idrogeologica in prossimità della discarica citata nelle premesse, si evidenzia quanto segue: l'esposto presentato alla Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU) è stato accolto, essendo state adottate le seguenti motivazioni, sulla base di due relazioni tecniche del chimico dottor Aldo Garofalo (iscrizione all'Ordine dei Chimici, n. 1895), legate all'inquinamento del sottosuolo e al pericolo tangibile e reale per la salute pubblica di molte centinaia di migliaia di persone. In queste relazioni si legge che:

l'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA) del Lazio (rapporto di prova SRM 2010/15525/12790 dell'8 settembre 2010) accertava nelle acque sotterranee del pozzo spia D la presenza di cloroformio, idrocarburo cancerogeno (0.9g/L), eccedente sei volte il limite di legge di 0.15 g/L (decreto-legge n. 152 del 2006, parte IV, titolo V, Tab. 2, allegato 5);

nello stesso anno 2010 l'Ecocontrol Srl (rapporto di prova 34LAB/4 del 29 gennaio 2010), laboratorio accreditato, incaricato di effettuare analisi di controllo per conto della Pontina Ambiente SpA (gestore discarica di Roncigliano), rilevava nel medesimo pozzo una quantità eccessiva di ferro (504 g/L) (limite legale: 200 g/L) e confermava a distanza di un mese la presenza fuori limite di cloroformio (0.23 g/L) non solo nel pozzo spia D, ma anche in quelli A e B interni al perimetro della discarica (rapporto di prova 1659LAB/1-2-3 del 27 ottobre 2010);

l'emergere di criticità nelle acque sotterranee dei pozzi spia, riscontrate ripetutamente nel 2010, avrebbe trovato ulteriore conferma nel 2011;

il 6 settembre 2011 l'ARPA Lazio (prot. 0092747 del 18 novembre 2011) certificava la presenza eccessiva di inquinanti organici cancerogeni nei pozzi spia C e D: in particolare, nel pozzo C, tribromometano 1.7 g/L e dibromoclorometano 1.1 g/L, a fronte di limiti legali rispettivamente di 0.3 e 0.13 g/L; nel pozzo D benzene 3.0 g/L eccedente tre volte il limite di 1.0 g/L;

la presenza di benzene nel pozzo D è stata confermata anche dall'IRSA CNR laboratorio di ricerca pubblico, che a marzo 2012 ha rilevato 2.4 g/L (relazione protocollo 0001314 del 19 marzo 2013);

inoltre l'ARPA (prot. 0092747 del 18 novembre 2011) accertava la presenza eccessiva di elementi e composti inorganici: arsenico, fluoruri, manganese e ferro;

in merito alla Relazione dell'ARPA Lazio, prot. 0038972 del 16 maggio 2013, presentata alla Conferenza dei Servizi in relazione al superamento delle Concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) di composti organici nei pozzi spia della discarica di Roncigliano di Albano Laziale, la relazione tecnica del chimico dottor Aldo Garofalo rilevava quanto segue:

l'ARPA ha opportunamente sottolineato nella parte introduttiva che nel corso del 2003 aveva già riscontrato superamenti della CSC del parametro ferro in due pozzi spia A e B, interni al perimetro della discarica, e che nel periodo 2003-2010 si era manifestato un aumento costante e lineare dell'arsenico in tutti i tre pozzi A, B, D, al tempo monitorati, fino al superamento della soglia di legge (10 g/L) a partire dal 2010;

in relazione ai parametri organici fuori limite, oggetto della diffida della Provincia di Roma alla Pontina Ambiente (Determinazione dirigenziale RU 193/2012), la relazione dell'ARPA ha preso in esame tutti i punti critici emersi nel corso degli ultimi anni analoghi alla Relazione del dottor Garofalo con un'unica e importante dimenticanza, che si suppone involontaria: quella relativa al cloroformio (0.23 g/L) presente non solo nei pozzi spia B e D, ma anche nel pozzo A (riscontrato nel 2010 dall'Ecocontrol e certificato con rapporto di prova 1659/lab1);

nella stessa relazione si riferisce del superamento del benzene nel pozzo D, accertato ripetutamente dal laboratorio incaricato dalla Pontina Ambiente (Ecocontrol Srl) a gennaio e febbraio 2012. Si era a conoscenza soltanto di quello rilevato dall'ARPA il 6 settembre 2011 (prot. 0092747 del 18 novembre 2011) e di quello del CNR a marzo 2012 (protocollo 0001314 del 19 marzo 2013);

emerge quindi una persistenza del superamento delle CSC nel corso di molti mesi, almeno da settembre 2011 a marzo 2012, riscontrato da ben tre laboratori diversi;

a gennaio 2012 il laboratorio di fiducia della Pontina Ambiente ha rilevato due volte il superamento della CSC dell'idrocarburo 1-2 dicloropropano (limite 0.15 g/L) nei pozzi B ed F1. Questi due superamenti sono importantissimi e ambedue riguardano pozzi rilevanti e interni al perimetro della discarica, uno interno in posizione centrale (B) e l'altro leggermente a valle, a margine del VII invaso (F1);

l'ARPA ha espresso un parere identico a quello del dottor Aldo Garofalo sull'inaffidabilità della spiegazione data dall'IRSA CNR per giustificare la presenza di benzene, liquidata come possibile evento accidentale. Inoltre, correttamente, l'ente associa la presenza di idrocarburi clorurati (clorofornio, bromoclorometano, tribromometano, 1-2 dicloropropano, tricloroetilene, eccetera) alla possibile contaminazione da parte della discarica, come abbondantemente dimostrato dalla letteratura internazionale in relazione a siti analoghi che ospitano rifiuti solidi urbani;

in modo ineccepibile l'Ente rileva la necessità conseguente di approfondimenti conoscitivi (caratterizzazione), tenuto conto del contesto generale del sito di Roncigliano, le cui acque sotterranee (pozzi A, B, C, D, E, F, G, H, I), ivi compreso un pozzo privato esterno, presentavano nell'ultimo biennio ripetuti superamenti di parametri organici e inorganici;

pertanto l'impatto ambientale conseguente alla messa in esercizio dell'impianto di incenerimento di Albano in concomitanza con i degradanti effetti già esistenti dovuti alla presenza della discarica avrebbe un effetto devastante sulla qualità dell'aria, del suolo e delle acque di falda, che interesserebbe una vasta area limitrofa, caratterizzata da elevata densità abitativa;

in particolare, le emissioni in aria di gas e particolato collegate alla messa in esercizio dell'inceneritore, stante la vicinanza del mare ed i tipici andamenti delle brezze da mare e da terra andrebbero sicuramente ad interessare i territori dei comuni di Albano, Ariccia, Genzano, Lanuvio, Nemi, Castel Gandolfo ma anche Torvajonica, Ardea, Pomezia, Aprilia ed altri ancora, comportando inevitabilmente una conseguente maggiore insorgenza di malattie collegate alla degradata qualità dell'aria;

l'area interessata dalla discarica e dall'inceneritore in costruzione è situata in zona sismica, soggetta ad emissioni di gas *radon* e già sopporta un consistente impatto ambientale dovuto alla presenza di strutture quali ad esempio: la discarica nazionale di amianto sita in località Valle Caia tra i comuni di Ardea e Pomezia; la centrale turbogas da 700 MW di Aprilia; l'inceneritore di Colleferro; la centrale nucleare di Borgo Sabotino (Latina), dismessa ed in corso di bonifica; il pianificato mega-depuratore di Ardea; le numerose centrali a biomasse/biogas attualmente previste;

il luogo dove sorgerà l'inceneritore è a brevissima distanza dal cantiere dove è attualmente in costruzione il nuovo Policlinico dei Castelli Romani;

quanto riportato nel 2007, in provincia di Venezia, dal Registro tumori dell'Istituto oncologico veneto è la più convincente dimostrazione esistente in letteratura di un aumento di rischio di cancro associato alla residenza vicino a inceneritori: esso evidenzia come il rischio aumenti di 3,3 volte fra i soggetti con più lungo periodo e più alto livello di esposizione;

nel 2007, lo studio "Enhance Health Report", finanziato dalla Comunità europea e condotto per l'Italia nel comune di Forlì, dove operano due inceneritori, ha portato a evidenze significative rispetto al sesso femminile: in particolare si è registrato un aumento della mortalità tra il +17 per cento e il +54 per cento per tutti i tumori, proporzionale all'aumento dell'esposizione; e questa stima appare particolarmente drammatica perché si basa su un ampio numero di casi - 358 decessi per cancro tra le donne esposte e 166 tra le non esposte - osservati solo nel periodo 1990-2003 e solo tra le donne residenti per almeno 5 anni nell'area inquinata;

nel 2008 uno studio francese condotto dall'Institut de Veille Sanitarie ha rilevato un aumento di tumori di tutte le sedi nelle donne e, in entrambi i sessi, dei linfomi maligni, dei tumori del fegato e dei sarcomi dei tessuti molli. Il 4° Rapporto della Società britannica di medicina ecologica, anch'esso del 2008, nelle molte e documentate considerazioni, ricorda come nei pressi degli inceneritori si riscontrino tassi più elevati di difetti alla nascita e di tumori negli adulti e nei bambini;

il recente studio Epidemiologia rifiuti ambiente salute nel Lazio (ERAS), datato 31 luglio 2012, frutto di una valutazione dell'incidenza tumorale sui cittadini sulla base della distanza da inceneritori e discariche nella Regione Lazio ha dato le seguenti indicazioni:

le persone che presentano livelli elevati di concentrazione di H₂S (idrogeno solforato) risiedono soprattutto in prossimità delle discariche di Albano Laziale, Latina, Guidonia, Roma e Colferro;

l'eccesso di rischio di mortalità per tumore della vescica tra le donne residenti nella fascia 1-2 Km è (HR=4.79, IC95%, 1.03-22.34, eccesso basato su soli 3 casi) e tra quelle residenti tra 2 e 3 Km (HR=4.85, IC95%, 1.52-15.42): per questa patologia si osserva un chiaro aumento del rischio legato alla distanza;

l'eccesso di mortalità per tumore del colon retto tra gli uomini residenti nella fascia 1-2 km è (HR=1.72, IC95%, 1.06-2.79), ma tale aumento non è omogeneo tra gli impianti, ma sostenuto dagli abitanti in prossimità della discarica di Civitavecchia. L'analisi del *trend* per distanza evidenzia

che avvicinandosi alla discarica vi è un aumento di rischio di mortalità per malattie dall'apparato urinario (HR=1.25, IC95%, 1.02-1.54);

L'analisi per cause tumorali mostra una mortalità di poco superiore all'atteso (+3 per cento), con aumenti più marcati, rispetto al riferimento, per tumore della pleura (SMR=1.93) e mieloma multiplo (SMR=1.39), per gli uomini. Si parla in questo caso di alte presenze di H₂S, mentre relativamente all'esposizione ai PM₁₀ (Particulate Matter o Materia particolata) si osserva un eccesso di mortalità per tumore del colon retto tra gli uomini residenti nella fascia 1-2 km (HR=1.72, IC95%, 1.06-2.79), ma tale aumento non è omogeneo tra gli impianti, ma sostenuto dagli abitanti in prossimità della discarica di Civitavecchia. Infine, l'analisi del *trend* per distanza evidenzia che avvicinandosi alla discarica vi è un aumento di rischio di mortalità per malattie dall'apparato urinario (HR=1.25, IC95%, 1.02-1.54);

nelle donne si osserva un eccesso di rischio di mortalità per tumore della vescica tra le donne residenti nella fascia 1-2 Km (HR=4.79, IC95%, 1.03-22.34) e tra quelle residenti tra 2 e 3 Km (HR=4.85, IC95%, 1.52-15.42); per questa patologia si osserva un chiaro aumento del rischio legato alla distanza. Si segnala, inoltre, tra le donne della coorte un eccesso di ricoveri per disturbi della ghiandola tiroidea (SHR=1.14, IC95%, 1.05-1.23);

L'aumento della morbosità per malattie respiratorie ed asma osservato sia negli adulti sia nei bambini è coerente con le indicazioni della letteratura scientifica e può avere un nesso di causalità con le esposizioni ambientali; per quanto riguarda i ricoveri ospedalieri sono stati osservati aumenti per malattie cardiovascolari e respiratorie;

L'eccesso di ospedalizzazioni per malattie dell'apparato respiratorio è coerente considerando sia come esposizione la distanza che il livello di concentrazione di H₂S;

nella provincia di Roma, questi eccessi, tuttavia non si sono osservati in modo omogeneo tra i residenti di tutte le aree, essendo più colpiti i residenti di Civitavecchia, di Albano Laziale e di Guidonia Montecelio;

la prima area è una delle più critiche dal punto di vista ambientale nella regione per la presenza delle centrali termoelettriche, del porto e del cementificio;

Albano e Guidonia hanno diverse criticità legate soprattutto all'inquinamento originato dal traffico stradale e alla presenza di industrie a potenziale impatto ambientale;

L'analisi dei ricoveri dei bambini mostra un eccesso di ospedalizzazione generale (+13 per cento), soprattutto per malattie dell'apparato re-

spiratorio (+16 per cento), se si confrontano i bambini residenti nelle immediate vicinanze dalle discariche (0-1 Km) con quelli delle fasce più distanti (3-5);

gli eccessi osservati si riscontrano principalmente tra i bambini residenti a Civitavecchia, Albano Laziale e Guidonia;

coloro che vivono in prossimità degli impianti presentano (sia tra gli uomini che tra le donne) un quadro di mortalità generale relativamente simile a quello della popolazione di riferimento. Fanno tuttavia eccezione le patologie dell'apparato cardiovascolare (donne) e dell'apparato respiratorio (uomini) che sono aumentate tra i residenti;

nell'area più prossima agli impianti, per le patologie tumorali, si osserva tra le donne un eccesso di tumore della laringe e della mammella; i residenti (uomini e donne) più prossimi agli impianti ricorrono più frequentemente alle cure ospedaliere (+8 per cento), in particolare per malattie circolatorie, urinarie e dell'apparato digerente; tra gli uomini si è osservato un aumento dei ricoveri per patologie della tiroide;

per quanto riguarda i risultati relativi alle concentrazioni dei singoli inquinanti, si è riscontrata nei gruppi più esposti ad H₂S (discarica) e SO_x (raffineria) una maggiore frequenza di tumori della laringe e della vescica (mortalità e ricoveri) nelle donne residenti. Limitatamente ai ricoveri, si è osservata un'associazione tra H₂S e malattie dell'apparato circolatorio (donne);

l'esposizione a particolato, e specificamente a PM₁₀ (inceneritore), è risultata associata prevalentemente a patologie dell'apparato respiratorio e a tumore del pancreas (uomini) ed a tumore della laringe, del fegato e della mammella (donne);

pertanto, a giudizio degli interroganti, la messa in esercizio dell'inceneritore, e le emissioni di gas e particolato, tra cui anche nano polveri, andrà inevitabilmente a peggiorare una statistica sanitaria in una zona che già si contraddistingue per maggiori insorgenze di malattie collegate alla degradata qualità dell'aria;

gli effetti epidemiologici collegati alla qualità dell'acqua potabile, alla sempre maggiore concentrazione di arsenico e di altri composti nocivi, così come l'analisi delle falde e l'impatto di nuovi impianti che assorbono e consumano grandi quantità di acqua sono da analizzare nello specifico, ma è presumibile presagire una situazione ancor più degradante;

l'Italia è attualmente sottoposta a 108 procedure di infrazione, di cui 27 proprio per questioni relative all'ambiente e prevalentemente per la violazione del diritto comunitario in materia di gestione del ciclo dei rifiuti e

di emissioni nell'aria, per le quali esiste sentenza di condanna per superamento dei limiti di PM10 per gli anni 2006 e 2007;

L'Italia è sottoposta ad una procedura di infrazione dal 2011 per la gestione del trattamento dei rifiuti che ha prodotto come conseguenza una dichiarazione del commissario europeo Janez Potocnik secondo il quale «le autorità italiane hanno dato un'interpretazione restrittiva del concetto di "sufficiente trattamento dei rifiuti" riempiendo la discarica di Malagrotta a Roma e altre nel Lazio con rifiuti che non hanno subito il trattamento prescritto». Per questo motivo vi sarebbe stato un deferimento alla Corte di giustizia europea da parte della Commissione UE;

la Corte europea di giustizia ha emesso, in data 4 marzo 2010, una sentenza di condanna dell'Italia per la violazione della direttiva UE sui rifiuti (2008/98/CE), in quanto non sono state adottate " tutte le misure necessarie allo smaltimento dei rifiuti" e "le autorità competenti hanno messo in pericolo la salute umana e recato pregiudizio all'ambiente";

la strategia Europa 2020 (strategia decennale per la crescita sviluppata dall'Unione europea), prevede l'abolizione degli impianti di incenerimento e cinque anni per la costruzione degli impianti, rendendo in questo modo l'impianto assolutamente incompatibile con ogni indicazione proveniente dall'Europa oltre che per la pericolosità avverso la salute umana;

all'epoca in cui venne effettuata la Valutazione dell'impatto ambientale (VIA) per la costruzione dell'inceneritore (prima negativa, espressa dalla Regione in via cautelativa, come si evince anche dalle motivazioni della sentenza del Consiglio di Stato 1640/2012, poi divenuta positiva con riserva) non si teneva conto delle nanoparticelle PM2,5, per le quali ad oggi non risultano esistere filtri e che sono altresì le particelle realmente dannose per organismi viventi, esseri umani compresi, in quanto la loro microstruttura ha la capacità di penetrare nell'organismo, laddove il PM10 viene invece riconosciuto;

il Parlamento sta attualmente esaminando l'AS 587 "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013" e l'AS 588 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013", che riguardano anche il recepimento di altre direttive CE, tra cui anche la 2010/75/UE che disciplina le emissioni in aria degli impianti industriali e degli inceneritori, prevedendo in sé il concetto di nanoparticelle non evidenziato nei documenti di autorizzazione dell'inceneritore di Albano, per il quale addirittura si lamentava l'assenza dell'individuazione normativa per le PM al di sotto del micron;

si sottolinea infine l'ingente costo a carico dello Stato, e quindi del contribuente italiano, dovuto alle violazioni delle direttive CE, che ammonta a 40 milioni di euro l'anno;

la costruzione dell'inceneritore di cui sopra è stata oggetto di numerosi ricorsi e sentenze della Giustizia amministrativa;

con sentenza del 27 ottobre 2010, il Tribunale amministrativo regionale (Tar) del Lazio accoglieva il ricorso n. 102 del 2009, presentato dalle associazioni componenti il coordinamento cosiddetto "No Inc", sostenuto *ad adiuvandum* da WWF Italia ONG Onlus e dai Comuni di Castel Gandolfo, Lanuvio, Ariccia, Ardea, Albano Laziale, Genzano di Roma, Rocca di Papa, Pomezia, in persona dei rispettivi Sindaci, con conseguente annullamento della VIA e dell'AIA;

nella sentenza si legge come siano state accolte le motivazioni relative sia all'infrazione di norme comunitarie che nazionali ordinarie, nonché costituzionali;

nella motivazione della Sentenza del Consiglio di Stato 1640/2012, tra l'altro, viene evidenziato quanto segue: il Tar, al contrario (pagine 42 - 47, in particolare §§ 4.2.1. - 4.3.2.), ha esaminato *funditus* le doglianze avverso l'AIA e le ha disattese puntualmente, statuendo inoltre che «l'annullamento della VIA positiva - acquisita come tale dalla Conferenza di Servizi - non può che comportare, in via derivata, anche l'illegittimità del provvedimento di AIA del quale costituisce, come già evidenziato, atto presupposto»; il Tar avrebbe altresì rilevato la violazione e falsa applicazione del principio di precauzione di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006 e Trattato Comunità Europea (Art. 174 comma II);

nel Lazio, e in particolare nella provincia di Roma, a parere degli interroganti, vige una sostanziale situazione di monopolio di mercato legato all'avvocato Manlio Cerroni per la gestione di discariche e inceneritori;

l'impianto di termovalorizzazione del combustibile derivato da rifiuti citato, per quanto risulta agli interroganti, sarebbe gemello di quello di Malagrotta, gestito dalla Giovi di Cerroni, e dovrebbe essere costruito dal Consorzio Ecologico Massimetta (CoEMa), un consorzio che, oltre a quella di Manlio Cerroni, vedrà la partecipazione di Azienda municipale ambiente (Ama) e Azienda comunale energia ed ambiente (Acea), partecipazione per la quale il Sindaco uscente di Roma ha dichiarato alla stampa, in merito al riassetto del consorzio CoEMa: "In relazione all'impianto di Albano, in realizzazione con un consorzio Ama-Acea-Colari, ci sono delle difficoltà economiche date proprio dalla natura del consorzio";

il sodalizio tra Ama e la società di Cerroni avrebbe anche altre origini, considerato che l'amministratore dell'Ama, Salvatore Cappello, sa-

rebbe stato in procinto di siglare proprio con il Co.La.Ri di Cerroni un contratto che avrebbe vincolato l'azienda a pagare 500 milioni di euro in dieci anni per il trattamento meccanico biologico (tmb);

la discarica sulla quale si prevede la costruzione dell'inceneritore di Albano è di proprietà della Pontina Ambiente Srl, che fa capo sempre a Manlio Cerroni;

il Gestore Servizi Energetici (Gse) avrebbe opposto un rifiuto a ben quattro istanze legittime di accesso agli atti relativi all'accordo preliminare tra la stessa Gse e il CoEMa, depositate, secondo quanto risulta agli interroganti, la prima dal comitato No Inc (Coordinamento contro l'inceneritore di Albano) attraverso le associazioni che lo compongono, la seconda dal consigliere regionale Ivano Peduzzi, una terza dal Comune di Albano Laziale e la quarta da tutti i sindaci di bacino;

nella disposizione della legge finanziaria per il 2009 in materia di Cip6 venivano garantiti incentivi agli impianti già autorizzati, non solo a quelli già realizzati, assicurando di fatto i benefici anche a quelli non ancora in funzione;

dalla Relazione della commissione bicamerale di inchiesta sulla gestione dei rifiuti (XVI Legislatura) si legge in alcuni tratti salienti: "La gestione del ciclo dei rifiuti nel Lazio vede la presenza indiscussa della criminalità organizzata per quanto concerne il ciclo dei rifiuti, nel 2009 sono state accertate nella regione Lazio 288 infrazioni, vi sono state 319 persone denunciate, 23 arresti e 180 sequestri. La maggior parte delle infrazioni, in realtà, si compiono all'interno del territorio della provincia di Roma, che addirittura si posiziona quarta complessivamente a livello nazionale tra tutte le province per numero di infrazioni";

nella sentenza del Consiglio di Stato n. 1640 del 22 marzo 2012, che ha confermato l'annullamento dell'ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. 3 del 22 ottobre 2008, si legge: «La regione, dopo aver valutato gli elaborati di progetto, lo studio di impatto ambientale (in prosieguo SIA), le osservazioni presentate da associazioni ambientaliste, comitati, cittadini e due consiglieri comunali di Albano Laziale, ha reso parere negativo (cfr. determinazione Dipartimento territorio della regione Lazio - Direzione regionale ambiente e cooperazione tra i popoli - prot. n. D2/2S/04/52744 del 25 marzo 2008), per le seguenti ragioni:

a) impatto negativo sull'equilibrio idrogeologico, in una zona ricadente in ambito critico, a causa dell'apertura di un nuovo pozzo e della pavimentazione di una vasta area, con conseguente aggravio dello sfruttamento della risorsa idrica e alterazione del regime di ricarica della falda;

b) inattendibilità dei dati (risalenti ad un monitoraggio del 1999) relativi all'aumento degli agenti inquinanti dell'aria ed alla diffusione di sostanze chimiche ed odorogene; non conformità del monitoraggio previsto con le prescrizioni stabilite dalla delibera di giunta regionale n. 222 del 2005;

c) possibile compromissione dei raccolti di uva a causa delle emissioni dell'impianto;

d) contrasto dell'impianto con la destinazione urbanistica e paesaggistica dell'area di sedime (zona

agricola di rilevante pregio ambientale e paesaggistico);

e) omessa descrizione degli effetti derivanti dalle opere necessarie per la interconnessione con la rete elettrica;

f) omessa valutazione degli effetti dell'opera sul traffico veicolare in considerazione del valore stimato di movimentazione di 600 tonnellate di CDR al giorno (in entrata e uscita dall'impianto)»;

la discarica di Borgo Montello (Latina) è all'attenzione della Magistratura per casi di sotterramento illecito di materiali ferrosi e per la scomparsa di alcuni fusti sospetti. A gestire la discarica sarebbe la società pubblica Ecoambiente, il cui amministratore delegato è il *factotum* di Manlio Cerroni, Bruno Landi, attuale presidente di Federlazio ed ex Presidente della Regione Lazio;

dalla Relazione territoriale sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti nella regione Lazio, approvata dalla Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti della XVI Legislatura si apprende che "Successivamente, la società Ecoambiente Srl ebbe l'autorizzazione a effettuare i lavori di bonifica di questi tre siti. Tramite tali lavori si doveva creare una specie di polder intorno agli invasi, perché evidentemente non erano protetti. L'operazione è stata finanziata e autorizzata dalla regione Lazio. Nel contempo è stata autorizzata anche l'operazione di abbancamento ulteriore. Vale a dire che, anziché aprire altri invasi, sono stati innalzati i siti esistenti. Nel corso di un controllo, la polizia provinciale avrebbe rinvenuto dei fusti nel sito S3, e non nel famoso sito S0 di cui si parlava in precedenza. (...) Questo è quanto ci è stato riferito dal colonnello della polizia provinciale (...). Egli avrebbe dunque effettuato il rinvenimento all'interno di uno dei siti che erano esauriti e che successivamente sono stati utilizzati per l'ulteriore abbancamento e quindi l'ulteriore conferimento dei rifiuti urbani";

dall'indagine di Emiliano Fittipaldi de "L'Espresso" nell'inchiesta "Monnezza criminale" si evince che: «l'imprenditore, l'ex presidente Landi e

i due dirigenti della Regione Fegatelli e Giovannetti risultano indagati per associazione a delinquere: avrebbero infatti armonizzato "le scelte politiche ed amministrative della Regione Lazio alle esigenze di profitto dell'azienda del Cerroni". I due dirigenti, secondo l'accusa, si muovevano sotto traccia per fare piaceri e servizi di ogni tipo: operavano per evitare la chiusura dell'impianto, rimuovevano "i funzionari non allineati", agevolavano "l'accoglimento delle tariffe proposte dal Cerroni". E lo riparavano affinché i Comuni parlassero solo e soltanto con l'avvocato estromettendo di fatto le imprese concorrenti, omettendo di attivare le procedure di controllo di competenza della Regione». Le imputazioni a carico sarebbero: «associazione a delinquere, estorsione, truffa, traffico illecito di rifiuti: sono queste le ipotesi di reato di un'inchiesta segreta che sta facendo tremare mezza Roma e che potrebbe distruggere l'impero di Manlio Cerroni, l'anziano avvocato che controlla la discarica di Malagrotta e che gestisce, di fatto, la fetta più grande del "business della monnezza" della Capitale». Il pubblico ministero Galanti nel processo sui dati (secondo l'accusa falsificati) relativi proprio agli impianti del Co.La.Ri. di Malagrotta avrebbe dichiarato che Cerroni avrebbe fornito dati non veritieri sul gassificatore che ha allestito nell'area di Malagrotta, a ridosso della strada e del rio Galeria (uno dei più inquinati d'Italia);

l'assessore regionale alle politiche del territorio, della mobilità e dei rifiuti Michele Civita ha recentemente affermato che l'impianto di Albano è simile all'impianto di Malagrotta. Quest'ultimo, nonostante sia stato realizzato nel 2008, non è ancora entrato in funzione e c'è chi sostiene che ci siano delle difficoltà tecniche e chi invece ritiene che non funzioni perché l'Ama non ha mai fatto il contratto di servizio, quindi non ha dato le garanzie sulla quantità di rifiuti per poi attivare le altre linee ed implementare l'attuale impianto;

l'impianto comporterebbe un costo di circa 400 milioni di euro di contributi pubblici (CIP6), oltre l'ulteriore contributo derivante dalla convenzione con GSE e relativi congruagli e *bonus* per la produzione di energia elettrica;

l'accesso ai contributi, ai sensi della legge n. 244 del 2007, prevede un inizio di cantiere (cosiddetta cantierizzazione) che, stando ad alcuni verbali della polizia locale, datati aprile 2009 e ottobre 2010, i lavori posti in essere consistevano nella sola delimitazione con paletti in ferro e rete metallica dell'area destinata alla costruzione della centrale. Per questo la DIA (Dichiarazione inizio attività) depositata il 29 dicembre 2008 (la scadenza per l'accesso ai CIP6 era fissata per il 31 dicembre 2008) sembrerebbe non essere configurabile;

la legge n. 244 del 2007 che sembrava chiudere il regime illegittimo di incentivi (CIP 6) ma le ordinanze governative n. 3656 del 6 febbraio 2008 e n. 3657 del 20 febbraio 2008 hanno derogato per gli impianti costruiti nell'ambito dell'emergenza rifiuti in Campania, ripristinando il sistema di

agevolazioni CIP 6/1992, che è stato giudicato illegittimo dalla Commissione con l'apertura delle procedure di infrazione 2004/5061 e 2004/4336;

in particolare, l'articolo 9 della legge n. 210 del 2008 ha modificato la legge n. 244 del 2007, ponendo un'ulteriore deroga per l'incentivo alla produzione di energia derivante dall'incenerimento della frazione organica e inorganica dei rifiuti per gli impianti costruiti o autorizzati entro la fine del 2009 nell'ambito dell'emergenza rifiuti e ha prorogato gli incentivi per tutti gli impianti costruiti o autorizzati entro la fine del 2008 per tutti gli altri inceneritori che bruciano indistintamente la frazione organica e quella non organica, anche se l'incentivo è concesso con esclusivo riferimento alla parte organica;

a giudizio degli interroganti l'Italia ha una produzione che eccede di due volte il fabbisogno di energia elettrica e vige un sistema di rete del gestore nazionale altamente inefficiente con elevatissimi picchi di dispersione. Motivi per i quali, a giudizio degli interroganti, sarebbe auspicabile un miglioramento delle reti anziché nuovi inutili impianti di produzione;

l'impianto in questione prevede l'incenerimento di 160.000 tonnellate annue, fabbisogno difficilmente raggiungibile, considerato che i vicini impianti di Colleferro e Malagrotta non funzionano a pieno regime e che l'alternativa all'incenerimento dei rifiuti è il riuso e il riciclo proveniente dalla raccolta differenziata che tutti i Comuni di bacino si stanno apprestando a fare o che hanno già implementato, rendendo inutile anche sotto il punto di vista produttivo un possibile scempio ambientale;

si sottolinea a tal riguardo che le valutazioni di impatto ambientale e le autorizzazioni relative alla costruzione dell'inceneritore, che risalgono agli anni 2008-2009, non sono state verificate a fronte dei requisiti relativi alle emissioni di gas e particolato riportate nella direttiva 2010/75/UE dell'anno 2010, che la legislazione italiana deve tuttora recepire;

pertanto l'inceneritore, che è attualmente in costruzione, stante anche i ritardi intercorsi, è stato valutato in termini ambientali ed autorizzato in tempi (2007-2009) in cui vigevano requisiti meno stringenti;

considerato inoltre che:

i sindaci di bacino e i cittadini partecipando a numerosi presidi e cortei hanno manifestato la loro contrarietà alla realizzazione dell'impianto;

i dati riportati nei citati studi epidemiologici sugli elementi cancerogeni presenti all'interno della discarica di Roncigliano denotano una gestione carente di regolare manutenzione, con la possibilità di favorire il versamento del percolato in falda; inoltre, per questa discarica è stata nel 2010, quasi contestualmente a quella dell'inceneritore, concessa l'AIA per la co-

struzione di un VII invaso, che non risulterebbe a norma per la distanza minima dalla prima abitazione come prescritto dalla legge regionale (Delibera del Consiglio Regionale n. 112 del 10 luglio 2002), che prevede per le discariche una distanza minima dalle case sparse di 700 metri e 1500 metri dai centri abitati. Infatti le prime case risultano a 200 metri circa;

tale invaso è pronto per il recepimento di 500.000 tonnellate di rifiuti per i prossimi 8/10 anni, in una zona in cui il rispetto della dignità umana richiederebbe che i cittadini non respirino aria malsana e maleodorante;

si sottolinea, in particolare, la necessità di prevenire ed evitare la creazione e il degrado di aree del territorio nazionale in cui le condizioni ambientali sono tali determinare una elevata insorgenza di tumori o altre patologie (si rifletta a tale scopo a quanto succede nella zona di Taranto con ILVA o del Sulcis e Sarroch in Sardegna). Tutto ciò comporta l'esigenza di intervenire prima che il deterioramento ambientale raggiunga livelli peggiori, al fine di limitare il costo in termini di vite e non solo, che non può che crescere con il tempo;

il 19 giugno 2013 si è verificato un nuovo incidente che ha destato panico nella popolazione. È andato in fiamme il capannone di Acea (socio nel CoEMa) a Paliano-Anagni, a pochi chilometri da Colleferro e Albano. In un'agenzia ANSA si legge: "Le fiamme sono divampate intorno alle 5 nella struttura dove sono stoccati rifiuti e materiali di plastica. Il rogo ha causato una densa nube di fumo che ha creato timori tra gli abitanti della zona. A loro i pompieri hanno raccomandato di non aprire le finestre per evitare che il fumo entri nelle abitazioni",

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa, in particolare della condizione di degrado e di minaccia ambientale in cui versa la zona di Albano Laziale e dei comuni limitrofi, e se intenda intervenire con urgenza in difesa di un territorio in cui le condizioni ambientali sono già pesantemente compromesse;

quali iniziative di competenza intenda assumere, anche sollecitando l'operato delle Amministrazioni locali competenti, affinché venga revocata l'Autorizzazione integrata ambientale alla costruzione dell'inceneritore di Albano, basata su una valutazione di impatto ambientale, che nei contenuti, a giudizio degli interroganti, è ormai obsoleta;

se non intenda intraprendere le opportune iniziative di competenza al fine di ridurre e prevenire un ulteriore degrado ambientale, relativamente alla qualità dell'aria e dell'acqua, in rapporto alla messa in esercizio dell'inceneritore di Albano;

se non intenda verificare la correttezza dell'*iter* approvativo del progetto in questione al fine di giungere all'interruzione dei lavori di costruzione dell'inceneritore di Albano Laziale attualmente in corso;

se non intenda adottare le misure necessarie e opportune per garantire l'effettuazione di ulteriori controlli per la verifica della corretta gestione e manutenzione della discarica di Albano Laziale;

se sia a conoscenza delle violazioni delle direttive comunitarie espresse in premessa relative agli aspetti ambientali e di gestione dei rifiuti, in particolare per la Regione Lazio, e delle conseguenti sanzioni;

quali misure e provvedimenti di carattere strutturale siano stati messi in atto per assicurare il rispetto della normativa comunitaria in materia, che agli interroganti risulta oggi disattesa, e per garantire ai cittadini un ambiente di qualità in conformità con gli *standard* europei e di conseguenza rimuovere le condizioni che hanno comportato le procedure di infrazione europea, in particolare quelle associate alla gestione dei rifiuti, prevenendo altre possibili infrazioni nel prossimo futuro, al fine di evitare che i relativi costi gravino sui cittadini contribuenti.

(4-00417)

(24 giugno 2013)

RISPOSTA. - Per quanto concerne la qualità delle acque di falda relative alla discarica ubicata in via Ardeatina al chilometro 24.600 località Roncigliano, Albano laziale (Roma), l'ARPA Lazio, con nota del 10 gennaio 2014, ha comunicato gli esiti analitici risultanti dal monitoraggio realizzato nel settembre 2013 e il resoconto di un'attività di raccolta di tutti i risultati analitici dei monitoraggi dell'Agenzia medesima (dal 2008 al 2013), di Pontina ambiente (dal 2008 al 2012) e della ASL competente (2012), così come deciso nel corso della conferenza dei servizi del 16 maggio 2013, al fine di rappresentare adeguatamente la situazione di contaminazione nell'area e monitorarne l'evoluzione nel tempo.

Nuovi campionamenti delle acque sotterranee sono stati realizzati dall'ARPAL, ai sensi dell'autorizzazione integrata ambientale D.R. n. B3695 del 13 agosto 2009, nel marzo 2014 (4 punti di prelievo) e nel gennaio 2015, su tutta la rete piezometrica a servizio della discarica.

Nel corso delle conferenze dei servizi convocate dal Comune di Albano laziale (20 gennaio 2014, 15 gennaio 2015) l'ARPAL ha, inoltre, relazionato in merito ai sopralluoghi e alle attività di monitoraggio delle acque sotterranee svolte sul sito. In particolare, con nota del 28 marzo 2015, l'A-

genzia ha rappresentato la situazione di contaminazione aggiornata rispetto al campionamento dell'intera rete piezometrica realizzato a gennaio 2015 in cui si è rilevata una presenza costante di arsenico e fluoruri e la persistenza del parametro 1,2-dicloropropano nel piezometro di valle idrogeologico F1B.

La situazione di contaminazione è stata confermata anche dallo studio dell'IRSA del CNR nel documento "Indagini per la caratterizzazione del sito di Cecchina (Albano Laziale - Roma) sulla base dei dati idrogeologici, geochimici, microbiologici e di chimica ambientale", inviato all'ARPAL con nota del 25 febbraio 2015.

Alla luce di quanto complessivamente prodotto, ARPA Lazio ha evidenziato la necessità di inquadrare il procedimento all'interno del comma 3 dell'art. 242 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e procedere inoltre con l'esecuzione di interventi di messa in sicurezza per quanto riguarda gli inquinanti organici riscontrati durante i monitoraggi realizzati e di predisporre un piano di caratterizzazione del sedime impiantistico.

La società Pontina ambiente, con nota del 25 settembre 2015, ha comunicato l'intenzione di procedere alla messa in atto di misure al fine di ottemperare a quanto indicato nella nota dell'ARPA, tra cui l'implementazione di un sistema di messa in sicurezza in corrispondenza del piezometro F1B e la realizzazione di nuovi piezometri di monitoraggio delle acque sotterranee all'interno del sedime di discarica. ARPA Lazio ha verificato lo svolgimento delle attività relative agli interventi previsti dalla società con una serie di sopralluoghi svolti sul sito. Con le successive note del 2 e 10 maggio 2016, l'ARPA ha relazionato in merito ai sopralluoghi e al monitoraggio delle acque sotterranee di tutta la rete piezometrica realizzato nel marzo 2016, riportando quanto riscontrato in merito alla messa in sicurezza del sito rispetto a quanto dichiarato dalla società nelle precedenti note. Dai riscontri effettuati, al momento risulta attivo un sistema di emungimento sul piezometro F1B con impianto di trattamento e scarico delle acque emunte. Con recenti sopralluoghi si è verificato come la società non abbia ancora completato la realizzazione della rete piezometrica integrativa riportata nella propria nota dell'11 marzo 2016.

A seguito di una richiesta da parte del Corpo forestale dello Stato (stazione di Rocca di Papa), l'ARPAL ha realizzato ulteriori campionamenti sulle acque di falda nel mese di agosto e novembre 2016, e si è in attesa dei relativi risultati.

Con riferimento, invece, alla qualità dell'aria, risulta che nell'area non sono presenti stazioni fisse di monitoraggio. È stata, tuttavia, svolta dall'ARPAL, su richiesta del Comune di Albano laziale, una specifica campagna di monitoraggio nei mesi di aprile e maggio 2016 (i cui risultati sono consultabili sul sito *web* del Comune). In particolare, il monitoraggio è stato

effettuato per 3 diversi periodi, presso specifici siti ubicati nei comuni di Cecchina, Pavona e Albano laziale ed ha riguardato la valutazione delle concentrazioni in aria ambiente del materiale particolato PM10 e del benzene. Per tali inquinanti è stato, altresì, effettuato il confronto dei livelli di concentrazione rilevati nei 3 siti con quelli registrati nello stesso arco temporale in alcune stazioni della rete regionale di monitoraggio della qualità dell'aria localizzate nell'area urbana di Roma. In particolare, i valori di PM10 sono stati confrontati con le stazioni di monitoraggio di "corso Francia", "Cipro" e "villa Ada", mentre i valori di benzene con le stazioni di "corso Francia", "Fermi" e "villa Ada".

Secondo quanto comunicato dall'ARPA, le concentrazioni di PM10 rilevate nei 3 diversi periodi di monitoraggio nei siti individuati non evidenziano superamenti dei limiti giornalieri previsti dalla normativa vigente per la protezione della salute umana (50 nanogrammi al metro cubo, da non superare più di 35 volte per anno civile). I valori, inoltre, sono in linea con quelli rilevati nello stesso periodo dalle stazioni di monitoraggio ubicate nel comune di Roma. Anche per il benzene in tutti i siti si registrano valori medi del periodo di indagine largamente inferiori ai 50 nanogrammi al metro cubo, valore limite annuale stabilito dalla normativa vigente. Dal confronto delle misure di benzene, l'ARPA ha rilevato che la presenza di tale inquinante è più evidente nei punti di maggior traffico veicolare di Cecchina e Pavona. Per quanto riguarda il comune di Albano Laziale, limitatamente al periodo osservato, tutti i siti oggetto di monitoraggio mostrano concentrazioni simili.

Ad ogni modo, per quanto di competenza, il Ministero continua a svolgere la sua attività di monitoraggio e di sollecito nei confronti degli enti territoriali competenti, anche al fine di un eventuale coinvolgimento di altri soggetti istituzionali.

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

GALLETTI

(25 novembre 2016)

FILIPPIN. - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

la crisi che ha colpito la banca Popolare di Vicenza ha seriamente minato il tessuto sociale e imprenditoriale della provincia vicentina, con migliaia di risparmiatori, parte di questi anche dipendenti della banca stessa, che hanno visto le proprie azioni diminuire drasticamente di valore, da 62,50 euro fino al 2014 a 0,10 euro, prezzo stimato con un'eventuale entrata in borsa;

dopo la scoperta dei problemi finanziari della Popolare di Vicenza e dopo la diminuzione del valore delle azioni, si stima che circa 1.500 azionisti abbiano deciso di intentare una causa nei confronti degli ex vertici della banca e nei confronti di chi aveva la funzione di vigilante;

qualche giorno fa, il Tribunale delle imprese di Venezia, nella persona del giudice Anna Maria Marra, ha accolto il ricorso d'urgenza di un imprenditore che ha chiesto di dichiarare nullo il contratto di fido in relazione alla sottoscrizione dell'aumento di capitale correlato, che in gergo viene chiamato "finanziamento baciato puro";

di conseguenza, il giudice Marra ha ordinato di congelare il rimborso delle rate del prestito di 9,3 milioni di euro a fronte dell'acquisto di azioni il cui valore è stato praticamente azzerato;

tale ordinanza potrebbe avere ricadute anche su quanti hanno sottoscritto "finanziamenti baciati parziali", ovvero ditte o persone fisiche che hanno ricevuto azioni all'interno di un finanziamento per una quota stimata del 20-30 per cento sul valore del finanziamento;

come riportato dal "Giornale di Vicenza", la Consob ha rilevato nei confronti della banca Popolare di Vicenza delle violazioni della normativa europea Mifid in circa 58.000 casi, soprattutto con l'aumento di capitale avvenuto nel biennio 2013-2014;

come ha affermato il procuratore capo della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza, dottor Antonio Cappelleri, le denunce dovranno essere esaminate singolarmente, creando così uno straordinario carico di lavoro per il Tribunale di Vicenza;

al 30 giugno 2015, la Procura di Vicenza aveva 14.929 fascicoli pendenti, circa 1.650 per ciascuno degli 11 magistrati presenti, con la conseguenza di rendere impossibile una ragionevole durata nei processi;

nella Procura di Vicenza, rispetto alla pianta organica, si stima che manchi il 25 per cento dei pubblici ministeri e oltre il 20 per cento del personale amministrativo. Le difficoltà nella trattazione delle inchieste è causa anche dei ritardi, tanto che 1.055 delle 8.666 definizioni consistono in prescrizioni, pari al 12 per cento,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della situazione generale della giustizia penale in Veneto e degli effetti sul sistema giustizia della crisi della banca Popolare di Vicenza;

se non ritenga opportuno attivarsi, per quanto di competenza, al fine di rinforzare il Tribunale di Vicenza con nuovi giudici, ma soprattutto con nuovo personale amministrativo, la carenza del quale risulta essere uno dei maggiori e più urgenti problemi in provincia.

(4-06043)

(5 luglio 2016)

RISPOSTA. - Il profondo rinnovamento delle politiche del personale dell'amministrazione della giustizia ha costituito fondamentale obiettivo dell'azione di governo, sin dall'insediamento del Ministro, nella consapevolezza dell'importanza che assume l'apporto di adeguate risorse umane per il funzionamento degli uffici giudiziari e per il supporto alle innovazioni organizzative e tecnologiche necessarie alla modernizzazione dei servizi della giustizia. Nella prospettiva di ottimizzare le potenzialità offerte dalla riforma della giustizia, ormai avviata, si è perseguita un'azione di continua attenzione al personale amministrativo, muovendo innanzitutto dalla ricerca di strumenti di reclutamento di nuove risorse, senza trascurare il riconoscimento delle competenze maturate e la valorizzazione delle professionalità già presenti nell'amministrazione.

Il lavoro di questi anni, ispirato a tali finalità, ha consentito di raggiungere importanti risultati e di tracciare nuovi percorsi. Gli interventi adottati si sono articolati attraverso: a) misure straordinarie per il reclutamento di nuove risorse, avviate con il bando per mobilità volontaria per 1.031 posti, pubblicato il 18 febbraio 2015, e procedure di mobilità obbligatoria, promosse in attuazione dell'art. 1, comma 425, della legge di stabilità per il 2015 e dell'art 1, comma 771, della legge di stabilità per il 2016; b) l'avvio delle procedure di riqualificazione autorizzate dall'art. 21-*quater* del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, che consente il passaggio di area, con conseguente progressione professionale, a due fondamentali qualifiche dell'ordinamento professionale dell'amministrazione giudiziaria: cancellieri e ufficiali NEP; c) la sottoscrizione, nel novembre 2015, dell'accordo sul fondo unico di amministrazione, con il quale sono state finalmente redistribuite risorse pari a 90.496.445 euro relative agli anni 2013, 2014 e 2015, destinate a tutto il personale del Ministero e nel cui ambito è stato delineato, per la prima volta, per il personale dell'amministrazione giudiziaria un sistema graduale di introduzione di meccanismi premiali.

Relativamente all'incentivazione e alla valorizzazione del personale presente, i tempi sono finalmente maturi per avviare una nuova stagione di reclutamento e razionalizzazione delle risorse, combinando le azioni verso obiettivi di riqualificazione ed ottimizzazione dell'apporto professionale. Con le fondamentali misure introdotte dal decreto-legge 30 giugno 2016, n.

117, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 2016, n. 161, si è, infatti, conseguito il significativo risultato dell'acquisizione di nuove risorse per gli uffici giudiziari mediante procedure di assunzione, che apriranno al processo di ringiovanimento e al passaggio di competenze professionali nell'amministrazione giudiziaria, da molti anni atteso. Il decreto-legge autorizza il Ministero ad un vero e proprio programma di nuove assunzioni, articolato in più fasi: nell'immediato (il bando per il concorso è stato pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* il 22 novembre 2016), il reclutamento a tempo indeterminato di 1.000 nuove unità di personale amministrativo non dirigenziale, cui potranno aggiungersi ulteriori, ancor più significative, risorse una volta completate le procedure di mobilità obbligatoria, impiegando le residue unità destinate a queste ultime.

In tal modo, si raggiunge non soltanto il fondamentale obiettivo dell'avvio di nuove assunzioni, dopo anni di sostanziale stagnazione delle fonti di reclutamento concorsuale, ma si delinea un complessivo quadro di disposizioni legislative che consentirà all'amministrazione di avviare in modo maggiormente efficace alcuni degli interventi assolutamente fondamentali per migliorare la qualità dei servizi di giustizia cui i cittadini hanno diritto. La legge prevede, infatti, la possibilità di introdurre nuovi profili, anche tecnici, e di rimodulare e rivedere i profili professionali e i relativi contingenti esistenti.

Lo sviluppo delle tecnologie e la diffusione dell'informatizzazione nelle dinamiche processuali, accompagnato dalla crescente necessità di revisione dei moduli organizzativi e dei processi di lavoro, conduce necessariamente all'apertura di un percorso di riconsiderazione dei profili professionali esistenti, oltre che all'inserimento di nuove figure professionali attualmente non presenti nell'amministrazione della giustizia. Tale modifica apre anche la strada a percorsi di maggiore flessibilità nella mobilità interna di tutto il personale del Ministero, attuando in tal modo anche la *ratio* del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, complessivamente orientata dalla ricerca di fondamentali obiettivi di semplificazione strutturale, integrazione funzionale e massima efficienza operativa dell'amministrazione. La revisione dei profili professionali potrà, altresì, consentire, in una seconda fase, di aprire a nuovi percorsi e modalità di valutazione delle professionalità, assicurando una prospettiva di avanzamento professionale ad una platea più ampia rispetto a quella oggi coinvolta nelle procedure selettive di cui all'articolo 21-*quater* citato, avviando un ripensamento del sistema di valutazione e dei meccanismi di premialità.

In considerazione della necessità di dare compiuta attuazione al regolamento di riorganizzazione del Ministero, si dovrà poi procedere ad una revisione complessiva della pianta organica del personale amministrativo, anche in linea con la revisione dei profili professionali, che potrà consentire una distribuzione tra le varie figure professionali sia in sede centrale che sul territorio coerente e adeguata. Infine, tale complessivo ripensamento delle politiche di gestione non potrà essere disgiunto dalla prosecuzione del-

le procedure di contrattazione collettiva in materia di fondo unico di amministrazione, dando continuità al ciclo virtuoso che con la stipula dell'accordo del novembre 2015 si è avviato. Unitamente a ciò, nelle politiche del personale andranno introdotti criteri di razionalizzazione delle risorse al fine del recupero di quanto necessario per assicurare i nuovi modelli di formazione e i percorsi di riqualificazione del personale dell'amministrazione giudiziaria, anche per il tramite di interlocuzioni con le organizzazioni sindacali.

La prospettiva che le misure indicate concorrono a delineare consentirà senz'altro di destinare ulteriori risorse anche agli uffici giudiziari veneti. In particolare, allo stato, risulta che presso la Procura della Repubblica di Vicenza prestano servizio 40 unità di personale amministrativo, a fronte di una pianta organica costituita, secondo il decreto ministeriale 25 aprile 2013, da 48 risorse umane, compresa la posizione dirigenziale. L'indice di scopertura risulta, pertanto, pari al 16,67 per cento, inferiore alla media nazionale del 21,26 per cento ed alla media del distretto (19,69 per cento). Il computo dei presenti registra l'assetto conseguente alla prima fase di mobilità avviata, ed è destinato a giovare delle misure in atto.

Per fare fronte alle attuali criticità, peraltro, è possibile ricorrere all'applicazione distrettuale di personale da altri uffici del distretto, ai sensi dell'art. 4 del contratto collettivo nazionale del lavoro del 16 maggio 2001. L'istituto, regolato dall'art. 14 dell'accordo sulla mobilità interna del personale del 27 marzo 2007, resta tuttora il più efficace e rapido strumento di ridistribuzione delle unità lavorative esistenti nell'ambito del territorio ed è rimesso all'attribuzione degli organi di vertice distrettuale, presidente della Corte d'appello e procuratore generale, ciascuno per gli ambiti di rispettiva competenza.

Nella prospettiva di fornire adeguato sostegno agli uffici veneti, in attesa della definizione delle procedure di mobilità in corso, il 3 novembre 2016 il Ministro ha sottoscritto con il presidente della Regione Veneto, il presidente della Corte d'appello di Venezia e il procuratore generale della Repubblica di Venezia un protocollo d'intesa, per la temporanea assegnazione di personale della Regione Veneto agli uffici giudiziari del distretto. L'accordo nasce, da un lato, dalla considerazione del carattere particolare del territorio della regione, a forte connotazione imprenditoriale e commerciale, con evidenti ripercussioni in termini di investimenti, sviluppo economico e competitività; dall'altro, dal fatto che l'efficiente svolgimento dell'azione giudiziaria sul territorio regionale è indispensabile per garantire certezza alle attività economiche e contrattuali e fronteggiare fenomeni di infiltrazione della criminalità organizzata e di corruzione.

Le politiche sulla mobilità sono accompagnate da convergenti misure finalizzate anche all'adeguamento delle dotazioni organiche degli uffici. Per quanto riguarda il personale di magistratura, è stato recentemente elaborato lo schema di decreto ministeriale concernente la determinazione delle piante organiche degli uffici, giudicanti e requirenti, di primo grado, conse-

guente alla revisione delle circoscrizioni giudiziarie, e che recepisce le esigenze degli uffici secondo la loro dislocazione territoriale. La determinazione delle unità aggiuntive è stata effettuata sulla base di specifici parametri statistici (popolazione, flussi, *cluster* dimensionali) integrati da indicatori qualificativi della domanda di giustizia, quali il numero di imprese presenti sul territorio e la loro concentrazione per circondario, l'incidenza della criminalità organizzata, l'accessibilità del servizio per i cittadini.

Alla stregua di tali criteri, alla procura di Vicenza sono stati assegnati 2 posti di sostituto procuratore, in incremento della dotazione prevista. Lo schema di decreto è attualmente all'esame del Consiglio superiore della magistratura per il prescritto parere e, all'esito, il Ministero curerà con la necessaria tempestività gli ulteriori adempimenti, a cui seguiranno conformi iniziative anche con riferimento al personale amministrativo, che consentano alla riforma della geografia giudiziaria di dispiegare appieno i suoi effetti, raggiungendo il preordinato obiettivo del miglioramento del servizio giustizia.

Analogo impegno è riservato ad assicurare il numero delle unità di magistrati in servizio, agevolando anche il processo di ricambio generazionale. Allo stato, presso la procura di Vicenza prestano servizio 14 magistrati rispetto ad una dotazione di 16 unità complessive.

Come noto, la copertura delle vacanze è rimessa al Consiglio superiore della magistratura e può essere temporaneamente fronteggiata mediante provvedimenti di applicazione, di competenza del procuratore generale. Nell'ambito delle attribuzioni del Ministero, invece, per sostenere adeguatamente la giurisdizione sono attualmente in corso due procedure di selezione e reclutamento, rispettivamente, di 340 e 350 magistrati ordinari, che consentiranno, tra il gennaio 2017 e il gennaio 2018, l'entrata in servizio di 690 nuovi magistrati, anche grazie alla riduzione, operata con il decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197, del tirocinio formativo per i vincitori dei concorsi banditi negli anni 2014 e 2015. Il 20 ottobre 2016 è stato, inoltre, bandito un nuovo concorso per la copertura di ulteriori 360 posti e preme sottolineare che si procederà, con cadenza annuale, all'espletamento di procedure concorsuali per la selezione di 350 magistrati ordinari, come già avvenuto nell'ultimo triennio. Proprio al fine di stabilizzare la permanenza nelle sedi di assegnazione è stato, infine, previsto nel decreto-legge anche l'innalzamento da 3 a 4 anni del termine di legittimazione perché i magistrati possano partecipare alle procedure di trasferimento a domanda bandite dal Consiglio superiore della magistratura.

Il Ministro della giustizia

ORLANDO

(29 novembre 2016)

GIARRUSSO, CRIMI, BERTOROTTA, SANTANGELO, CAPPELLETTI, MORONESE, CASTALDI, LEZZI, DONNO, PAGLINI, PUGLIA. - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che, secondo quanto risulta agli interroganti:

si apprende da "la Repubblica", cronaca di Palermo, del 28 ottobre 2015, che il Comune di Priolo Gargallo (Siracusa) è stato al centro di un'importante indagine della Procura della Repubblica di Siracusa denominata "Qualunque" che ha portato alla contestazione di numerosi reati tra cui l'associazione a delinquere, la concussione, l'abuso d'ufficio, il voto di scambio elettorale, il falso ideologico e materiale, la truffa aggravata e la violenza privata a carico del sindaco di Priolo Gargallo Antonello Rizza, del presidente del Consiglio comunale in carica Beniamino Scarinci, di un ex assessore per le politiche sociali, di 5 dirigenti del Comune, di 3 imprenditori, di un consulente nominato dal Comune, di un ex segretario comunale e di altri soggetti, per un totale di 19 indagati;

tra le condotte contestate vi è quella di avere distratto fondi pubblici, per circa 2 milioni di euro, che sarebbero stati erogati illecitamente in cambio di voti;

considerato che:

l'indagine, avviata nel settembre 2012 dal commissariato di Priolo Gargallo, sarebbe scattata dopo una presunta concussione nei confronti di un funzionario del Consorzio universitario Megara Ibleo;

gli investigatori, successivamente, avrebbero scoperto altri illeciti nella gestione degli appalti del Comune, giungendo a configurare un complesso sistema di scambio tra elargizioni di contributi sociali e promesse di assunzioni da un lato e richiesta del voto dall'altro, tanto da aver portato, secondo la ricostruzione della Procura, alla formazione di un'organizzazione a delinquere complessa ed efficiente, finalizzata a consentire la sistematica commissione di condotte delittuose, quali, segnatamente, il voto di scambio, la concussione elettorale e l'abuso d'ufficio;

secondo l'accusa, sarebbero stati elargiti fondi pubblici, compreso il fondo di riserva, quali sussidi straordinari *una tantum* a favore di soggetti e relative famiglie, nonché nei confronti di persone non in possesso dei requisiti per beneficiarne, al fine di ottenere da loro un ingente numero di voti in occasione delle elezioni regionali dell'ottobre 2012, nonché nelle consultazioni amministrative del giugno 2013;

considerato infine che, secondo quanto riferito dalla stampa, l'inchiesta avrebbe subito una lunga interruzione di circa un anno a causa del trasferimento del pubblico ministero che la stava istruendo, mentre l'attesa udienza preliminare già fissata, a seguito della richiesta di rinvio a giudizio, per il 17 maggio 2016 sarebbe stata rinviata di ben 5 mesi per un mero vizio procedurale attinente ad una notifica,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;

se, nell'ambito delle proprie competenze, non intenda disporre un'ispezione presso il Tribunale di Siracusa al fine di verificare le ragioni di quanto accaduto, considerato che, a parere degli interroganti, è doveroso che una così importante inchiesta non si concluda con la prescrizione.

(4-05830)

(18 maggio 2016)

RISPOSTA. - Dall'istruttoria condotta dalla competente Direzione generale dei magistrati, sulla base degli elementi forniti dal procuratore della Repubblica di Siracusa, è emerso quanto segue.

Il procedimento penale n. 8956/2012 R.G.N.R., originariamente assegnato alla dottoressa Delia Boschetto, all'epoca sostituto procuratore in servizio presso l'ufficio, è stato aperto in data 2 ottobre 2012, sulla base della notizia di reato trasmessa dal commissariato di pubblica sicurezza di Priolo a carico di Antonello Rizza, sindaco di Priolo Gargallo, in relazione ad un episodio di concussione commesso ai danni del presidente del consorzio universitario "Megara Ibleo".

Dalla complessa ed articolata attività investigativa condotta dal locale commissariato, dalla squadra mobile e dalla Digos emergevano successivamente plurimi elementi di riscontro in ordine all'esistenza di un'organizzazione a delinquere articolata ed efficiente, tale da consentire la sistematica commissione di condotte delittuose finalizzate al voto di scambio ed all'abuso d'ufficio. Tra gli indagati, oltre al primo cittadino di Priolo Gargallo, come riportato dagli organi di stampa, comparivano il presidente del Consiglio comunale in carica, l'ex assessore per le politiche sociali, 5 dirigenti comunali, 3 imprenditori ed un consulente nominato dal Comune, oltre all'ex segretario comunale ed altri soggetti; in particolare, a carico degli indagati emergevano elementi che suffragavano le seguenti ipotesi di reato: corruzione, concussione, voto elettorale di scambio, falso ideologico e materiale, truffa aggravata e violenza privata; le indagini consentivano inoltre di

accertare che alcuni imprenditori ed un consulente del Comune ottenevano incarichi dall'ente pubblico in cambio di attribuzioni indebite ai dirigenti e funzionari comunali.

Nel giugno 2013 sono state formulate richieste di applicazione di misure cautelari, in parte accolte dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Siracusa. Il 22 marzo 2014 è stato emesso il primo avviso di concluse indagini dall'allora titolare del procedimento, dottoressa Delia Boschetto, e dal collega dottor Marco Bisogni.

Il 24 marzo 2014, il ruolo della dottoressa Boschetto, *medio tempore* trasferita ad altra sede, come il dottor Bisogni, ivi incluso il procedimento, è stato assegnato al sostituto procuratore, dottoressa Margherita Brianese. Il materiale investigativo è stato dunque nuovamente vagliato, sono stati individuati ulteriori indagati, sono state individuate nuove ipotesi di reato e sono state modificate alcune contestazioni iniziali, il tutto confluito nel secondo avviso di concluse indagini emesso in data 12 ottobre 2015.

In data 21 dicembre 2015 è stata depositata la richiesta di rinvio a giudizio. In ordine all'impianto accusatorio, all'esito delle indagini e, in particolare, a seguito delle numerose richieste difensive successive al decreto di concluse indagini del 12 ottobre 2015, la dottoressa Brianese ha riformulato i capi di imputazione, confluiti poi nella richiesta di rinvio a giudizio, in cui vengono contestati, a carico degli imputati, i reati di corruzione elettorale, falsità ideologica, abuso d'ufficio, violenza o minaccia per costringere a commettere un reato, di cui agli artt. 319, 319-*quater*, 479, 323 e 611 del codice penale, commessi fra l'ottobre 2011 ed il periodo luglio-agosto 2013.

L'udienza preliminare, fissata per l'11 maggio 2016, è stata rinviata all'11 ottobre 2016. Tale differimento, che è stato il primo del processo, è stato determinato dalla necessità di regolarizzare le notifiche ad alcune delle parti processuali, al fine di garantire la regolare instaurazione del contraddittorio e dall'esigenza di concentrare in un'unica udienza le discussioni di tutte le parti processuali, in modo tale da definire nella medesima data l'udienza preliminare. Da ultimo, il procuratore della Repubblica di Siracusa ha segnalato che, nel caso di specie, non si appalesa alcun rischio di prescrizione, tenuto conto dell'epoca di commissione dei fatti e dei relativi termini di prescrizione previsti dalla legge.

All'esito dell'istruttoria svolta la competente Direzione generale dei magistrati ha rilevato che la sostituzione del primo magistrato assegnatario del procedimento ed i tempi collegati rappresentano un evento fisiologico in occasione degli ordinari trasferimenti dei magistrati; in secondo luogo, che il differimento dell'udienza preliminare, in quanto necessario a garantire la regolarità del contraddittorio, rappresenta un atto dovuto, evidenziando, inoltre, che la gestione del processo e del calendario delle udienze sono rimaste all'esclusiva valutazione del giudice al fine di un'ordinata e ragionata

gestione dello stesso. Alla stregua di quanto rappresentato, non appaiono sussistere, allo stato, elementi che inducano a far emergere profili di responsabilità disciplinare in capo ai magistrati degli uffici interessati.

Preme comunque rassicurare che è in corso un ulteriore approfondimento istruttorio al fine di meglio lumeggiare l'*iter* procedimentale inerente alla fase delle indagini preliminari e delle attività ed ai tempi intercorsi fra l'iscrizione del fascicolo ed il deposito della richiesta di rinvio a giudizio.

Il Ministro della giustizia

ORLANDO

(29 novembre 2016)

GIROTTI, BERTOROTTA, CAPPELLETTI, PAGLINI, SANTANGELO, PUGLIA, MORONESE. - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* - Premesso che, per quanto risulta agli interroganti:

il 22 luglio 2016, la Cementeria di Monselice SpA ha depositato presso il settore Ambiente della Provincia di Padova la richiesta di effettuare un intervento di parziale sostituzione dei combustibili autorizzati per l'impianto di cottura del *clinker* (*pet coke* e carbone fossile) con combustibile solido secondario (CSS) "non rifiuto", con specifica comunicazione di modifica non sostanziale. L'impianto risulta attualmente autorizzato con provvedimento AIA (autorizzazione integrata ambientale) n. 223/IPPC/2013 del 13 settembre 2013, la cui validità e? estesa fino al 31 agosto 2021;

con il decreto ministeriale 14 febbraio 2013, n. 22, recante "Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di determinate tipologie di combustibili solidi secondari (CSS), ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni", e? stato contestualmente istituito un comitato di vigilanza e controllo quale organo per monitorare la produzione, le caratteristiche e l'utilizzo del CSS. Tra le proposte inserite nel primo rapporto annuale, il comitato sostiene che "Gli impianti che decidono di sostituire il combustibile convenzionale (carbone, *petcoke*, etc) con il CSS-combustibile devono essere sottoposti al riesame dell'AIA al fine di adeguare i limiti emissivi e le altre prescrizioni legate all'esercizio di tale combustibile";

l'ente responsabile ha autorizzato il cementificio alla sostituzione del combustibile, senza richiedere una rivisitazione dell'AIA o di procedere con una nuova VIA (valutazione impatto ambientale);

l'impianto insiste in territorio compreso all'interno del parco regionale dei Colli Euganei, noto per le sue peculiarità paesaggistiche e enogastronomiche;

nonostante il piano ambientale del parco, all'articolo 19, comma 1, lettera c), preveda che per le aziende insalubri esistenti, come nel caso della Cementeria di Monselice, la proponente stipuli un'apposita convenzione con l'ente parco e i Comuni interessati, qualora si vadano ad attuare modifiche non relative alla manutenzione, risulta agli interroganti che per il cementificio non sarebbe stata definita alcuna convenzione;

il cementificio insiste, dal punto di vista ambientale, in un'area già fortemente satura di inquinanti, anche per la presenza fino a pochi anni fa di altri 2 impianti simili in un raggio di pochi chilometri. Inoltre, l'impianto si trova a poche decine di metri dal centro storico di Monselice (Padova), in pieno centro abitato, e soprattutto a ridosso di 2 scuole elementari, 2 scuole materne, una scuola media e un liceo;

considerato infine che per quanto risulta agli interroganti attualmente, nonostante la critica ubicazione, l'impianto di Monselice per diverse tipologie di inquinanti gode di limiti di emissioni molto più permissivi di quelli destinati a un inceneritore. Ad esempio, ad una linea del vicino termovalorizzatore di Camin (Padova) è imposto un limite d'emissione giornaliera di 80 milligrammi su normal metro cubo di ossidi di azoto per un totale di massimo 240 milligrammi dell'intero impianto, mentre al cementificio è imposto un limite di emissione giornaliera di 700 milligrammi su normal metro cubo per lo stesso inquinante,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto e quali azioni di competenza intenda intraprendere, al fine di verificare il rispetto delle procedure indicate dalle normative vigenti, che disciplinano la tutela e la salvaguardia dell'ambiente e della salute umana.

(4-06594)

(2 novembre 2016)

RISPOSTA. - Con riferimento all'interrogazione concernente l'utilizzo del combustibile *pet-coke* da parte della Cementeria di Monselice SpA si rappresenta quanto segue.

In via preliminare, la legge attribuisce specifica competenza in materia alla Regione o al soggetto da essa delegata, la Provincia di Padova nel caso specifico. Il relativo procedimento di rilascio dell'autorizzazione prevede il coinvolgimento di una pluralità di soggetti, anche nell'ambito di

una specifica conferenza dei servizi. Al riguardo si evidenzia che tra questi soggetti non figura questo Ministero, che non ha dunque facoltà di intervenire nello specifico procedimento, né di sindacare l'operato dell'autorità competente.

Si segnala, inoltre, che il *pet-coke* è un combustibile ammesso dalla legge. La normativa vigente, tuttavia, prevede che nel corso dell'istruttoria l'autorità competente effettui le dovute analisi sulle prestazioni (e in particolare sui livelli di emissione di inquinanti) che l'installazione deve garantire, a prescindere dal tipo di combustibile impiegato, prestazioni che devono di norma conformarsi ai "livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili" (BAT-AEL) specificamente fissati per i cementifici dal documento comunitario "Conclusioni sulle BAT" del marzo 2013.

Dell'attività istruttoria sono comunque interessate anche altre amministrazioni, pertanto, qualora dovessero pervenire ulteriori elementi, si provvederà a fornire un aggiornamento. Per quanto di competenza, questo Ministero continuerà a svolgere un'attività di monitoraggio, nonché a tenersi informato anche attraverso gli altri enti istituzionali competenti.

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

GALLETTI

(25 novembre 2016)

LUMIA. - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che, per quanto risulta all'interrogante:

lo schema di decreto di modifica delle piante organiche elaborato dal Ministero della giustizia prevede una riduzione da 49 a 47 del numero dei giudici del tribunale di Messina, una riduzione da 18 a 17 del numero dei giudici del tribunale di Patti, una riduzione di una unità degli organici di ciascuna delle procure del distretto, vale a dire Messina, Patti e Barcellona Pozzo di Gotto;

la Corte di appello di Messina è impegnata da tempo ad offrire un servizio di giustizia sempre più di qualità. Negli ultimi anni, nonostante siano stati in carenza di organico, gli uffici giudiziari della provincia di Messina sono riusciti a fare il proprio dovere con efficienza. Rimangono in piedi degli arretrati, che solo con un completamento dell'organico e semmai con suo potenziamento potrebbero essere smaltiti. È questa la soluzione necessaria per affrontare quelle sfide che devono saper mettere insieme la lotta alla criminalità diffusa con quella mafiosa, che in questo distretto ha ottenuto ottimi risultati, come più volte è stato dimostrato dalle inchieste della Com-

missione parlamentare antimafia e dalla stessa attività giudiziaria svolta nel territorio,

oggi questa sfida si è alzata di livello alla luce di quanto emerso a seguito dell'attentato al presidente del parco dei Nebrodi, Giuseppe Antoci. Viene a galla una realtà in cui affari e collusioni mettono a rischio milioni e milioni di euro di investimenti finanziati con risorse pubbliche e in cui vengono coinvolti non solo pericolosissimi *boss* mafiosi, ma anche alcuni "colletti bianchi" abili a truffare e depredare risorse e opportunità di futuro lavorativo per i giovani e per il territorio;

le procure di Barcellona Pozzo di Gotto, Patti e Messina stanno svolgendo un lavoro prezioso e sottoposto a notevoli rischi, anche nella lotta ai reati contro la pubblica amministrazione. Risulta, peraltro, che i settori della giustizia civile stanno svolgendo un'attività altrettanto preziosa, come è testimoniato da un documento inviato al Ministero e che trova concordi gli operatori della Corte d'appello di Messina,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda rivedere lo schema di decreto delle piante organiche alla luce delle criticità sollevate, e quindi mantenendo o, ancora meglio, aumentando il numero dei giudici in forza ai tribunali di Messina, Barcellona Pozzo di Gotto e Patti, al fine di garantire un più efficace servizio di giustizia ai cittadini e migliorare l'azione repressiva contro le mafie in un territorio impegnato contro la criminalità organizzata e a favore della tutela dei diritti dei cittadini.

(4-06437)

(4 ottobre 2016)

RISPOSTA. - Come noto, il Ministero ha ormai consolidato il processo di adeguamento della geografia giudiziaria conseguente al riordino complessivo degli uffici di primo grado, disposto con l'adozione dei decreti legislativi n. 155 e n. 156 del 2012, e successive modificazioni.

La revisione dei tribunali ordinari ha costituito una delle più rilevanti riforme strutturali degli ultimi anni, comportando un significativo incremento di efficienza del sistema giudiziario attraverso il recupero di economie di scala e, soprattutto, il miglioramento dei tempi e della qualità delle decisioni giudiziarie in virtù della promozione del principio di specializzazione. La riforma ha, certamente, avviato un significativo processo di risparmio di spesa, in corso di progressiva implementazione e verifica, così come sono oggetto di continuo monitoraggio gli effetti degli interventi attuati, anche al fine di individuare possibili rimedi correttivi alle criticità evidenziate nella fase attuativa.

In considerazione della stabilizzazione degli effetti della prima fase del processo di razionalizzazione delle circoscrizioni giudiziarie, il Ministero ha avviato il percorso finalizzato anche al coerente adeguamento delle dotazioni organiche degli uffici. In questa prospettiva, è stato istituito presso il gabinetto del Ministro un tavolo tecnico di coordinamento che ha elaborato lo schema di decreto ministeriale concernente la determinazione delle piante organiche degli uffici, giudicanti e requirenti, di primo grado, conseguente alla revisione delle circoscrizioni giudiziarie, e che recepisce le esigenze degli uffici secondo la loro dislocazione territoriale.

La determinazione delle unità assegnate è stata effettuata sulla base di specifici parametri statistici (popolazione, flussi, *cluster* dimensionali) integrati da indicatori qualificativi della domanda di giustizia, quali il numero di imprese presenti sul territorio e la loro concentrazione per circondario, l'incidenza della criminalità organizzata, l'accessibilità del servizio per i cittadini. Oltre a tali criteri, lo studio della commissione ha considerato la specificità territoriale del bacino di utenza, nonché la misura dell'impatto del riassetto degli uffici sulle esigenze di contrasto dei fenomeni criminali come connotati nei singoli territori di riferimento, nella ricerca di un bilanciamento tra i vari interessi coinvolti che consenta di individuare le soluzioni più adatte a migliorare l'efficienza della giustizia al servizio del cittadino. In particolare, occorre evidenziare che per l'elaborazione della proposta sono stati considerati e ponderati non solo i valori medi nazionali rilevati con riferimento al dato statistico-giudiziario, ma anche una serie di fattori, non immediatamente "ponderabili", che, pur non manifestando un'immediata e visibile incidenza sui flussi di lavoro, determinano rilevanti ricadute sul piano organizzativo e gestionale.

Alla stregua di tali criteri, complessivamente valutati, è stata proposta una rideterminazione delle dotazioni organiche del distretto di Messina in diminuzione rispetto all'attuale previsione che ha, peraltro, tenuto conto dell'integrale assegnazione agli uffici accorpanti delle risorse organiche del personale di magistratura precedentemente attribuite alle sedi soppresse. Lo schema di decreto è stato trasmesso, in data 19 luglio 2016, al Consiglio superiore della magistratura per il prescritto parere, ai sensi dell'art. 10, comma 2, della legge n. 195 del 1958.

All'esito delle determinazioni del Consiglio, rese nella seduta di *plenum* del 23 novembre 2016, e tenuto conto del contributo offerto alla complessiva riflessione, ulteriori valutazioni potranno essere sottoposte all'esame del tavolo tecnico, anche in riferimento alle peculiari esigenze del Tribunale e della Procura della Repubblica delle sedi di Barcellona Pozzo di Gotto, Messina e Patti.

Il contenuto tecnico del decreto di determinazione delle piante organiche del personale di magistratura che prenderà progressivamente forma potrà, pertanto, essere ancora delineato e più ampiamente discusso, soprattutto in riferimento a specifiche realtà territoriali.

Il Ministro della giustizia

ORLANDO

(29 novembre 2016)

MANCONI. - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che, per quanto risulta all'interrogante:

l'avvocato Fabio Anselmo di Ferrara dall'inizio del 2010 è il difensore di Lucia Uva quale persona offesa e parte civile nel procedimento relativi alla morte di suo fratello Giuseppe pendente a Varese;

il fascicolo per la morte di Giuseppe Uva fino al marzo 2014 era assegnato al pm dottor Agostino Abate, il quale è ad oggi sottoposto a procedimenti disciplinari per la gestione del medesimo procedimento Uva con l'addebito, fra gli altri, di aver eluso le norme nazionali ed europee (art. 2 della Carta europea dei diritti dell'uomo) che impongono indagini tempestive, effettive e trasparenti in tutti i casi in cui la morte di una persona possa essere correlata all'uso della forza pubblica;

la sorella Lucia Uva aveva sollecitato gli organi competenti per l'azione disciplinare a valutare la condotta del dottor Abate, anche con riferimento ad alcune condotte tenute da quest'ultimo nei confronti dell'avvocato Anselmo (ad esempio l'attribuzione all'avvocato, in assenza di quest'ultimo e nel corso di assunzione di informazioni testimoniali, di condotte scorrette nell'esercizio del mandato professionale, quali l'asserita mancata consegna ai consulenti tecnici di tutto il materiale di indagine, ovvero l'asserito uso strumentale mediatico delle consulenze tecniche)

l'avvocato Anselmo all'inizio del novembre 2012 aveva assunto, sul territorio di Varese, anche il mandato professionale da parte di due imprenditori ivi residenti, i fratelli Sandro e Antonello Polita, i quali erano indagati in una complessa indagine condotta dal medesimo dottor Abate;

i due fratelli Polita, con l'assistenza di un precedente difensore, avevano depositato avanti la Procura di Brescia un esposto nei confronti del dottor Abate per fatti compiuti da quest'ultimo in occasione dell'indagine nei loro confronti;

nello svolgimento dell'incarico conferitogli dai signori Polita, l'avvocato Anselmo il 21 novembre 2012 ha sostenuto la discussione davanti al gip di Brescia per l'opposizione all'archiviazione in uno dei due procedimenti (per abuso d'ufficio e altri reati) proprio nei confronti del dottor Abate;

per tale attività, nonché per la redazione di un'opposizione alla richiesta di archiviazione sempre nei confronti del dottor Abate a Brescia, e per lo studio di altri procedimenti, l'avvocato Anselmo ha emesso nei confronti dei sigg.ri Polita una fattura di 15.000 euro, fattura che in data 20 novembre 2012 è stata pagata, con detta causale, da una società del gruppo Polita (composta dal padre, un figlio e la moglie di uno dei fratelli);

il successivo 17 dicembre 2012 l'avvocato Anselmo ha rinunciato ai mandati nei confronti dei fratelli Polita;

il 7 gennaio 2013 il dottor Abate ha emesso un decreto di sequestro nei confronti dell'avvocato Fabio Anselmo avente ad oggetto la medesima fattura per lo svolgimento dell'attività nei confronti dei Polita, indagando il legale per l'emissione di fatture soggettivamente inesistenti;

l'avvocato Anselmo all'atto del sequestro, oltre alla radicale infondatezza della notizia di reato, ha evidenziato, verbalizzandola, quella che egli ha percepito come una situazione di scarsa imparzialità del pubblico ministero, dal momento che quest'ultimo lo aveva indagato sul rapporto professionale con un suo cliente nello svolgimento di un incarico che vedeva lo stesso magistrato come controparte del suo assistito;

rimasto silente il fascicolo, in data 12 giugno 2014, il pm dottor Abate ha notificato all'avvocato Anselmo l'avviso di conclusione delle indagini preliminari, avviso di cui è stata data pubblicità anche dalla stampa locale di Varese ancor prima della notifica all'avvocato;

l'interrogante ritiene discutibile da un punto di vista deontologico che il dottor Abate mantenga la titolarità di un fascicolo nato da un procedimento in cui era parte in causa e che vede nel registro degli indagati il legale della parte avversa e che il dottor Abate avrebbe dovuto valutare la sussistenza di un dovere di astensione nei confronti di una persona verso cui, anche alla luce della lunga vicenda processuale relativa al caso Uva, potrebbe avere fondati e concreti motivi di animosità personale,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto descritto e se non ritenga opportuno attivare i propri poteri ispettivi al fine di verificare le procedure seguite negli uffici.

(4-02352)

(18 giugno 2014)

RISPOSTA. - La vicenda processuale relativa alla morte di Giuseppe Uva, avvenuta il 14 giugno 2008, è da tempo seguita con particolare attenzione dagli uffici di questo Ministero ed ha formato oggetto di più atti di sindacato ispettivo, ad alcuni dei quali è stata già fornita risposta. Com'è noto, sia il Ministro della giustizia che la Procura generale presso la Corte di cassazione hanno promosso azione disciplinare nei confronti del dottor Agostino Abate, titolare del procedimento penale relativo al decesso di Giuseppe Uva, in relazione a molteplici profili di incolpazione concernenti le complessive modalità di conduzione delle indagini nell'ambito del procedimento.

Ciò premesso, l'interrogante, dopo aver rilevato che l'avvocato Fabio Anselmo di Ferrara dall'anno 2010 era stato il difensore di Lucia Uva, persona offesa e parte civile nel procedimento relativo alla morte del fratello Giuseppe, evidenzia che, nel contesto delle doglianze formulate da Lucia Uva in relazione a condotte del dottor Abate suscettibili di rilievo disciplinare, era stato chiesto agli organi di competenza di vagliare anche i comportamenti tenuti dal magistrato nei confronti dell'avvocato Anselmo. In particolare, assume che, dal novembre 2012, l'avvocato Anselmo aveva assunto anche il mandato difensivo da parte dei fratelli Polita, indagati nell'ambito di un procedimento assegnato al medesimo dottor Abate, nei cui confronti gli stessi presentavano una denuncia penale per presunti illeciti commessi dal magistrato nello svolgimento delle indagini. Per il procedimento penale così instaurato dinanzi alla Procura della Repubblica di Brescia, competente *ex art. 11* del codice di procedura penale, veniva avanzata richiesta di archiviazione; avverso detta richiesta, i denunciati proponevano opposizione e l'avvocato Anselmo, in data 21 novembre 2012, sosteneva la discussione nel corso della camera di consiglio fissata dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia. In conseguenza di tale attività professionale e per la redazione di altra opposizione alla richiesta di archiviazione, l'avvocato Anselmo emetteva una fattura di 15.000 euro a carico dei fratelli Polita, pagata in data 20 novembre 2012, da una società riconducibile ai fratelli.

Prosegue l'interrogante evidenziando che, il 17 dicembre 2012, l'avvocato Anselmo rinunciava ai mandati conferiti dai fratelli Polita e in data 7 gennaio 2013 il dottor Abate emetteva un decreto di sequestro, a seguito del quale veniva acquisita agli atti la fattura emessa dal difensore e successivamente quest'ultimo veniva indagato per il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti. Per tale indagine, poi, il dottor Abate emetteva un avviso di conclusione indagini in data 12 giugno 2014.

Su tali premesse, l'interrogante rileva come detta condotta denoti l'inopportunità della mancata astensione del dottor Abate dalla trattazione di un procedimento nel quale era stata acquisita una fattura legata all'attività

professionale del legale, esercitata proprio nei confronti del medesimo pubblico ministero precedente e chiede, dunque, al Ministro di attivare i poteri ispettivi di propria competenza.

Orbene, dall'istruttoria condotta dalla competente Direzione generale dei magistrati, sulla base degli elementi forniti dal procuratore generale della Corte d'appello di Milano, è emerso quanto segue.

Il sequestro della fattura emessa dall'avvocato Anselmo era stato disposto dalla Procura della Repubblica di Varese nell'ambito del procedimento penale n. 3888/2010 R.G.N.R., iscritto a carico dei fratelli Polita e di altri indagati, in relazione all'ipotizzata associazione finalizzata alla commissione di reati di bancarotta, truffe, falsi ed emissione di fatture per operazioni inesistenti. Il sequestro era stato effettuato a seguito di una perquisizione eseguita dalla Guardia di finanza, delegata alle indagini, presso la sede della Barbana srl e la fattura non era attinente alla medesima società. Il provvedimento di sequestro della fattura veniva successivamente fatto oggetto di ricorso presso il Tribunale del riesame di Varese, che lo confermava, e successivamente di ricorso per Cassazione, ove veniva ulteriormente confermato. Il procuratore generale precisava, inoltre, che la richiesta, avanzata dalla difesa Polita, di trasmissione degli atti ad altra Procura, *ex art. 54-quater* del codice di procedura penale, veniva rigettata dalla Procura generale della Corte di cassazione, che confermava la competenza territoriale della Procura di Varese.

Rispetto, poi, alla questione della mancata astensione dalla trattazione del procedimento n. 3888/2010, il procuratore generale di Milano evidenziava che il dottor Abate non aveva inteso esercitare la facoltà riconosciuta dall'art. 52 del codice di procedura penale. D'altro canto, dagli atti trasmessi, si rilevava che il procedimento n. 3888/2010 era stato co-assegnato anche ad altro pubblico ministero della Procura di Varese, dottoressa Sabrina Ditaranto.

All'esito dell'istruttoria, la competente articolazione ministeriale non ha ravvisato profili di rilevanza disciplinare a carico del dottor Agostino Abate, in quanto, come rilevabile dagli atti acquisiti, è risultato che il sequestro contestato era stato eseguito nell'ambito di una più complessa indagine riguardante terzi, e nella sede di una società ricollegabile al gruppo Polita. Ha evidenziato, inoltre, che la denuncia effettuata dalle parti nei confronti del pubblico ministero precedente non è circostanza che comporta un obbligo di astensione *sic et simpliciter* posto che, a mente del disposto di cui all'art. 52 del codice di procedura penale "il magistrato del pubblico ministero ha la facoltà di astenersi quando esistono gravi ragioni di convenienza". Di conseguenza, è risultato che il dottor Abate non abbia ritenuto di esercitare una facoltà riconosciutagli dalla legge, rispetto alla quale la ricorrenza delle gravi ragioni di convenienza è rimessa alla valutazione del pubblico ministero, a differenza di quanto previsto per l'organo giudicante che ha, in-

vece, l'obbligo di astenersi laddove ricorrano le ragioni individuate dall'art. 36 del codice.

La Direzione generale dei magistrati ha, inoltre, rilevato, come desumibile dagli atti acquisiti, che l'intervenuta co-assegnazione ad altro pubblico ministero del medesimo procedimento ha comportato il vaglio congiunto degli atti conclusivi, scevro, pertanto, da condizionamenti.

Risulta, altresì, che il procedimento n. 23448/2011 R.G.N.R., instaurato nei confronti del dottor Abate, a seguito della denuncia proposta dai Polita, patrocinati dall'avvocato Anselmo, è stato archiviato dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia in data 26 novembre 2012.

Alle medesime conclusioni sul caso è pervenuto l'Ispettorato generale, che ha condotto autonoma istruttoria. Tale articolazione ministeriale, al pari della Direzione generale dei magistrati, ha infatti rilevato che sul dottor Agostino Abate, quale rappresentante dell'ufficio del pubblico ministero, non gravava il dovere di astensione posto che la difesa tecnica svolta dall'avvocato Anselmo nei confronti di persone che avevano presentato un esposto contro il magistrato procedente, non è circostanza sufficiente, da sola, ad integrare i presupposti dell'astensione nel procedimento iscritto nei confronti del professionista. Né, ha osservato l'Ispettorato generale, possono essere rilevati elementi che depongono per la sussistenza dell'opportunità di astensione dal contenuto delle accuse proposte contro il magistrato o dalla notizia di reato iscritta nei confronti del professionista.

Infatti, quanto al procedimento iscritto nei confronti, del dottor Abate, all'esito delle indagini preliminari è stata rilevata l'infondatezza delle accuse mosse dai fratelli Polita, i quali non avevano indicato alcun elemento da cui evincere la volontà del magistrato di recare loro un pregiudizio attraverso l'uso distorto o comunque improprio delle funzioni svolte, né avevano segnalato, e comunque non risultava altrimenti, alcuna violazione di legge riconducibile alla sua condotta.

In ordine alla concretezza della notizia di reato relativa all'avvocato Anselmo ed iscritta nel procedimento inizialmente gestito dal dottor Abate e poi co-assegnato anche ad altro magistrato, si evidenzia che dai dati disponibili la notizia stessa non è stata ritenuta né strumentale né atto di ritorsione nei confronti dell'avvocato Anselmo. Come detto, risulta che la notizia di reato è stata acquisita e riferita dalla Guardia di finanza ed il provvedimento di sequestro emesso dal pubblico ministero è stato confermato prima Tribunale del riesame di Varese poi dalla Corte di cassazione.

L'articolata istruttoria condotta dalle competenti articolazioni ministeriali in uno alle argomentate e concordi conclusioni non hanno, pertanto, configurato i presupposti necessari per l'esercizio, nel caso concreto, dell'azione disciplinare.

Il Ministro della giustizia

ORLANDO

(29 novembre 2016)

MARTELLI, AIROLA, CATALFO, ENDRIZZI, GAMBARO, ROMANI Maurizio, FUCKSIA, PEPE, GIARRUSSO, DE PIN, BOCCHINO, PUGLIA, PAGLINI, DE PIETRO, FATTORI, NUGNES, BIGNAMI, MONTEVECCHI, CASTALDI, VACCIANO, SANTANGELO, SERRA, DONNO, BATTISTA, ORELLANA, MUSSINI, SCIBONA, BULGARRELLI, CAMPANELLA. - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute.* - Premesso che:

in data 12 ottobre 2012 è stato depositato, presso l'ufficio VIA SIRA (Valutazione d'impatto ambientale - Sistema informativo regionale ambientale) della provincia di Novara dalla ditta Ederambiente s.c., un progetto per "discarica per rifiuti non pericolosi monodedicata a materiali da costruzione contenenti amianto", da realizzarsi a Barengo (Novara);

la pubblicazione sul BUR Piemonte è avvenuta in data 15 novembre 2012 e la trasmissione dei documenti agli uffici comunali risale al 5 dicembre 2012 (come da delibera di Giunta), cioè oltre i 45 giorni previsti per la presentazione di osservazioni da parte dei soggetti interessati;

il progetto prevede lo sbancamento di una collina (classificata come area di pregio naturalistico) con ablazione completa del soprassuolo boschivo;

a giudizio degli interroganti la situazione descritta è emblematica dello stato attuale dello smaltimento dei materiali contenenti amianto (MCA) su tutto il territorio nazionale, cioè inserita in un contesto di piani regionali difformi (quando sussistono) ed affidata all'estemporanea realizzazione di siti dalla collocazione spesso discutibile;

nel piano amianto della Regione Piemonte si legge "si evidenzia, in particolare (...) l'esigenza di affrontare gli aspetti, molteplici e complessi, connessi al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti contenenti amianto, quali, ad esempio, lo smaltimento di quantitativi limitati che coinvolgono singoli cittadini e la scarsità di idonee discariche. Si tenga presente che la

giusta previsione di rimuovere l'amianto, e quindi di eliminare il rischio, deve essere accompagnata da un'adeguata e concreta strategia di gestione dell'amianto come rifiuto", sottolineando il fatto che sia necessaria una concreta strategia di gestione dell'amianto, nonché il fatto che vi sia scarsità di idonee discariche;

si legge altresì: "Si evidenziano ancora due aspetti fondamentali per il conseguimento di risultati positivi e condivisi: la necessità di una forte sinergia fra i vari Enti e Servizi coinvolti nelle specifiche problematiche e strategie operative previste dal Piano regionale (Regione, ASL, Ospedali, ARPA, INAIL, Forze sociali, Associazioni, ecc.), il coinvolgimento della popolazione piemontese, a partire da quella presente nelle aree critiche, attraverso specifiche azioni informative e di confronto": si sottolinea così la necessità di confronto e coinvolgimento della popolazione;

considerato che:

il problema della difficoltà di collocamento di questa tipologia di rifiuti è stato ulteriormente accentuato dall'entrata in vigore della nuova normativa sulle discariche di cui al decreto legislativo n. 36 del 2003, che non permette più lo smaltimento delle lastre di eternit nelle discariche per rifiuti inerti, ma solamente in vasche dedicate nell'ambito di discariche per rifiuti non pericolosi o pericolosi, che ha ridotto il numero di discariche autorizzate al ricevimento di materiali da costruzione contenenti amianto (CER 170605) da 7 del 2004 alle attuali 3;

in Italia, secondo le stime di Cnr e Ispesl, ci sono ancora 32 milioni di tonnellate di amianto sparse sul territorio nazionale, ma si è lontani dall'avere dati certi e dettagliati su quanto ancora se ne nasconda all'interno di siti industriali, edifici pubblici o privati, cave, reti idriche, eccetera;

sommando le informazioni, seppur parziali, fornite dalle Regioni, ad oggi in Italia: ci sono 29.528 edifici pubblici (di cui oltre 12.000 in Piemonte) e 45.999 edifici privati censiti con presenza di amianto in forma friabile o compatta; il totale dei metri quadrati di strutture in cemento amianto, stando ai dati relativi alle sole 11 regioni che li hanno inviati (Lazio, Umbria, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Abruzzo, Molise, Sardegna, Toscana, Basilicata, Piemonte e Liguria), è di oltre 100 milioni, di cui l'81 per cento deriva dai censimenti fatti nella sola Lombardia; a questi si aggiungono 650.000 metri cubi circa di amianto friabile o compatto di altro tipo censiti in Basilicata, Abruzzo e Liguria; in 3 regioni la contaminazione da amianto riguarda anche le aree di cava, in particolare ne sono state individuate 10 in Toscana, 20 in Emilia-Romagna e 31 in Piemonte, di cui 3 in attività;

la scarsità di siti idonei allo smaltimento di tale enorme massa di materiali, unitamente alla più che comprensibile opposizione delle comunità

locali al consumo e distruzione di suolo per la realizzazione di discariche per MCA, portano ad un'eccessiva lentezza nella rimozione dei materiali;

si stanno rapidamente affermando nuove tecnologie alternative al conferimento in discarica, quali l'inertizzazione termica: il primo gruppo di tecnologie è costituito da quelle finalizzate a rendere innocuo l'amianto inglobandolo in una matrice vetrosa (ad esempio Isotherm), varianti dell'unico impianto industriale in funzione in Europa (Inertam in Francia). Il secondo gruppo è rappresentato da trattamenti a base termica basati sulla "cottura" ovvero su riscaldamento dei manufatti mediante l'utilizzo di forni. Questi ultimi sono i più avanzati nell'*iter* di autorizzazione e (in particolare tre proposte Aspireco, Nial Nizzoli, Kry As sono arrivate fino alla fase autorizzativa), secondo i proponenti, il risultato del trattamento di "cottura" sono silicati recuperabili in altre filiere industriali; questi trattamenti sono anche stati inclusi nel quaderno del Ministero della salute presentato in occasione della conferenza governativa amianto di fine novembre 2012;

secondo uno studio del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in Italia ci sono di 2.990 miniere dismesse; in Germania e in Austria da decenni si utilizzano le vecchie miniere di sale abbandonate per deporvi i rifiuti d'amianto, compresi quelli importati dall'Italia,

si chiede di sapere:

se si intenda acquisire gli atti con i quali la Provincia di Novara ha impedito al comitato "No Amianto a Barengo" anche di partecipare alla conferenza di servizi indetta per il 23 maggio 2013, ed eventualmente verificarne la regolarità;

se non si ritenga di stabilire una moratoria nell'autorizzazione di nuovi siti di conferimento dei MCA;

se non si ritenga di approfondire (anche alla luce degli ultimi studi effettuati, recepiti in documenti, e specificamente il quaderno del Ministero della salute) la sperimentazione e l'eventuale implementazione di processi di inertizzazione che, a fronte di un ipotizzato maggior dispendio energetico, assicurano una stabilizzazione del materiale e non sacrificano terreno vergine approvando, come soluzione provvisoria, quella dell'utilizzo di miniere dismesse per il conferimento di MCA.

(4-00241)

(23 maggio 2013)

RISPOSTA. - Preliminarmente, in merito alla richiesta di acquisire gli atti con i quali la Provincia di Novara ha impedito al comitato "No amianto a Barengo" di partecipare alla conferenza dei servizi indetta per il 23 maggio 2013, si evidenzia che la legge n. 241 del 1990 sul procedimento amministrativo, al capo V (art. 22 e seguenti) definisce i principi, l'ambito d'applicazione e le modalità di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi da parte di tutti i soggetti interessati.

Per quanto concerne, invece, lo sviluppo delle tecniche mirate all'inertizzazione dell'amianto, ed alternative al ricorso al conferimento in discarica per amianto, si fa presente che il decreto del Ministro n. 248 del 2004, recante "Regolamento relativo alla determinazione e disciplina delle attività di recupero dei prodotti e beni di amianto e contenenti amianto", ha introdotto ulteriori possibilità di recupero di tali rifiuti definendo i trattamenti e i processi che conducono alla totale trasformazione cristallo-chimica dell'amianto (principalmente pirolisi, carbonatazione). Tali trattamenti, se adeguatamente realizzati, permettono di evitare il conferimento in discarica e il riutilizzo del prodotto trattato.

In particolare è possibile: 1) lo sviluppo delle tecniche di inertizzazione a costi sostenibili, incentivando i trattamenti che modificano completamente la struttura cristallo-chimica dell'amianto, e che quindi ne annullano la pericolosità; 2) lo sviluppo delle tecniche di analisi, protezione e bonifica delle fibrille (microfibre); 3) lo sviluppo delle tecniche analitiche di laboratorio per l'analisi dei campioni di suolo potenzialmente contaminati da amianto nonché per l'individuazione dei limiti ammissibili nei suoli e nelle acque con particolare riferimento agli impianti di distribuzione dell'acqua potabile; 4) la predisposizione di linee guida tecniche per la valutazione dello stato di conservazione dei materiali in opera.

Al riguardo si osserva che in questi anni la ricerca per il trattamento o l'inertizzazione dell'amianto sta facendo progressi, tuttavia i costi per tali soluzioni alternative non sono ancora competitivi rispetto allo smaltimento tradizionale.

Ad ogni modo, sulla scorta delle informazioni contenute nella "mappatura amianto", è attualmente possibile effettuare l'identificazione dei siti a maggior rischio. È inoltre incoraggiato l'uso delle migliori pratiche, utilizzando, ad esempio, materiale statistico già disponibile, ed eseguendo l'analisi spettrale delle immagini acquisite da aereo e da satellite, per incrociarle con i rilievi di controverifica *in situ* affidati alle ARPA o ad altri enti competenti. L'acquisizione dei dati georeferenziati consentirà l'incrocio con i dati catastali, rendendo possibile l'individuazione diretta dei proprietari delle strutture (principalmente quelle coperte) che ancora utilizzano materiali in cemento o amianto.

L'informatizzazione, realizzabile mediante portali dedicati, interesserà l'intero processo di bonifica, dalla presentazione del piano di lavoro alla relazione riassuntiva annuale, prevista dall'art. 9 della legge n. 257 del 1992. Tale procedura ha già superato la fase sperimentale in due regioni (Lazio e Toscana). Le informazioni saranno, così, inserite nella banca dati nazionale, ai sensi del decreto ministeriale n. 101 del 2003.

Si evidenzia, altresì, che nella Conferenza unificata dell'11 giugno 2016 si è deciso di formulare uno specifico accordo per la costituzione di un tavolo interistituzionale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri che avrà il compito di accelerare l'*iter* per l'ultimazione del piano nazionale amianto.

Con particolare riferimento alle messa in sicurezza e bonifica degli edifici pubblici, si sottolinea che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 maggio 2014 è stata istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la struttura di missione per l'edilizia scolastica, finalizzata al coordinamento ed all'impulso dell'attuazione di interventi di riqualificazione degli edifici destinati ad uso scolastico. La struttura di missione, siglando il 21 luglio 2016 un protocollo d'intesa con l'Agenzia per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), ha avviato, per la prima volta a livello nazionale, un programma di riqualificazione energetica e messa in sicurezza degli oltre 40.000 edifici scolastici. L'iniziativa si focalizza principalmente sugli interventi per la sostenibilità e l'efficientamento energetico degli edifici ma anche su quelli per la messa in sicurezza dal rischio sismico e la bonifica da amianto. Tale accordo prevede, tra le altre cose, la definizione di una "*task force* ENEA ItaliaSicura", ovvero uno specifico ufficio operativo costituito da tecnici e ricercatori dell'Agenzia che proporrà alla struttura di missione i possibili modelli di intervento nonché le soluzioni tecnologiche ma anche i *format* per acquisire le informazioni necessarie alla valutazione dei progetti presentati (consumi, condizioni dell'immobile, elementi progettuali, costi).

Alla luce delle informazioni esposte, per quanto di competenza, questo Ministero continuerà a tenersi informato e a svolgere un'attività di monitoraggio, anche attraverso il coinvolgimento di tutti gli altri soggetti competenti.

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

GALLETTI

(25 novembre 2016)

MATTEOLI. - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali.* - Premesso che:

la laguna di Orbetello (Grosseto) ha subito un disastro ambientale senza precedenti;

sono moltissime le tonnellate di pesce morto, spigole, orate, anguille, eccetera, accatastate sulla riva della laguna, a causa della mancata circolazione dell'acqua;

la circolazione è sempre stata garantita pompando acqua nella laguna di ponente, sia dal mare, sia dal fiume Albenga,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, di intervenire, anche attraverso un'attenta ispezione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per verificare se vi siano responsabilità da parte di chi avrebbe dovuto vigilare sulla mancanza di apporto di acqua nella laguna;

se non ritengano di valutare l'opportunità di intervenire in supporto ai pescatori che stanno perdendo il proprio lavoro.

(4-04387)

(29 luglio 2015)

RISPOSTA. - In via preliminare occorre precisare che gli eventi verificatisi nel corso dei mesi estivi del 2015 hanno comportato, soprattutto nel bacino di levante, un anomalo sviluppo macroalgale, oltre a situazioni di anossia e distrofia e diffuse morie di pesci.

È utile considerare che la laguna di Orbetello è caratterizzata: da un elevato stato di trofia, dovuto agli apporti del bacino scolante in laguna oltre che agli apporti eccezionali del fiume Albegna avvenuti durante l'alluvione del 2012; dagli scarsi ricambi idrici; dal basso idrodinamismo e dalla limitata batimetria del fondale (30-50 centimetri).

La correlazione delle specifiche peculiari di questo ecosistema lagunare con il verificarsi del raggiungimento di elevate temperature estive, ha condotto all'ingente sviluppo macroalgale e al conseguente innesco del fenomeno distrofico. Tali problematiche sono state oggetto di un tavolo tec-

nico svoltosi presso questo Ministero in data 27 ottobre 2015, attraverso il quale sono stati coinvolti gli enti territoriali competenti.

Va precisato, innanzitutto, che il comprensorio laguna di Orbetello-lago di Burano è interessato dalla presenza di quattro siti "Natura 2000" la cui gestione è delegata alla Regione Toscana (ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997), e di due riserve naturali delle quali una statale e una regionale ed una zona umida Ramsar.

Nell'ambito del tavolo, è stato evidenziato anche l'aspetto inerente al precontenzioso comunitario, caso EU Pilot 6016/14/ENVI, Applicazione della normativa ambientale comunitaria nella zona della laguna di Orbetello e del lago di Burano, avviato nel marzo 2014. In particolare, considerata la presenza dei siti Natura 2000, il Ministero ha affrontato la tematica riguardante la verifica del rispetto di tutte le disposizioni della direttiva 92/43/CEE "Habitat", inerenti sia all'art. 6, paragrafo 3, in materia di valutazione di incidenza, sia all'art. 4, paragrafo 4, relativo alla designazione di siti di importanza comunitaria come zone speciali di conservazione, a seguito dell'individuazione di opportune misure di conservazione o piani di gestione.

In particolare, si è verificato che la Provincia di Grosseto, nella fase endoprocedimentale del rilascio dell'autorizzazione unica ambientale, ha svolto la procedura di valutazione di incidenza (VINCA) di cui all'art. 6.3 sugli impianti di itticoltura anche se limitatamente allo scarico dei reflui in laguna. Ulteriori procedure di VINCA sono state espletate nella fase di verifica di assoggettabilità a VIA *ex post*, richiesta dalla Commissione europea e condotta su tutti gli impianti di itticoltura. Tutte le procedure sono state concluse nel mese di luglio 2016.

In relazione all'art. 4, comma 4, della direttiva, si segnala che l'autorità regionale ha provveduto all'individuazione di misure di tutela e di salvaguardia specifiche del SIC ZPS IT51A0026 "laguna di Orbetello", nelle more della sua definitiva designazione quale ZSC (zona speciale di conservazione). A tale proposito la Regione Toscana ha emanato la deliberazione di Giunta n. 1231 del 15 dicembre 2015, recante: «DPR 357/97 - L.r. 30/2015 - Approvazione misure di salvaguardia per la gestione del SIC-ZPS 'Laguna di Orbetello'», pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 52 del 30 dicembre 2015.

Dette misure specifiche per la tutela del sistema lagunare, in quanto ricompreso nella rete Natura 2000, sono state allineate alle misure di conservazione approvate in pari data, con deliberazione di Giunta regionale n. 1223, recante «Direttiva 92/43/CE "Habitat" - art. 4 e 6 - Approvazione delle misure di conservazione dei SIC (Siti di Importanza Comunitaria) ai fini della loro designazione quali ZSC (Zone Speciali di Conservazione)» pubblicata sul Supplemento n. 179 al medesimo Bollettino n. 52.

Pertanto, sono stati affrontati concretamente sia i citati aspetti procedurali conclusi nel luglio 2016 e sia l'individuazione delle misure di salvaguardia del dicembre 2015, adottate a seguito del tavolo tecnico del 27 ottobre 2015.

È opportuno precisare che l'approvazione regionale del 15 dicembre 2015 delle misure di conservazione per tutti i SIC regionali e la conseguente emanazione, mediante decreto ministeriale, della designazione dei SIC come ZSC, rientra negli impegni assunti nell'ambito della procedura di infrazione n. 2015/2163, costantemente seguita nelle interlocuzioni tra Ministero e Regioni.

Per quanto concerne gli aspetti relativi ai fenomeni distrofici che interessano la laguna, si riporta quanto trasmesso dal Comune di Orbetello e dalla Regione, in occasione della riunione "Pacchetto Ambiente" del 17 giugno 2016, nell'ambito del confronto sul caso EU Pilot citato.

Il Comune di Orbetello, con nota del 10 giugno 2016, ha chiarito che, nell'ambito dei compiti gestionali e operativi in capo all'amministrazione comunale per la gestione della laguna, sono state intensificate ed approfondite le attività di controllo e di monitoraggio dei parametri chimico-fisici e biologici che caratterizzano lo stato del bacino lagunare. Sono stati inoltre effettuati gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti per il ricircolo idraulico oltre all'impiego di imbarcazioni per la rimozione della risospensione dei sedimenti e la raccolta delle alghe. Ha altresì precisato che, nel corso del mese di aprile e fino agli inizi di maggio 2016, sono stati inoltre attivati, in via anticipata, gli impianti di sollevamento di Fibbia e di Nassa con la finalità prevalente di mantenere il livello idrico relativamente alto, incidendo contestualmente sulla localizzazione della nidificazione dell'avifauna protetta, in maniera tale da avere maggiori possibilità operative al momento dell'attivazione del ricircolo idraulico poi programmata per l'inizio di giugno.

Analogamente la Regione Toscana, con nota del 13 giugno 2016, ha precisato che in attuazione di quanto previsto dalla citata deliberazione di Giunta n. 1231/2015, in collaborazione con i soggetti a vario titolo interessati nella gestione della laguna, ha definito: la stesura di un "piano di sicurezza ambientale per la gestione della laguna di Orbetello", volto ad individuare possibili strategie e procedure operative per cercare di contrastare, sulla base dell'attuale disponibilità di mezzi ed attrezzature, gli effetti di eventuali crisi distrofiche, analoghe a quella verificatasi nell'estate 2015; la stesura, in accordo con il WWF, di un protocollo operativo per il pompaggio delle acque in laguna con lo scopo di individuare, in condizioni sia ordinarie che di eccezionalità, le modalità di pompaggio delle acque in laguna compatibili con la preservazione degli ambienti di riproduzione delle specie di interesse conservazionistico, con particolare riferimento a quelle presenti nel formulario *standard* del sito Natura 2000 (specie *target*); un piano di monitoraggio dello stato ambientale della laguna finalizzato a monitorare costan-

temente i principali parametri ambientali e meteorologici in collaborazione con l'ARPAT e il consorzio LAMMA (Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale).

È inoltre importante evidenziare che il caso EU Pilot 6016/14/ENVI, avviato nel marzo 2014, è stato archiviato dalla Commissione europea in data 24 ottobre 2016, a seguito del completamento degli impegni assunti dallo Stato italiano relativamente ai numerosi aspetti rappresentati.

Con riferimento alle iniziative volte ad erogare fondi per investimenti finalizzati all'attuazione di un piano coerente con la strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici, il Ministero sta predisponendo il piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici (PNAC) approvato con decreto direttoriale n. 86 del 16 giugno 2015, che ha la finalità di identificare le vulnerabilità di ciascun settore della strategia nazionale di adattamento SNAC. Tra i diversi settori è ovviamente inclusa la pesca marittima. Il piano segnalerà gli interventi integrati necessari.

Ad ogni modo, per far fronte alla questione del mutamento climatico generale, la Regione Toscana, per il tramite dell'Ufficio ambiente e difesa del suolo, ha fatto presente che sono state adottate diverse misure di salvaguardia per la gestione del SIC ZPS "laguna di Orbetello" così individuate: valutazione di incidenza sulle attività di allevamento intenso; certificazione di provenienza degli esemplari immessi in laguna per il ripopolamento ittico; verifica del regolare funzionamento della rete di collettamento fognario; protocollo operativo di pompaggio delle acque in laguna; piano di sicurezza; monitoraggio ambientale.

Alla luce di quanto evidenziato, si rassicura comunque che il Ministero prosegue nella sua azione costante di monitoraggio senza ridurre in alcun modo lo stato di attenzione su tali tematiche.

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

GALLETTI

(21 novembre 2016)

PAGLIARI. - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

il presidente del tribunale di Parma ha segnalato difficoltà di personale in vari segmenti della pianta organica. Se non ci saranno nuovi arrivi, da gennaio 2016 l'organico si troverà in difetto di 6 magistrati. Su 83 posti

di livello amministrativo, ne sono coperti 67, con 18 vacanti, pari al 21 per cento;

la procura della Repubblica di Parma si trova, inoltre, in uno stato di carenza di personale amministrativo. Il 22,9 per cento del personale amministrativo (funzionari e ufficiali giudiziari) è scoperto. Situazione che è destinata a peggiorare visto che, con 2 pensionamenti, gli impiegati caleranno ancora;

l'inserimento di personale proveniente dalle Province non sembra sufficiente per coprire il comparto amministrativo;

considerato anche che da settembre 2015 le spese vive non saranno più a carico del Comune ma direttamente in capo al Ministero della giustizia, senza peraltro adeguate indicazioni su come operare di fronte all'eventualità descritta;

considerato inoltre che:

la mole di lavoro, legata alla complessità di alcune situazioni, è enorme, come il caso del fallimento del Parma calcio;

la situazione richiede decisioni tempestive per evitare di cadere nell'emergenza,

si chiede di sapere se e quali provvedimenti si intendano adottare, indicando soprattutto la tempistica, per sostenere l'attività organizzativa del tribunale e della procura di Parma.

(4-04310)

(21 luglio 2015)

RISPOSTA. - Il profondo rinnovamento delle politiche del personale dell'amministrazione della giustizia ha costituito fondamentale obiettivo dell'azione di governo, sin dall'insediamento del Ministro, nella consapevolezza dell'importanza che assume l'apporto di adeguate risorse umane per il funzionamento degli uffici giudiziari e per il supporto alle innovazioni organizzative e tecnologiche necessarie alla modernizzazione dei servizi della giustizia. Nella prospettiva di ottimizzare le potenzialità offerte dalla riforma della giustizia, ormai avviata, si è perseguita un'azione di continua attenzione al personale amministrativo, muovendo innanzitutto dalla ricerca di strumenti di reclutamento di nuove risorse, senza trascurare il riconoscimento delle competenze maturate e la valorizzazione delle professionalità già presenti nell'amministrazione.

Il lavoro di questi anni, ispirato a tali finalità, ha consentito di raggiungere importanti risultati e di tracciare nuovi percorsi. Gli interventi adottati si sono articolati attraverso: a) misure straordinarie per il reclutamento di nuove risorse, avviate con il bando per mobilità volontaria per 1.031 posti, pubblicato il 18 febbraio 2015, e procedure di mobilità obbligatoria, promosse in attuazione dell'art. 1, comma 425, della legge di stabilità per il 2015 e dell'articolo 1, comma 771, della legge di stabilità per il 2016; b) l'avvio delle procedure di riqualificazione autorizzate dall'articolo 21-*quater* del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, che consente il passaggio di area, con conseguente progressione professionale, a due fondamentali qualifiche dell'ordinamento professionale dell'amministrazione giudiziaria: cancellieri e ufficiali NEP; c) la sottoscrizione, nel novembre 2015, dell'accordo sul fondo unico di amministrazione, con il quale sono state finalmente redistribuite risorse pari a 90.496.445 euro relative agli anni 2013, 2014 e 2015, destinate a tutto il personale del Ministero e nel cui ambito è stato delineato, per la prima volta, per il personale dell'amministrazione giudiziaria un sistema graduale di introduzione di meccanismi premiali.

Relativamente all'incentivazione e alla valorizzazione del personale presente, i tempi sono finalmente maturi per avviare una nuova stagione di reclutamento e razionalizzazione delle risorse, combinando le azioni verso obiettivi di riqualificazione ed ottimizzazione dell'apporto professionale. Con le fondamentali misure introdotte dal decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 2016, n. 161, si è, infatti, conseguito il significativo risultato dell'acquisizione di nuove risorse per gli uffici giudiziari mediante procedure di assunzione, che apriranno al processo di ringiovanimento e al passaggio di competenze professionali nell'amministrazione giudiziaria, da molti anni atteso.

Il decreto-legge autorizza il Ministero ad un vero e proprio programma di nuove assunzioni, articolato in più fasi: nell'immediato (il bando per il concorso è stato pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* il 22 novembre 2016), il reclutamento a tempo indeterminato di 1.000 nuove unità di personale amministrativo non dirigenziale, cui potranno aggiungersi ulteriori, ancor più significative, risorse una volta completate le procedure di mobilità obbligatoria, impiegando le residue unità destinate a quest'ultime. In tal modo, si raggiunge non soltanto il fondamentale obiettivo dell'avvio di nuove assunzioni, dopo anni di sostanziale stagnazione delle fonti di reclutamento concorsuale, ma si delinea un complessivo quadro di disposizioni legislative che consentirà all'amministrazione di avviare in modo maggiormente efficace alcuni degli interventi assolutamente fondamentali per migliorare la qualità dei servizi di giustizia cui i cittadini hanno diritto.

La legge prevede, infatti, la possibilità di introdurre nuovi profili, anche tecnici, e di rimodulare e rivedere i profili professionali e i relativi contingenti esistenti. Lo sviluppo delle tecnologie e la diffusione dell'informatizzazione nelle dinamiche processuali, accompagnato dalla crescente ne-

cessità di revisione dei moduli organizzativi e dei processi di lavoro, conduce necessariamente all'apertura di un percorso di riconsiderazione dei profili professionali esistenti, oltre che all'inserimento di nuove figure professionali attualmente non presenti nell'amministrazione della giustizia.

Tale modifica apre anche la strada a percorsi di maggiore flessibilità nella mobilità interna di tutto il personale del Ministero, attuando in tal modo anche la *ratio* del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, complessivamente orientata dalla ricerca di fondamentali obiettivi di semplificazione strutturale, integrazione funzionale e massima efficienza operativa dell'amministrazione.

La revisione dei profili professionali potrà, altresì, consentire, in una seconda fase, di aprire a nuovi percorsi e modalità di valutazione delle professionalità, assicurando una prospettiva di avanzamento professionale ad una platea più ampia rispetto a quella oggi coinvolta nelle procedure selettive di cui all'articolo 21-*quater* citato, avviando un ripensamento del sistema di valutazione e dei meccanismi di premialità.

In considerazione della necessità di dare compiuta attuazione al regolamento di riorganizzazione del Ministero, si dovrà poi procedere ad una revisione complessiva della pianta organica del personale amministrativo, anche in linea con la revisione dei profili professionali, che potrà consentire una distribuzione tra le varie figure professionali sia in sede centrale che sul territorio coerente e adeguata.

Infine, tale complessivo ripensamento delle politiche di gestione non potrà essere disgiunto dalla prosecuzione delle procedure di contrattazione collettiva in materia di fondo unico di amministrazione, dando continuità al ciclo virtuoso che con la stipula dell'accordo del novembre 2015 si è avviato.

Unitamente a ciò, nelle politiche del personale andranno introdotti criteri di razionalizzazione delle risorse al fine del recupero di quanto necessario per assicurare i nuovi modelli di formazione e i percorsi di riqualificazione del personale dell'amministrazione giudiziaria, anche per il tramite di interlocuzioni con le organizzazioni sindacali.

La prospettiva che le misure indicate concorrono a delineare consentirà senz'altro di destinare ulteriori risorse anche agli uffici giudiziari emiliani. Allo stato, risulta che presso il Tribunale di Parma prestano servizio 64 unità di personale amministrativo, a fronte di una pianta organica costituita, secondo il decreto ministeriale 25 aprile 2013, da 83 risorse umane. Presso la Procura della Repubblica prestano, invece, servizio 27 delle 35 unità previste. L'indice di scopertura risulta, pertanto, pari rispettivamente al 22,39 per cento ed al 22,86 per cento, di poco superiori alla media nazionale del 21,26 per cento. Il computo dei presenti registra l'assetto conseguente

alla prima fase di mobilità avviata, ed è destinato a giovare delle misure in atto.

Per fare fronte alle attuali criticità, peraltro, è possibile ricorrere all'applicazione distrettuale di personale da altri uffici del distretto, ai sensi dell'art. 4 del contratto collettivo nazionale del lavoro del 16 maggio 2001. L'istituto, regolato dall'art. 14 dell'accordo sulla mobilità interna del personale del 27 marzo 2007, resta tuttora il più efficace e rapido strumento di redistribuzione delle unità lavorative esistenti nell'ambito del territorio ed è rimesso all'attribuzione degli organi di vertice distrettuale, presidente della Corte d'appello e procuratore generale, ciascuno per gli ambiti di rispettiva competenza.

Nella prospettiva di fornire adeguato sostegno agli uffici emiliani, in attesa della definizione delle procedure di mobilità in corso, il 10 novembre 2016 il Ministro ha sottoscritto con il presidente della Regione Emilia-Romagna, il presidente della Corte d'appello di Bologna e il procuratore generale della Repubblica di Bologna un protocollo d'intesa per la temporanea assegnazione di personale della Regione agli uffici giudiziari del distretto. L'accordo nasce, da un lato, dalla considerazione del carattere particolare del territorio della regione, a forte connotazione imprenditoriale e commerciale, con evidenti ripercussioni in termini di investimenti, sviluppo economico e competitività; dall'altro, dal fatto che l'efficiente svolgimento dell'azione giudiziaria sul territorio regionale è indispensabile per garantire certezza alle attività economiche e contrattuali e fronteggiare fenomeni di infiltrazione della criminalità organizzata e di corruzione.

Le iniziative sulla mobilità sono accompagnate da convergenti misure finalizzate anche all'adeguamento delle dotazioni organiche degli uffici. Per quanto riguarda il personale di magistratura, è stato recentemente elaborato lo schema di decreto ministeriale concernente la determinazione delle piante organiche degli uffici, giudicanti e requirenti, di primo grado, conseguente alla revisione delle circoscrizioni giudiziarie, e che recepisce le esigenze degli uffici secondo la loro dislocazione territoriale. La determinazione delle unità aggiuntive è stata effettuata sulla base di specifici parametri statistici (popolazione, flussi, *cluster* dimensionali) integrati da indicatori qualificativi della domanda di giustizia, quali il numero di imprese presenti sul territorio e la loro concentrazione per circondario, l'incidenza della criminalità organizzata, l'accessibilità del servizio per i cittadini.

Alla stregua di tali criteri, al Tribunale di Parma sono stati assegnati 3 posti di giudice ed alla Procura della Repubblica un posto di sostituto. Nel distretto di Bologna risultano assegnate, complessivamente, 22 unità aggiuntive giudicanti e 6 requirenti. Lo schema di decreto è attualmente all'esame del Consiglio superiore della magistratura per il prescritto parere e, all'esito, il Ministero curerà con la necessaria tempestività gli ulteriori adempimenti, a cui seguiranno conformi iniziative anche con riferimento al personale amministrativo, che consentano alla riforma della geografia giudi-

ziaria di dispiegare appieno i suoi effetti, raggiungendo il preordinato obiettivo del miglioramento del servizio giustizia.

Analogo impegno è riservato ad assicurare il numero delle unità di magistrati in servizio, agevolando anche il processo di ricambio generazionale. Sono, difatti, attualmente in corso due procedure di selezione e reclutamento, rispettivamente, di 340 e 350 magistrati ordinari, che consentiranno, tra il gennaio 2017 e il gennaio 2018, l'entrata in servizio di 690 nuovi magistrati, anche grazie alla riduzione, operata con il decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197, del tirocinio formativo per i vincitori dei concorsi banditi negli anni 2014 e 2015. Il 20 ottobre 2016 è stato, inoltre, bandito un nuovo concorso per la copertura di ulteriori 360 posti e preme sottolineare che si procederà, con cadenza annuale, all'espletamento di procedure concorsuali per la selezione di 350 magistrati ordinari, come già avvenuto nell'ultimo triennio.

Proprio al fine di stabilizzare la permanenza nelle sedi di assegnazione è stato, infine, previsto nel decreto-legge anche l'innalzamento da 3 a 4 anni del termine di legittimazione perché i magistrati possano partecipare alle procedure di trasferimento a domanda bandite dal Consiglio superiore della magistratura.

Il Ministro della giustizia

ORLANDO

(29 novembre 2016)

PEGORER, CASSON. - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

gli organi di informazione del Friuli-Venezia Giulia hanno dato ampio risalto alla vicenda ripresa poi anche da alcuni organi di stampa nazionale, concernente il ritardo con cui si sta procedendo al deposito delle motivazioni della sentenza di primo grado del processo, tenutosi presso il Tribunale di Gorizia, che ha condannato 13 imputati per omicidio e lesioni colpose a carico di 87 ex lavoratori del cantiere navale di Monfalcone (Gorizia), deceduti a causa dell'esposizione all'amianto;

nell'ultima delle 12 pagine della sentenza, emessa il 15 ottobre 2013, veniva indicato "in giorni novanta il termine per il deposito delle motivazioni";

tale tempo limite è stato ampiamente superato, tenuto conto che sono già trascorsi 16 mesi dal pronunciamento del giudice;

si tratta del primo processo per malattie professionali legate all'esposizione a fibre di amianto che riguarda il cantiere navale di Monfalcone;

il processo, avviato per fatti occorsi fra il 1970 e il 1980, ha avuto una durata di oltre 3 anni e si è concluso nel 2013 alla 94a udienza;

ricordato che:

con apposita nota, nei giorni scorsi la presidente della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ha richiamato l'attenzione del Governo su questa vicenda;

senza il deposito delle motivazioni il processo non può essere completato negli altri gradi di giudizio, con grave pregiudizio dei diritti delle parti lese e impedendo altresì ai condannati di poter procedere ad eventuale ricorso,

si chiede di sapere:

quali siano le valutazioni del Ministro in indirizzo sui fatti descritti in premessa;

se risulti quali siano le ragioni che hanno finora impedito il deposito delle motivazioni della sentenza;

quali iniziative, nei limiti di propria competenza, intenda promuovere affinché si arrivi, in tempi celeri, al deposito delle motivazioni della sentenza.

(4-03492)

(19 febbraio 2015)

RISPOSTA. - L'atto di sindacato ispettivo attiene alla vicenda, ampiamente riportata dagli organi di informazione del Friuli-Venezia Giulia, e ripresa anche dalla stampa nazionale, relativa al ritardo con cui si sta procedendo al deposito delle motivazioni della sentenza di primo grado del processo, tenutosi presso il Tribunale di Gorizia, all'esito del quale sono state condannate 13 persone per omicidio e lesioni colpose ai danni di 87 ex lavoratori del cantiere navale di Monfalcone, deceduti a causa dell'esposizione all'amianto. In particolare, nel merito della vicenda giudiziaria, dopo aver segnalato l'importanza del procedimento, trattandosi del primo processo per malattie professionali legate all'esposizione a fibre di amianto che riguarda il cantiere navale di Monfalcone, si rileva che il processo, avviato per fatti occorsi fra il 1970 e il 1980, ha avuto una durata di oltre 3 anni e

che, senza il deposito delle motivazioni della sentenza, emessa il 15 ottobre 2013, il processo non può proseguire negli altri gradi di giudizio, con grave pregiudizio dei diritti delle parti lese e impedendo, altresì, ai condannati di procedere ad eventuale ricorso. Si chiede quindi quali siano le valutazioni del Ministro e quali iniziative di propria competenza intenda promuovere affinché si arrivi, in tempi celeri, al deposito delle motivazioni della sentenza.

Orbene, va preliminarmente segnalato che, in data 11 aprile 2015, sono state depositate le motivazioni della sentenza dal Tribunale di Gorizia, in composizione monocratica, nella persona del dottor Matteo Giovanni Trotta.

Ciò premesso, giova segnalare che il procuratore generale presso la Corte di cassazione, in data 23 marzo 2015, ha esercitato l'azione disciplinare nei confronti del dottor Trotta in relazione agli artt. 1, comma 1, e 2, comma 1, lett. *a*), *g*) e *q*), del decreto legislativo n. 109 del 2006, contestandogli: quale giudice del Tribunale in composizione monocratica, il ritardo nel deposito di numerose sentenze, tra cui quella in esame (ritardo pari a 363 giorni); la violazione dell'art. 132-*bis* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale in relazione al processo in esame (n. 673/2006 R.G.Dib.), quale presidente e giudice del Tribunale per non aver garantito nella formazione dei ruoli di udienza e nella trattazione dei processi, priorità assoluta a tale giudizio, pur essendo relativo a delitti commessi in violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro e, infine, quale giudice del Tribunale in composizione monocratica nel processo n. 673/2006 R.G.Dib., di aver procurato un ingiusto danno alle persone offese in conseguenza dell'intervenuta prescrizione dei reati, da ricondurre ai ritardi nella conduzione del giudizio e nel deposito delle motivazioni della pronuncia di condanna.

Preme rilevare che pari attenzione al caso è stata riservata da questo Ministero. Ed infatti, in ordine al dedotto ritardo nel deposito delle motivazioni della sentenza emessa dal Tribunale di Gorizia, il Ministro ha provveduto a delegare all'Ispettorato generale specifici accertamenti. All'esito delle verifiche, l'articolazione ministeriale, in data 26 marzo 2015, ha formulato autonome proposte di azione disciplinare a carico del dottor Matteo Giovanni Trotta, magistrato titolare del cosiddetto processo sull'amianto.

In considerazione del tenore della relazione dell'Ispettorato generale, il Ministro ha ritenuto opportuno disporre, in data 1° aprile 2015, un'inchiesta amministrativa per verificare la complessiva situazione del Tribunale di Gorizia, a far data dal dicembre 2013; inoltre, in data 21 aprile 2015, ha promosso l'estensione dell'azione disciplinare già avviata dal procuratore generale presso la Corte di cassazione nei confronti del dottor Trotta, ai sensi dell'art. 14, comma 3, del decreto legislativo n. 109, per contestazioni connesse, relative alla violazione dell'art. 132-*bis*, commi 1 e 2, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale.

In ordine al procedimento disciplinare, si rappresenta che, a conclusione delle indagini svolte, in data 15 marzo 2016, il procuratore generale presso la Corte di cassazione ha richiesto al Consiglio superiore della magistratura la fissazione dell'udienza di discussione orale nel procedimento (n. 28/2015). In data 21 luglio 2016 si è svolta l'udienza di trattazione dinanzi alla sezione disciplinare del CSM, definitasi con sentenza di assoluzione del dottor Trotta dalle incolpazioni ascrittegli, essendo rimasti esclusi gli addebiti.

Dalle motivazioni della sentenza (n. 144/2016), depositate in data 14 settembre 2016, emerge, con specifico riguardo alla contestata gestione del cosiddetto processo sull'amianto che la sua eccessiva lunghezza temporale si giustificava anche in ragione della situazione di crisi esistente presso il Tribunale di Gorizia, come comprovata sia da una relazione degli ispettori ministeriali relativa al periodo 2002-2007, sia da una specifica delibera dello stesso CSM, del 14 gennaio 2009, in cui si segnalava la grave sofferenza del Tribunale di Gorizia. Inoltre, in relazione ai ritardi nel deposito delle motivazioni della sentenza, sono stati esclusi profili di rilievo disciplinare a carico del dottor Trotta tenuto conto dell'entità del ritardo (inferiore all'anno) e dell'importanza e complessità della motivazione.

In ordine, invece, all'inchiesta amministrativa disposta dal Ministro, l'Ispettorato generale, all'esito degli accertamenti trasmessi il 2 luglio 2015, ha rilevato una situazione di criticità del Tribunale di Gorizia, anche in relazione alla carenza degli organici del personale di magistratura e amministrativo, inadeguato a sostenere una domanda di giustizia di un territorio che vede la presenza di uno dei più importanti insediamenti cantieristici italiani, costituito dal polo produttivo di Monfalcone.

Tanto rappresentato, preme tuttavia segnalare che il Ministro presta la massima attenzione alla situazione in cui versano gli uffici giudiziari e, sin dall'inizio del mandato, ha messo in campo efficaci misure e risorse per far fronte ad una situazione di cronica criticità, tanto sul versante del personale amministrativo, quanto sul versante dell'organico magistratuale. Il Ministro è pienamente consapevole, infatti, che l'efficienza e la celerità del sistema giustizia passi necessariamente attraverso il potenziamento degli uffici giudiziari; solo in tal modo si potrà scongiurare il rischio di episodi analoghi a quello oggetto dell'atto di sindacato ispettivo. E gli interventi realizzati, di cui ha beneficiato anche il Tribunale di Gorizia, vanno in questa direzione.

In proposito, sul fronte del personale amministrativo, preme infatti rilevare che, presso l'ufficio giudiziario, allo stato attuale, rispetto ad un programmato organico di 37 dipendenti, ne sono in servizio 29, con un tasso di scopertura del 21,62 per cento, sostanzialmente in linea con la media di scopertura nazionale, pari al 21,26 per cento, e comunque inferiore rispetto al dato riscontrato dall'Ispettorato generale nel corso dell'inchiesta amministrativa, che si assestava al 29,7 per cento. In particolare, si segnala che, a

seguito del bando di mobilità volontaria da altre amministrazioni del 2015 e della prima fase della procedura di mobilità obbligatoria, sono state immesse in servizio presso il Tribunale di Gorizia 3 unità di personale amministrativo, rispettivamente, un funzionario giudiziario e 2 cancellieri. Inoltre, all'esito della seconda fase della mobilità obbligatoria, attualmente in corso, si provvederà ad acquisire, per la provincia di Gorizia, un'ulteriore unità proveniente dalla Croce rossa.

Pari attenzione è stata rivolta anche al personale della magistratura. È stato infatti recentemente elaborato lo schema di decreto ministeriale concernente la determinazione delle piante organiche degli uffici, giudicanti e requirenti, di primo grado, conseguente alla revisione delle circoscrizioni giudiziarie, e che recepisce le esigenze degli uffici secondo la loro dislocazione territoriale.

La determinazione delle unità aggiuntive è stata effettuata sulla base di specifici parametri statistici (popolazione, flussi, *cluster* dimensionali) integrati da indicatori qualificativi della domanda di giustizia, quali il numero di imprese presenti sul territorio e la loro concentrazione per circondario, l'incidenza della criminalità organizzata, l'accessibilità del servizio per i cittadini. Alla stregua di tali criteri, al Tribunale di Gorizia è stato assegnato un posto di giudice, in aumento della dotazione prevista.

Lo schema di decreto è attualmente all'esame del Consiglio superiore della magistratura per il prescritto parere e, all'esito, il Ministero curerà con la necessaria tempestività gli ulteriori adempimenti, a cui seguiranno conformi iniziative anche con riferimento al personale amministrativo, che consentano alla riforma della geografia giudiziaria di dispiegare appieno i suoi effetti, raggiungendo il preordinato obiettivo del miglioramento del servizio giustizia.

Da ultimo, con specifico riguardo alla tutela dei lavoratori esposti all'inalazione di fibre di amianto, preme segnalare che, proprio nella consapevolezza dell'importanza e delicatezza del tema, al fine di chiarire talune situazioni dubbie, venutesi a creare a seguito della revoca di una serie di attestazioni di esposizione ultradecennale all'amianto, emesse dall'Inail in favore di numerosi lavoratori, l'art. 1, comma 112, della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità per il 2015) ha ripristinato per tali lavoratori il diritto ai benefici contributivi previsti dalla legge.

Il Ministro della giustizia

ORLANDO

(29 novembre 2016)

RICCHIUTI. - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

il decreto-legge n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011 (la delega sulla cosiddetta geografia giudiziaria) e i successivi decreti legislativi attuativi hanno operato una complessiva redistribuzione sul territorio degli uffici giudiziari, al fine di realizzare risparmi di spesa ed incrementare l'efficienza;

in questo contesto è stata chiusa la sezione distaccata di Desio del tribunale di Monza, con i disagi che la firmataria del presente atto di sindacato ispettivo ha già messo in luce nell'interrogazione 4-04273, ancora in attesa di risposta;

sul tribunale di Monza si sono infatti riversate le innumerevoli pratiche giudiziarie che prima venivano trattate dalla sezione distaccata di Desio. Monza era, e ancora è, per molti aspetti un gioiello, in termini di funzionalità del tribunale, tanto che nel 2013 gli sono stati conferiti il premio "Costantinus", in ragione dell'eccellenza conseguita per la "metodologia di lavoro congiunto tra il personale giudiziario e i consulenti volto a migliorare i processi di lavoro, il funzionamento organizzativo, l'introduzione di tecnologie, lo sviluppo di iniziative con le Istituzioni del territorio"; e il premio del Consiglio nazionale delle ricerche per l'innovazione. Il tribunale è il primo in Italia per la modernizzazione telematica, grazie al consolidamento del Processo Civile Telematico, all'intesa con gli avvocati locali e alle estensioni telematiche nel settore penale;

come anche risulta dal quotidiano "Il Giorno", edizione di Monza-Brianza, del 9 gennaio 2016, anche il tribunale di Monza è entrato in sofferenza per le carenze di organico: mancano magistrati e personale di cancelleria;

la mancanza delle risorse umane rende irrealizzabile l'obiettivo di riduzione di tempi processuali e di smaltimento dell'arretrato, in particolar modo di quello della giustizia penale, e vanifica le innovazioni introdotte; dalla stessa fonte, inoltre, si apprende che le udienze e la sistemazione di fascicoli e archivi vengono fatte in spazi molto ristretti;

considerato che:

la procura di Monza, nel 2014 aveva raggiunto il *record* di 5.000 processi, mentre nel 2015 sono scesi a 3.800, proprio a causa della mancanza di personale; la procura non riuscirà a sostenere all'infinito processi relativi a reati sempre più complessi, la cui trattazione presuppone strutture organizzative adeguate; il territorio brianzolo soffre di consistenti infiltrazioni mafiose, di cui la procura di Monza deve occuparsi stabilmente; si registra, inoltre, un alto tasso d'immigrazione a causa della forte industrializzazione

del territorio e questo moltiplica i casi di evasione, lavoro nero e infortuni sul lavoro;

come evidenziato in un altro articolo sempre de "Il Giorno", edizione Monza-Brianza, a firma di Stefania Totaro, la procura di Monza ha a disposizione 16 magistrati (3 posti vacanti), un numero di personale organico inferiore a procure con un bacino di utenza minore, come per esempio la procura di Padova (bacino di circa 500.000 persone) con lo stesso numero di magistrati disponibili, o la procura di Verona, che invece ha 18 magistrati per un bacino di utenza di circa 800.000 persone, Bergamo invece ha a sua disposizione 20 magistrati per 1.300.000 persone,

si chiede di sapere se il Governo sia a conoscenza di quanto esposto e quali iniziative intenda assumere per pervenire alla soluzione delle questioni evidenziate, con particolare riferimento al *turn over* del personale amministrativo e di cancelleria e per attivarsi, nei limiti delle proprie competenze, presso i preposti organismi istituzionali, al fine di consentire l'accelerazione delle procedure di avvicendamento dei magistrati nella sede di Monza, quando costoro vengano trasferiti ai sensi di legge.

(4-05050)

(13 gennaio 2016)

RISPOSTA. - Come noto, il Ministero ha ormai consolidato il processo di adeguamento della geografia giudiziaria conseguente al riordino complessivo degli uffici di primo grado, disposto con l'adozione dei decreti legislativi n. 155 e n. 156 del 2012, e successive modificazioni. La revisione dei tribunali ordinari ha costituito una delle più rilevanti riforme strutturali degli ultimi anni, comportando un significativo incremento di efficienza del sistema giudiziario attraverso il recupero di economie di scala e, soprattutto, il miglioramento dei tempi e della qualità delle decisioni giudiziarie in virtù della promozione del principio di specializzazione.

La riforma ha, certamente, avviato un significativo processo di risparmio di spesa, in corso di progressiva implementazione e verifica, così come sono oggetto di continuo monitoraggio gli effetti degli interventi attuati, al fine di individuare possibili rimedi correttivi alle criticità evidenziate nella fase attuativa ed anche in riferimento all'adeguamento delle dotazioni organiche degli uffici. In questa prospettiva, è stato recentemente elaborato lo schema di decreto ministeriale concernente la determinazione delle piante organiche degli uffici, giudicanti e requirenti, di primo grado, conseguente proprio alla revisione delle circoscrizioni giudiziarie, e che recepisce le esigenze degli uffici secondo la loro dislocazione territoriale.

La determinazione delle unità aggiuntive è stata effettuata sulla base di specifici parametri statistici (popolazione, flussi, *cluster* dimensionali) integrati da indicatori qualificativi della domanda di giustizia, quali il numero di imprese presenti sul territorio e la loro concentrazione per circondario, l'incidenza della criminalità organizzata, l'accessibilità del servizio per i cittadini.

Alla stregua di tali criteri, al Tribunale di Monza risultano assegnati 3 posti di giudice ed alla Procura un posto di sostituto, in incremento della dotazione prevista. Lo schema di decreto è stato trasmesso al Consiglio superiore della magistratura per il prescritto parere, reso nella seduta plenaria del 23 novembre 2016.

All'esito dell'esame dei contributi pervenuti, il Ministero curerà con la necessaria tempestività gli ulteriori adempimenti, a cui seguiranno conformi iniziative anche con riferimento al personale amministrativo, che consentano alla riforma della geografia giudiziaria di dispiegare appieno i suoi effetti, raggiungendo il preordinato obiettivo del miglioramento del servizio giustizia.

Analogo impegno è riservato ad assicurare il numero delle unità di magistrati in servizio, agevolando anche il processo di ricambio generazionale.

Dalle informazioni acquisite presso la competente articolazione ministeriale risulta che l'organico del Tribunale di Monza si compone di 55 unità, di cui solo 4, allo stato, vacanti. La Procura, invece, registra, allo stato, 2 posti vacanti su una dotazione di 16 unità. Si tratta, pertanto, di un ufficio che evidenzia, allo stato e complessivamente, una scopertaura sostanzialmente fisiologica, nel contesto delle dinamiche delle procedure di assegnazione e tramutamento, di competenza del Consiglio superiore della magistratura. Come noto, la copertura delle eventuali vacanze è rimessa al Consiglio superiore della magistratura e può essere temporaneamente fronteggiata mediante provvedimenti di applicazione, di competenza del presidente della Corte d'appello e del procuratore generale.

Nell'ambito delle attribuzioni del Ministero, invece, le iniziative sull'ampliamento delle dotazioni organiche del personale di magistratura sono accompagnate da convergenti misure finalizzate anche a garantire maggiore stabilità delle presenze. Sono, difatti, attualmente in corso due procedure di selezione e reclutamento, rispettivamente, di 340 e 350 magistrati ordinari, che consentiranno, tra il gennaio 2017 e il gennaio 2018, l'entrata in servizio di 690 nuovi magistrati, anche grazie alla riduzione, operata con il decreto-legge n. 168 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 197 del 2016, del tirocinio formativo per i vincitori dei concorsi banditi negli anni 2014 e 2015. Il 20 ottobre 2016 è stato, inoltre, bandito un nuovo concorso per la copertura di ulteriori 360 posti e preme sottolineare che si

procederà, con cadenza annuale, all'espletamento di procedure concorsuali per la selezione di 350 magistrati ordinari, come già avvenuto nell'ultimo triennio.

Proprio al fine di stabilizzare la permanenza nelle sedi di assegnazione è stato, infine, previsto nel decreto-legge n. 168 anche l'innalzamento da 3 a 4 anni del termine di legittimazione perché i magistrati possano partecipare alle procedure di trasferimento a domanda bandite dal Consiglio superiore della magistratura.

Analogo impegno viene profuso per fronteggiare le carenze di personale amministrativo. Il profondo rinnovamento delle politiche del personale dell'amministrazione della giustizia ha costituito fondamentale obiettivo dell'azione di governo, sin dall'insediamento del Ministro, nella consapevolezza dell'importanza che assume l'apporto di adeguate risorse umane per il funzionamento degli uffici giudiziari e per il supporto alle innovazioni organizzative e tecnologiche necessarie alla modernizzazione dei servizi della giustizia.

Nella prospettiva di ottimizzare le potenzialità offerte dalla riforma della giustizia, ormai avviata, si è perseguita un'azione di continua attenzione al personale amministrativo, muovendo innanzitutto dalla ricerca di strumenti di reclutamento di nuove risorse, senza trascurare il riconoscimento delle competenze maturate e la valorizzazione delle professionalità già presenti nell'amministrazione.

Il lavoro di questi anni, ispirato a tali finalità, ha consentito di raggiungere importanti risultati e di tracciare nuovi percorsi. Gli interventi adottati si sono articolati attraverso: a) misure straordinarie per il reclutamento di nuove risorse, avviate con il bando per mobilità volontaria per 1.031 posti, pubblicato il 18 febbraio 2015, e procedure di mobilità obbligatoria, promosse in attuazione dell'art. 1, comma 425, della legge di stabilità per il 2015 e dell'art. 1, comma 771, della legge di stabilità per il 2016; b) l'avvio delle procedure di riqualificazione autorizzate dall'art. 21-*quater* del decreto-legge n. 83 del 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 132 del 2015, che consente il passaggio di area, con conseguente progressione professionale, a due fondamentali qualifiche dell'ordinamento professionale dell'amministrazione giudiziaria: cancellieri e ufficiali NEP; c) la sottoscrizione, nel novembre 2015, dell'accordo sul fondo unico di amministrazione, con il quale sono state finalmente redistribuite risorse pari a 90.496.445 euro relative agli anni 2013, 2014 e 2015, destinate a tutto il personale del Ministero e nel cui ambito è stato delineato, per la prima volta, per il personale dell'amministrazione giudiziaria un sistema graduale di introduzione di meccanismi premiali.

Relativamente all'incentivazione e alla valorizzazione del personale presente, i tempi sono finalmente maturi per avviare una nuova stagione

di reclutamento e razionalizzazione delle risorse, combinando le azioni verso obiettivi di riqualificazione ed ottimizzazione dell'apporto professionale. Con le fondamentali misure introdotte dal decreto-legge n. 117 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 161 del 2016, si è, infatti, conseguito il significativo risultato dell'acquisizione di nuove risorse per gli uffici giudiziari mediante procedure di assunzione, che apriranno al processo di ringiovanimento e al passaggio di competenze professionali nell'amministrazione giudiziaria, da molti anni atteso.

Il decreto-legge autorizza il Ministero ad un vero e proprio programma di nuove assunzioni, articolato in più fasi: nell'immediato (il bando per il concorso è stato pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* il 22 novembre 2016), il reclutamento a tempo indeterminato di 1.000 nuove unità di personale amministrativo non dirigenziale, cui potranno aggiungersi ulteriori, ancor più significative, risorse una volta completate le procedure di mobilità obbligatoria, impiegando le residue unità destinate a queste ultime. In tal modo, si raggiunge non soltanto il fondamentale obiettivo dell'avvio di nuove assunzioni, dopo anni di sostanziale stagnazione delle fonti di reclutamento concorsuale, ma si delinea un complessivo quadro di disposizioni legislative che consentirà all'amministrazione di avviare in modo maggiormente efficace alcuni degli interventi assolutamente fondamentali per migliorare la qualità dei servizi di giustizia cui i cittadini hanno diritto.

La legge prevede, infatti, la possibilità di introdurre nuovi profili, anche tecnici, e di rimodulare e rivedere i profili professionali e i relativi contingenti esistenti. Lo sviluppo delle tecnologie e la diffusione dell'informatizzazione nelle dinamiche processuali, accompagnato dalla crescente necessità di revisione dei moduli organizzativi e dei processi di lavoro, conduce necessariamente all'apertura di un percorso di riconsiderazione dei profili professionali esistenti, oltre che all'inserimento di nuove figure professionali attualmente non presenti nell'amministrazione della giustizia. Tale modifica apre anche la strada a percorsi di maggiore flessibilità nella mobilità interna di tutto il personale del Ministero, attuando in tal modo anche la *ratio* del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 84 del 2015, complessivamente orientata dalla ricerca di fondamentali obiettivi di semplificazione strutturale, integrazione funzionale e massima efficienza operativa dell'amministrazione.

La revisione dei profili professionali potrà, altresì, consentire, in una seconda fase, di aprire a nuovi percorsi e modalità di valutazione delle professionalità, assicurando una prospettiva di avanzamento professionale ad una platea più ampia rispetto a quella oggi coinvolta nelle procedure selettive di cui al citato articolo 21-*quater* del decreto-legge n. 83 del 2015, avviando un ripensamento del sistema di valutazione e dei meccanismi di premialità.

In considerazione della necessità di dare compiuta attuazione al regolamento di riorganizzazione del Ministero, si dovrà poi procedere ad

una revisione complessiva della pianta organica del personale amministrativo, anche in linea con la revisione dei profili professionali, che potrà consentire una distribuzione tra le varie figure professionali sia in sede centrale che sul territorio coerente e adeguata.

Infine, tale complessivo ripensamento delle politiche di gestione non potrà essere disgiunto dalla prosecuzione delle procedure di contrattazione collettiva in materia di fondo unico di amministrazione, dando continuità al ciclo virtuoso che con la stipula dell'accordo del novembre 2015 si è avviato.

Unitamente a ciò, nelle politiche del personale andranno introdotti criteri di razionalizzazione delle risorse al fine del recupero di quanto necessario per assicurare i nuovi modelli di formazione e i percorsi di riqualificazione del personale dell'amministrazione giudiziaria, anche per il tramite di interlocuzioni con le organizzazioni sindacali.

La prospettiva che le misure indicate concorrono a delineare consentirà senz'altro di destinare ulteriori risorse anche agli uffici giudiziari lombardi. In particolare, allo stato, risulta che presso il Tribunale di Monza prestano servizio 103 unità di personale amministrativo, oltre ad un dipendente assunto con contratto *part-time* al 50 per cento, a fronte di una pianta organica costituita (secondo il decreto ministeriale 25 aprile 2013) da 145 risorse umane, compresa la posizione dirigenziale. L'indice di scopertura risulta, pertanto, pari al 28,62 per cento, superiore alla media nazionale del 21,26 per cento. Il computo dei presenti registra l'assetto conseguente alla prima fase di mobilità avviata, ed è destinato a giovare delle misure in atto.

Per fare fronte alle attuali criticità, peraltro, è possibile ricorrere all'applicazione distrettuale di personale da altri uffici del distretto, ai sensi dell'art. 4 del contratto collettivo nazionale del lavoro del 16 maggio 2001. L'istituto, regolato dall'art. 14 dell'accordo sulla mobilità interna del personale del 27 marzo 2007, resta tuttora il più efficace e rapido strumento di ridistribuzione delle unità lavorative esistenti nell'ambito del territorio ed è rimesso all'attribuzione degli organi di vertice distrettuale, presidente della Corte d'appello e procuratore generale, ciascuno per gli ambiti di rispettiva competenza.

Il Ministro della giustizia

ORLANDO

(29 novembre 2016)

ROMANI Maurizio, BENCINI, MOLINARI, VACCIANO, FUCKSIA, SIMEONI, BIGNAMI. - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

nell'ultimo biennio il Corpo di Polizia penitenziaria si trova a dover fare i conti con la questione relativa alla concessione onerosa degli alloggi presso le caserme degli istituti penitenziari che interessa un elevatissimo numero di unità di personale, trattandosi di un Corpo di chiara caratterizzazione "pendolare" che svolge la propria attività lontano dal nucleo familiare. L'utilizzo degli spazi alloggiativi da parte del personale deve sempre considerarsi come strettamente connessa al servizio svolto;

l'amministrazione penitenziaria ha ritenuto di fissare come spartiacque, circa l'onerosità o meno dell'alloggio, la tipologia di utilizzo, come se questa non rappresentasse una contraddizione in termini rispetto all'effettivo utilizzo;

a fondare la pretesa onerosa è dunque l'utilizzo dell'unità abitativa, inserita in un blocco collettivo, come una caserma, dotata di bagno e assegnata a richiesta per uso esclusivo. Le unità abitative sono appositamente individuate con provvedimento della Direzione generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi, ma rispetto a tale individuazione non si conosce l'attivazione di procedimenti per la conformità alle norme di settore circa l'adeguatezza per essere classificate come unità abitative;

per essere catalogato come tale, lo spazio individuato deve rispettare dei parametri di idoneità di solito stabiliti da leggi regionali, ma comunque riconducibili per equità a quelli fissati dal decreto 5 luglio 1975 del Ministero della sanità che stabilisce i requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione e che precisa anche i requisiti minimi di superficie in relazione al numero previsto degli occupanti;

a quanto risulta agli interroganti, benché sollecitati, non appaiono essere stati effettuati i relativi controlli da parte degli organismi della stessa amministrazione;

altra questione apparentemente poco trasparente riguarda la contiguità dei blocchi, come in caserma, agli istituti penitenziari, che pare costituire condizione necessaria per ragionare in termini di strumentalità a favorire la permanenza del personale presso gli istituti medesimi e a garantirne la sicurezza; fattispecie questa che, unitamente all'utilizzo non esclusivo, consente di stabilire la non onerosità dell'utilizzo;

è noto come alcuni penitenziari del Paese, ricavati magari da strutture anticamente destinate ad altri usi, siano sprovvisti di strutture prospicienti destinate a caserma e che, per fronteggiare la carenza, la stessa amministrazione avrebbe individuato spazi diversi, al fine di rispondere alla me-

desima esigenza ricettiva e di sicurezza. È evidente l'iniquità che si creerebbe facendo assurgere la materiale ubicazione dell'unità abitativa a fattore determinante;

altro nodo da sciogliere attiene alla contabilizzazione degli arretrati, non rintracciandosi nella nota del capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria n. GDAP 0309325-2014 del 12 settembre 2015 alcun parametro di certezza ed equità nazionale, né in relazione al periodo interessato dal recupero, né in relazione alla natura dell'inappuntabile documentazione da cui evincere la vera e propria formalizzazione di atti di assegnazione, a titolo esclusivo e oneroso, delle unità abitative,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non consideri legittima la richiesta degli arretrati solo in un momento successivo al formale scioglimento dei nodi descritti ed a condizione che venga indicata una data di futura decorrenza, ritenendo il periodo attuale come periodo di transizione tra due discipline differenti, al fine di salvaguardare i diritti economici del personale già ampiamente compromessi dalle note contingenze nazionali.

(4-05252)

(9 febbraio 2016)

RISPOSTA. - L'atto di sindacato ispettivo pone la questione degli alloggi presso le caserme degli istituti penitenziari, sotto 3 distinti profili: quello della concessione onerosa degli alloggi collettivi di servizio presso le caserme degli istituti penitenziari; quello dell'adeguatezza delle strutture dal punto di vista dell'abitabilità e del rispetto dei criteri fissati dal decreto del Ministero della salute del 5 luglio 1975; quello, infine, della contabilizzazione degli arretrati per il godimento pregresso degli alloggi.

La concessione onerosa degli alloggi di servizio è disciplinata dall'art. 12, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2006, n. 314 (Regolamento per la disciplina dell'assegnazione e della gestione degli alloggi di servizio per il personale dell'Amministrazione penitenziaria), secondo cui gli "alloggi collettivi di servizio" sono quelle "camere con bagno", individuate dalla Direzione generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi presso le strutture dell'amministrazione penitenziaria, il cui utilizzo comporta il pagamento di una quota forfettaria giornaliera, determinata dal medesimo direttore generale (art. 12, comma 4, del citato decreto), quale corrispettivo dei servizi collegati al normale uso dell'alloggio.

Il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria competente ha riferito come, con provvedimento del capo dipartimento 18 dicembre 2013, sia stato precisato che gli "alloggi collettivi di servizio" di cui al comma 3 dell'art. 12 "non comprendono le camere di pernottamento delle caserme agenti, anche se dotate di bagno", posto che queste, favorendo la permanenza del personale presso gli istituti e rispondendo a finalità istituzionali, "non possono essere riservate a un determinato occupante fuori dei giorni di effettivo utilizzo". Il carattere di onerosità, dunque, è determinato dall'uso riservato e continuativo della camera con bagno e dall'estensione di tale utilizzo nei giorni in cui non viene svolta la prestazione lavorativa.

Con riguardo al profilo dell'onere dovuto, va preliminarmente evidenziato che lo stesso, essendo normativamente previsto, non ha carattere discrezionale ed è soggetto al sindacato contabile delle Procure regionali della Corte dei conti. La quota forfettaria giornaliera, prevista dall'art. 12, comma 4, è stata determinata con provvedimento della citata Direzione generale dell'11 marzo 2014. Deve anche precisarsi che l'onere dovuto non assume il carattere di corrispettivo per l'occupazione dell'immobile, né per l'uso di eventuale arredi e corrisponde, invece, alla mera quota forfettaria per gli "oneri accessori", relativi al consumo medio stimato di acqua, energia elettrica, gas, tariffa rifiuti ed eventuale servizio di pulizie in camera, ove goduto. Il pagamento di tali "oneri accessori" viene versato sul capitolo di entrata 3530, capo XI ("Entrate eventuali e diverse del Ministero della giustizia"), art. 3 ("Recuperi, restituzioni e rimborsi vari").

Il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ha anche specificato che le norme regolamentari, e le correlate circolari esplicative ed applicative, stabiliscono che gli alloggi collettivi di servizio possano essere eventualmente destinati all'utilizzo a titolo gratuito, laddove ricorrano esigenze istituzionali specificamente individuate con provvedimento del capo dipartimento.

Con l'obiettivo di garantire chiarezza e trasparenza, gli alloggi collettivi di servizio vengono censiti per decreto (cosiddetta decretazione) su richiesta di ogni singola sede. In tal modo, gli alloggi disponibili e dotati di caratteristiche che li rendano suscettibili di essere assegnati in via onerosa vengono individuati preventivamente in vista della loro assegnazione al personale che ne faccia richiesta per uso riservato e continuativo. Ne deriva che, presso ogni singola struttura, non potranno essere assegnate per l'utilizzo oneroso camere in caserma ulteriori rispetto a quelle presenti negli alloggi collettivi di servizio, mentre potrà essere eventualmente concesso l'uso gratuito degli stessi alloggi in presenza di concrete esigenze istituzionali di servizio, purché non si ravvisi un carattere riservato e continuativo dell'utilizzo.

Il sistema adottato ha carattere "aperto", nel senso che ogni singola sede, in base alla valutazione delle proprie effettive esigenze, potrà richiedere un provvedimento di decretazione che individui un certo numero di

alloggi collettivi di servizio, oppure che ne aggiunga alcuni ad altri già decretati, o, ancora, richiedere un provvedimento che revochi gli alloggi collettivi di servizio già decretati.

Gli elementi oggetto di valutazione, ai fini della decretazione degli alloggi collettivi di servizio, sono: 1) il rapporto tra il numero delle camere per il pernottamento del personale per ragioni di servizio ed il numero degli ambienti da destinare al cosiddetto uso "spogliatoio", calcolato in base alle unità di personale in servizio ed al complessivo numero di camere idonee disponibili in caserma; 2) il numero delle camere necessarie per garantire il rispetto dei criteri dettati dall'accordo quadro nazionale 2002-2005 per il personale in eventuale servizio di missione; 3) il numero delle richieste per la concessione in uso riservato oneroso di alloggi collettivi di servizio.

Quanto al secondo profilo relativo all'abitabilità dell'alloggio ed al rispetto della superficie minima prevista dal decreto del Ministero della salute del 5 luglio 1975, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ha precisato che le camere sprovviste di tali requisiti minimi o del servizio igienico non possono essere ricomprese nella decretazione come "alloggi collettivi di servizio" e, pertanto, non si può consentire la loro concessione in uso riservato e continuativo a titolo oneroso. Per tale ragione, nei casi in cui siano state richieste ed ottenute decretazioni di alloggi collettivi di servizio per camere non in possesso dei riferiti requisiti minimi, le autorità dirigenti responsabili della gestione sono state invitate a richiederne l'annullamento.

Il Dipartimento ha anche precisato che i criteri per la quantificazione degli oneri accessori si riferiscono esclusivamente all'alloggio, sulla base delle sue dimensioni ed indipendentemente dal numero di posti letto eventualmente presenti. Pertanto, in ipotesi di più occupanti di un medesimo alloggio collettivo di servizio, gli oneri accessori complessivi vengono divisi tra i vari occupanti.

Con riguardo, infine, al terzo profilo, relativo alla contabilizzazione degli arretrati, è stato espressamente previsto che essa possa essere disposta solo in presenza di documentazione attestante in modo non equivoco un formale atto di assegnazione a titolo esclusivo ed oneroso di un alloggio collettivo di servizio. Tale precisazione si è resa necessaria perché, nel periodo antecedente all'individuazione ed alla ricognizione degli alloggi collettivi di servizio, non sarebbe stato possibile operare, all'interno delle singole strutture penitenziarie, una differenziazione tra camere di pernottamento senza corresponsione di alcun onere e camere ad uso esclusivo e perciò onerose (per l'appunto, gli alloggi collettivi di servizio). Nel periodo precedente alla decretazione, l'utilizzo delle camere da parte del personale e la concessione dell'uso da parte dell'amministrazione è avvenuto nella comune convinzione della gratuità, in virtù della consuetudine sino ad allora esistente.

Prima della formalizzazione del concetto di uso riservato, così come prima dei decreti di individuazione degli alloggi collettivi di servizio, tutti i rapporti di concessione delle camere in caserma erano da intendersi come gratuiti, ove non formalmente configurati come onerosi.

Preme evidenziare che, nell'ambito della complessiva riorganizzazione del Ministero, ispirata all'obiettivo di razionalizzare e garantire maggiore efficienza all'intero apparato amministrativo, contenendo le spese di gestione, il tema della concessione onerosa degli alloggi ha ricevuto la massima attenzione. L'art. 11, comma 2, lett. i), del decreto ministeriale 2 marzo 2016, ha infatti previsto che con successivo decreto, attualmente in corso di predisposizione, verranno puntualmente stabilite le linee di indirizzo per l'uniforme attuazione dei criteri di assegnazione e di gestione degli alloggi demaniali di servizio dell'amministrazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2006, n. 314.

Il Ministro della giustizia

ORLANDO

(29 novembre 2016)

SOLLO. - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

al fine di realizzare risparmi spesa ed incrementi di efficienza, l'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148, ha delegato il Governo ad emanare uno o più decreti legislativi per riorganizzare la distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari;

il decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante la nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero ha previsto la soppressione di alcune sezioni distaccate di Tribunali tra cui quella di Casoria, in cui ricadono i comuni di Casoria, Casavatore, ed Arzano (Napoli);

nel ridefinire il nuovo assetto territoriale degli uffici giudiziari il legislatore avrebbe dovuto tener conto dell'estensione del territorio, del numero degli abitanti, dei carichi di lavoro e dell'indice delle sopravvenienze, della specificità territoriale del bacino di utenza, anche con riguardo alla situazione infrastrutturale e del tasso d'impatto della criminalità organizzata;

considerato che:

a seguito della nuova geografia giudiziaria i comuni di Casoria, Casavatore ed Arzano non ricadono non più nel circondario del Tribunale di

Napoli, bensì in quello del nuovo Tribunale di Napoli nord con sede ad Aversa;

il trasferimento dei suddetti tre comuni, da sempre appartenenti al circondario del Tribunale di Napoli, ha determinato notevoli problemi alla cittadinanza, per la lontananza dal tribunale di Napoli nord e per l'assenza di idonei mezzi di trasporto pubblici;

i comuni di Casoria, Casavatore ed Arzano confinano con la città di Napoli rispettivamente per il 40, 65 e 45 per cento del proprio territorio;

il mantenimento della sezione distaccata di Casoria sarebbe giustificato dal fatto che nel relativo circondario si trovano la compagnia dei Carabinieri, l'Agenzia delle entrate, un'azienda ospedaliera, collegamenti stradali importanti con la stazione ferroviaria centrale e l'aeroporto di Napoli;

i cittadini costretti a ricorrere alla volontaria giurisdizione, spesso minori e disabili, vedono particolarmente penalizzati i propri diritti;

il tribunale di Napoli Nord, ospitato in un'antica struttura adattata all'odierno utilizzo, raggruppa nel suo circondario ben 38 comuni delle province di Napoli e Caserta, con una popolazione complessiva di circa 923.000 abitanti residenti, presenta notevoli carenze di personale amministrativo e di magistrati, per cui non è in grado di assicurare un regolare svolgimento dell'attività giudiziaria;

la popolazione dei comuni di Caloria, Casavatore ed Arzano è di circa 130.000 abitanti e l'alleggerimento del bacino di utenza del Tribunale di Napoli nord rappresenterebbe un beneficio funzionale, rendendo più efficiente il funzionamento della giustizia;

l'accorpamento comporta notevoli difficoltà in ambito giudiziario penale, basti considerare che le forze di polizia presenti sul territorio, per ogni attività connessa alla loro funzione devono trasmettere tutti gli atti al distante e poco raggiungibile Tribunale di Napoli nord ad Aversa, con notevole aggravio di costi e di indennità agli enti di competenza;

ricollocare i comuni di Casoria, Casavatore e Arzano nel circondario del Tribunale di Napoli non comporta alcun onere di spesa in quanto occorrerebbero solo pochi locali per la cancelleria e per le udienze già disponibili nell'ampia struttura del Tribunale di Napoli,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda, e con quali tempi e modalità, rispondere alle urgenti necessità degli operatori del diritto e delle popolazioni di Casoria, Casavatore ed Arzano;

se non ritenga necessario ed opportuno riconsiderare quanto deciso in ordine alla sezione distaccata del Tribunale di Casoria restituendo con la massima urgenza la competenza sui comuni di Casoria, Casavatore e Arzano al Tribunale di Napoli.

(4-03014)

(18 novembre 2014)

RISPOSTA. - Come noto, il Ministero ha ormai consolidato il processo di adeguamento della geografia giudiziaria conseguente al riordino complessivo degli uffici di primo grado, disposto con l'adozione dei decreti legislativi n. 155 e n. 156 del 2012, e successive modificazioni. La revisione dei tribunali ordinari ha costituito una delle più rilevanti riforme strutturali degli ultimi anni, comportando un significativo incremento di efficienza del sistema giudiziario attraverso il recupero di economie di scala e, soprattutto, il miglioramento dei tempi e della qualità delle decisioni giudiziarie in virtù della promozione del principio di specializzazione.

La riforma ha, certamente, avviato un significativo processo di risparmio di spesa, in corso di progressiva implementazione e verifica, così come sono oggetto di continuo monitoraggio gli effetti degli interventi attuati, anche al fine di individuare possibili rimedi correttivi alle criticità evidenziate nella fase attuativa.

Va, peraltro, evidenziato come l'adeguatezza delle scelte generalmente operate con il decreto legislativo n. 155 del 2012 sia stata, in più occasioni, vagliata positivamente dalla Corte costituzionale, in particolare nella sentenza n. 237 del 2013 e nell'ordinanza n. 15 del 2014 in cui, tra l'altro, è stato rilevato che "si è in presenza di una misura organizzativa, in cui la soppressione dei singoli tribunali ordinari ha costituito la scelta rimessa al Governo, nel quadro di una più ampia valutazione del complessivo assetto territoriale degli uffici giudiziari di primo grado, finalizzata a realizzare un risparmio di spesa e un incremento di efficienza; che tale valutazione è stata effettuata sulla base di un'articolata attività istruttoria, come si desume dalla relazione che accompagna il d.lgs. n. 155 del 2012 e dalle schede tecniche allegate - le quali con specifico riferimento alle singole realtà territoriali, illustrano le modalità di applicazione dei criteri - nonché dalle relazioni e dai pareri, in particolare delle Commissioni giustizia della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, sottoposti all'attenzione del Governo e del Parlamento; che, alla stregua di tale quadro di riferimento per l'esercizio della delega, non si ravvisa violazione da parte del d.lgs. n. 155 del 2012 dei relativi criteri, né si evidenzia una irragionevolezza della loro applicazione".

Inoltre, con specifico riferimento alla richiesta di *referendum* popolare abrogativo presentata dai Consigli delle Regioni Abruzzo, Basilicata,

Calabria, Puglia, Marche, Friuli-Venezia Giulia, Campania, Liguria e Piemonte sulla riforma della geografia giudiziaria, si rileva che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 12 del 2014, ne ha dichiarato l'inammissibilità.

In particolare, con l'emanazione dei decreti legislativi attuativi della delega, nel distretto di Napoli si è provveduto ad un significativo riordino dell'assetto dei tribunali del territorio. Tale ambito territoriale è, infatti, caratterizzato da una concentrazione di popolazione per chilometro quadrato davvero rilevante, nonché da una vasta area metropolitana particolarmente congestionata, in precedenza interamente assegnata alla competenza del Tribunale di Napoli. Al fine di superare le conseguenti criticità del tribunale capoluogo attraverso l'opportuna creazione di un secondo Tribunale sub-provinciale di Napoli, il Tribunale di Giugliano in Campania è stato rinominato in "Napoli nord", con sede ad Aversa, ampliandone al contempo la competenza al fine di realizzare un intervento deflattivo non solo del Tribunale di Napoli, ma anche di quello di Santa Maria Capua Vetere.

Il neo istituito Tribunale di Napoli nord di Aversa ha, pertanto, iniziato a funzionare nel settembre 2013, in corrispondenza dell'efficacia delle disposizioni di riforma della geografia giudiziaria disposte dal richiamato decreto legislativo n. 155 del 2012, senza alcun carico di lavoro pregresso in quanto i preesistenti procedimenti relativi ai territori aggregati sono rimasti incardinati presso i tribunali ove sono stati iscritti. In particolare, i tre comuni di cui si chiede la riassegnazione al Tribunale di Napoli costituivano il territorio della soppressa sezione distaccata di Casoria del Tribunale, con un bacino di utenza complessivo pari a 132.000 abitanti ma che distano poco più (Casoria) o poco meno (Arzano e Casavatore) di 20 chilometri dalla nuova sede di competenza.

L'entità del bacino di utenza complessivo dei tre comuni è poi tale da introdurre un ulteriore elemento da considerare: se considerati in blocco, infatti, i 132.000 abitanti di riferimento costituirebbero un incremento pari a circa il 10 per cento dell'attuale bacino di utenza previsto per il Tribunale di Napoli o un decremento di circa il 14 per cento di quello attribuito al nuovo Tribunale di Napoli nord, modificando in maniera considerevole il riordino territoriale avviato prima ancora che le determinazioni assunte possano dispiegare pienamente i loro effetti.

I dati indicati sono stati valutati dalla commissione, istituita con decreto ministeriale 19 settembre 2013 con lo specifico compito di verificare lo stato di realizzazione della riforma, osservare gli effetti dell'applicazione del nuovo assetto territoriale sull'operatività degli uffici giudiziari e proporre soluzioni organizzative e normative per superare le eventuali criticità riscontrate, soprattutto in riferimento ai presidi giudiziari nelle aree fortemente caratterizzate da infiltrazioni della criminalità organizzata. Sulla scorta dei rilievi proposti, sono stati valutati e predisposti interventi correttivi e di coordinamento alle disposizioni emanate con i decreti legislativi n. 155 e n. 156 del 2012 attraverso l'emanazione del decreto legislativo n. 14 del

2014, concernente "Disposizioni integrative, correttive e di coordinamento delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155 e 7 settembre 2012, n. 156, tese ad assicurare la funzionalità degli uffici giudiziari". Con tale decreto sono state realizzate alcune variazioni all'assetto delineato per gli uffici di primo grado che risultano del tutto coerenti con i criteri generali adottati in sede attuativa della riforma ed anzi assicurano, nell'ambito dei circondari interessati, maggiore omogeneità territoriale e migliori condizioni di accesso al servizio giustizia.

In particolare, con riferimento alla ridefinizione del Tribunale di Napoli nord, la commissione non ha ritenuto necessari interventi correttivi di tipo tecnico, né il ripristino di uffici soppressi. Risultano, pertanto, allo stato consolidate le disposizioni relative al Tribunale di Napoli nord, essendo ormai scaduto il 13 settembre 2014 il termine biennale assegnato dalla legge delega per adottare eventuali ulteriori disposizioni integrative, correttive e di coordinamento.

Nonostante il consolidamento della prima fase della riforma, il processo di revisione della geografia giudiziaria è tuttora sottoposto ad una verifica progressiva, ed è ulteriormente orientato alla ridefinizione degli uffici di secondo grado. A tal fine, il Ministro ha istituito una specifica commissione di studio alla quale sono state demandate attività di analisi e di approfondimento finalizzate alla formulazione di proposte normative, nella generale prospettiva dell'aggiornamento e della razionalizzazione del sistema secondo i principi dettati dalla Carta costituzionale e con l'obiettivo dell'efficienza nella resa di giustizia, anche con specifico riferimento allo sviluppo del processo di revisione della geografia giudiziaria.

In questa prospettiva, la commissione ha elaborato un intervento che si propone di portare a compimento il processo di razionalizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari, finalizzato ad incrementare anche l'efficienza degli uffici di secondo grado e a realizzare risparmi di spesa pubblica, attraverso la ridefinizione dell'assetto territoriale dei distretti delle corti di appello, anche mediante l'attribuzione di circondari di tribunali appartenenti a distretti limitrofi, secondo i criteri oggettivi dell'estensione del territorio, del numero degli abitanti, dei carichi di lavoro e dell'indice delle sopravvenienze. Oltre a tali criteri, lo studio della commissione ha considerato la specificità territoriale del bacino di utenza, inclusa la peculiare situazione infrastrutturale, nonché la misura dell'impatto del riassetto degli uffici sulle esigenze di contrasto dei fenomeni criminali come connotati nei singoli territori di riferimento, nella ricerca di un bilanciamento tra i vari interessi coinvolti che consenta di individuare le soluzioni più adatte a migliorare l'efficienza della giustizia al servizio del cittadino.

Nella prospettiva di assicurare il più ampio confronto istituzionale e di acquisire ulteriori elementi di riflessione, la commissione ha svolto anche opportune interlocuzioni con il Consiglio superiore della magistratura, il consiglio nazionale forense, l'associazione nazionale dei magistrati. All'esito

dei lavori e tenuto conto del fatto che le proposte formulate si offrono al più ampio dibattito, politico ed istituzionale, ulteriori valutazioni potranno essere sottoposte all'esame del Governo per l'avvio del percorso parlamentare delle opportune iniziative normative. Il contenuto tecnico dei progetti normativi che prenderanno progressivamente forma dovrà, pertanto, essere ancora delineato e più ampiamente discusso, soprattutto in riferimento a specifiche realtà territoriali.

Il Ministro della giustizia

ORLANDO

(29 novembre 2016)

SPILABOTTE. - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che, per quanto risulta all'interrogante:

la presente interrogazione riguarda delle irregolarità di tipo giudiziario ai danni del signor Z.C., imprenditore nel campo della nautica Pescara;

il signor C. lamenta una serie di reati commessi da soggetti (imprenditori e professionisti) fortemente organizzati sul territorio, attraverso il controllo di cui dispongono del sistema clientelare, i quali, a mezzo di continue ritorsioni nei suoi confronti e della sua famiglia, nonché della sua azienda Monster rib Srl, cercano di impedirgli di conseguire l'oggetto dell'iniziativa imprenditoriale, relativo ad un progetto di imbarcazione rivoluzionaria, dallo stesso ideata, progettata e realizzata, non essendo riusciti ad entrarne in possesso, per un vile corrispettivo, a mezzo di svariati tentativi d'estorsione, tutti rimasti impuniti;

le doglianze del signor C. attengono al fatto che i predetti soggetti hanno potuto restare sempre sistematicamente immuni da tutte le iniziative giudiziarie promosse nei loro riguardi; ciò può essere affermato con certezza, poiché C. ha sottoposto tutta la documentazione ad una serie di organi istituzionali, che in un modo o nell'altro si erano offerti di sostenerlo nel pretendere giustizia, ma che, poi, per qualche ragione, riconducibile ad interventi esterni, non hanno mai ottenuto gli effetti auspicati, pur in presenza di fatti e prove eclatanti. Infatti, se si esaminano i fatti nell'ottica della nuova legge sulla responsabilità civile dei magistrati (di cui alla legge n. 18 del 2015), si possono individuare, ad oggi, ben 11 casi in cui sembrerebbero essere incorsi i magistrati competenti; le doglianze del signor C., tra l'altro, sembrerebbero essere state avvalorate da accadimenti seguiti ad alcune sue segnalazioni del 2013, presso gli organi vigilanti, sul corretto operato dei magistrati, che sembrerebbero aver prodotto il trasferimento verso altri tri-

bunali o altre procure di tutti i soggetti che fino a quella data si erano resi responsabili di irregolarità nel valutare e giudicare le azioni proposte da lui;

nel frattempo C. continua a ricevere ritorsioni di inaudita violenza praticamente ogni giorno, che hanno pregiudicato in modo permanente l'incolumità di alcuni componenti della famiglia, senza riuscire per contro a scalfire la corazza d'impunità di cui sono stati investiti tutti i soggetti denunciati in concorso;

a ciò va aggiunto che tali medesimi soggetti si sono prodotti, sino ad oggi, in una serie imbarazzante di continue denunce false (ad oggi se ne contano 17), costringendo il signor C., peraltro incensurato, a trascorrere la propria vita non soltanto nell'angoscia delle ritorsioni, ma anche tra avvocati e tribunali; come emerge dalla lettura degli atti, tali continue false iniziative giudiziarie, valutate senza mai apporre alcun filtro di sostenibilità, hanno prodotto una serie di gravissime conseguenze, compromettendo irrimediabilmente la sua attività lavorativa, oltre a 4 diverse imputazioni nei suoi confronti, prive di fondamento, per non essere mai state accertate o riscontrate dagli organi inquirenti, come imporrebbe qualunque protocollo investigativo, ed aventi ad oggetto esclusivamente minacce e diffamazioni sui *social network* da parte degli stessi soggetti denunciati per estorsione;

l'infondatezza delle iniziative intraprese è stata di recente avvalorata da un duro provvedimento emesso dal GIP di Lucca, non appena la competenza è potuta essere trasferita ad un tribunale fuori dal distretto, il quale ha condannato con durezza la disinvoltura di tali soggetti nel denunciare il falso, sostenendo che il querelante si fosse inventato tutto;

a giudizio dell'interrogante sarebbe necessario disporre, con urgenza, il trasferimento della competenza, presso il tribunale di riferimento, dei procedimenti che vedono interessato C. (sia come persona offesa che come indagato o imputato), in quanto vi sono fondate ragioni di ritenere che la gestione della locale autorità giudiziaria non possa fornire garanzie d'indipendenza, a partire anche soltanto dalla promiscuità, da parte del Tribunale e della Procura, nel fornire ai predetti soggetti informazioni ed atti giudiziari coperti da segreto istruttorio e d'ufficio, che addirittura vengono impunemente pubblicati persino sulle pagine "Facebook", e ciò con tutti i vantaggi che ne conseguono nel conoscere in anticipo qualunque azione rivolta nei loro confronti, oltre a fatti riservati di C.;

inoltre, l'interrogante ritiene che sarebbe giusto adottare i provvedimenti più opportuni nei confronti di chi dovesse essere incappato in ipotesi di responsabilità *ex lege* n. 18 del 2015,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda attivare i propri poteri ispettivi al fine di verificare la presenza di fatti e circostanze in contrasto col carattere di indipendenza della magistratura, sancito dalla Co-

stituzione, in modo particolare relativamente all'art. 112 in merito all'obbligatorietà dell'azione penale, nonché all'art. 326 di codice di procedura penale che obbliga il pubblico ministero a svolgere, a seguito dell'iscrizione della notizia di reato, tutte le attività di indagine prodromiche all'esercizio dell'azione penale, senza alcun tipo di discrezionalità.

(4-04603)

(1° ottobre 2015)

RISPOSTA. - Con l'atto di sindacato ispettivo si riferisce delle presunte "irregolarità di tipo giudiziario" ai danni del signor Z.C., imprenditore nel campo della nautica a Pescara. Il signor C. lamenterebbe una serie di reati commessi da soggetti (imprenditori e professionisti) che, attraverso modalità clientelari e continue ritorsioni nei suoi confronti e della sua famiglia, nonché della sua azienda Monster rib srl, avrebbero tentato di impedirgli di conseguire la sua iniziativa imprenditoriale, relativa ad un progetto di imbarcazione, dallo stesso ideata, progettata e realizzata, non essendo riusciti ad entrarne in possesso nonostante svariati tentativi d'estorsione, tutti rimasti impuniti. In particolare, si evidenzia come, a parere del denunciante signor C., tutte le iniziative giudiziarie (almeno 11) intraprese nei confronti dei predetti soggetti sarebbero sempre state connotate da inerzia dei magistrati titolari dei relativi procedimenti; di contro, egli avrebbe subito "false" iniziative giudiziarie, con gravissime conseguenze per la sua attività lavorativa. Su tali premesse, nel formulare riserve sulla gestione da parte della locale autorità giudiziaria nei procedimenti che vedono interessato il signor C. (sia come persona offesa che come indagato o imputato), si chiede di sapere se il Ministro intenda attivare i propri poteri ispettivi al fine di verificare la presenza di fatti e circostanze in contrasto col carattere di indipendenza della magistratura.

Orbene, dall'istruttoria condotta dalla competente Direzione generale dei magistrati, sulla base degli elementi forniti dalla Procura della Repubblica di Lucca, è emerso quanto segue.

In data 7 giugno 2013, il procuratore della Repubblica di Pescara ha trasmesso per competenza alla Procura della Repubblica di Lucca il procedimento n. 3044/2013 R.G.N.R. iscritto nei confronti di Z.C. per le ipotesi di reato di sostituzione di persona e truffa, di cui agli artt. 494, 640 e 81 del codice penale, in danno di Marco Cotellessa. Il procedimento inizialmente veniva aperto presso la Procura della Repubblica di Chieti a seguito della notizia di reato trasmessa dal comando stazione Carabinieri di Sambuceto di S. Giovanni teatino e relativa ad una denuncia querela sporta da Marco Cotellessa nei confronti di Z.C. che, a suo dire, utilizzando le false generalità di "Giancarlo Vespucci", avrebbe acquistato a Lucca, a nome della società "Pure fun srl", amministrata da Cotellessa, prodotti per la nautica. La de-

nunzia era corredata da attività d'indagine consistente prevalentemente nell'assunzione di sommarie informazioni e alcuni estratti di messaggi di posta elettronica intercorsi tra le parti.

In seguito il fascicolo veniva trasmesso dalla autorità giudiziaria di Chieti a quella di Pescara per competenza territoriale; quindi, all'esito di ulteriore attività d'indagine, volta ad accertare l'effettività di taluni acquisti presso la ditta lucchese, perveniva alla Procura della Repubblica di Lucca e, con provvedimento del capo dell'ufficio del 24 luglio 2013, veniva assegnato al sostituto procuratore, dottoressa Lucia Rugani.

Il magistrato titolare del procedimento chiedeva al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lucca l'archiviazione, ritenendo che i fatti non integrassero illeciti penali, ravvisando nella fattispecie una controversia di rilievo civilistico. Il giudice per le indagini preliminari, dott. Alessandro Dal Torrone, con provvedimento dell'8 agosto 2014 riteneva, allo stato, non accoglibile la richiesta e fissava udienza in camera di consiglio per il 7 marzo 2014. A scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza, il giudice per le indagini preliminari subentrato *medio tempore*, dottoressa Silvia Mugnaini, depositava, in data 2 maggio 2014, provvedimento di archiviazione. Il procuratore della Repubblica di Lucca ha altresì precisato come null'altro di rilievo emerga dagli atti dell'ufficio.

All'esito dell'istruttoria svolta, la competente articolazione ministeriale, ritenendo la vicenda processuale lineare e non connotata da profili di irregolarità da parte degli uffici giudiziari interessati, ha ritenuto che non emergessero elementi tali da giustificare l'esercizio di attività di verifica ovvero ispettiva, né che inducessero a ritenere sussistenti profili di responsabilità disciplinare in capo a magistrati che hanno seguito la vicenda processuale.

Va rilevato, peraltro, che il procedimento che ha visto indagato il signor C., come sopra evidenziato, si è definito con decreto di archiviazione e, dunque, nessun danno è ravvisabile a suo carico.

Il Ministro della giustizia

ORLANDO

(29 novembre 2016)

STEFANI. - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

dopo numerose sollecitazioni, avvenute anche da parte della firmataria del presente atto di sindacato ispettivo (4-01729), sono stati asse-

gnati di recente, da parte del Consiglio superiore della magistratura, presso il tribunale di Vicenza, nuovi magistrati, e precisamente 6 di cui 2 con funzioni inquirenti e 4 con funzioni requirenti. Tali nuove nomine consentiranno, sicuramente, di dare un aiuto fattivo alla drammatica situazione in cui versa il tribunale. Fra l'altro come risulta dal piano di nomine 2015, i magistrati assegnandi al tribunale di Vicenza in totale saranno 13, e quindi residuano, ad oggi, 7 nomine;

pur troppo, seppur si stia cercando di sopperire alla carenza strutturale del tribunale di Vicenza con tali nuove nomine, per converso, come ha ricordato il procuratore capo di Vicenza, dottor Antonino Cappelleri, durante la cerimonia di insediamento, e come risulta da notizie apparse su quotidiani locali e su diversi siti *web*, «La giustizia non procede solo con i magistrati, ho dovuto pescare anche fra la polizia giudiziaria, per assegnare ai nuovi Pubblici Ministeri del personale di cancelleria. Tutti gli uffici scontano una pesante carenza di organico, che rende complessa l'attività quotidiana. E la coperta, da qualunque parte la si tiri, resta sempre molto corta». Le parole del procuratore capo che i servizi di cancelleria del tribunale sono ormai al "collasso";

rilevato che, a parere dell'interrogante, l'attuale bando di mobilità per la copertura di posti vacanti di vari profili professionali, seppur utile e necessario, nonché atteso, rispetto ad una situazione iniziale di "immobilità", "ostacola" la mobilità tra l'amministrazione della Provincia, che presenta situazioni di eccedenza rispetto alle dotazioni organiche ridotte, stante la loro "soppressione", e il Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi del Ministero della giustizia per quanto concerne le cancellerie del tribunale di Vicenza, ai sensi dell'articolo 4, ottavo periodo, del bando citato, al fine di concedere tale mobilità afferma che «Il personale appartenente ad amministrazione diversa dai ministeri dovrà allegare, altresì, una dichiarazione della propria amministrazione (Provincia), con la quale la stessa si impegna "a procedere al versamento delle risorse corrispondenti al 50% del trattamento economico spettante al personale interessato al trasferimento", secondo le modalità che saranno stabilite con il D.P.C.M. previsto dall'art. 30, comma 2.3 del d.lgs. 165/2001, in corso di perfezionamento»;

peraltro, come denunciano le segreterie provinciali e regionali del sindacato autonomo di Polizia (SAP) e del sindacato autonomo di Polizia ambientale forestale (SAPAF) attraverso un comunicato stampa del 22 gennaio 2015, e come disposto dal procuratore capo, il personale di polizia ora viene destinato «farsi carico anche delle insufficienze di personale della Procura andando a sopperire alle carenze del Ministero della Giustizia. Gli stessi organici delle Forze dell'Ordine sono esigui, mancano uomini per far fronte alle svariate emergenze che giornalmente si prospettano, non ultimo l'allarme terrorismo» e assegnando uomini delle forze dell'ordine «a mansioni di tipo amministrativo, con compiti che non hanno nulla a che fare con quelli che dovrebbero effettivamente svolgere», e così si rinuncia a svolgere le «indagini perché poliziotti, forestali, finanziari o carabinieri sono asse-

gnati a mansioni non loro, quali la semplice ricezione atti, potrebbe costituire un'ulteriore causa alle lungaggini dei processi a solo vantaggio di che anela alla "prescrizione"».

ritenuto quindi che a giudizio dell'interrogante risulta assolutamente necessario procedere ad un nuovo bando di mobilità, o altra modalità che verrà ritenuta utile, per la copertura di posti vacanti di vari profili professionali al fine di rimuovere la condizione richiesta all'articolo 4, ottavo periodo, del bando citato, e ciò al fine di non impedire la mobilità per la copertura di posti vacanti tra la Provincia e il Ministero;

rilevato che i servizi di cancelleria, necessari al lavoro dei magistrati, ove rimanessero nelle condizioni prospettate, continuerebbero a creare un disservizio tale che le nuove nomine di magistrati a poco servirebbero, e l'utile nomina, e rafforzamento dell'organico dei magistrati, verrebbe immediatamente svilita e sarebbe priva, *de facto*, di effetti utili,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda procedere all'indizione di un nuovo bando di mobilità per la copertura di posti vacanti dei vari profili professionali, con l'obiettivo dell'immediata ricostituzione dell'organico degli operatori giudiziari, e ciò al fine di consentire alle cancellerie del tribunale di Vicenza di funzionare in modo efficiente ed efficace.

(4-03322)

(26 gennaio 2015)

RISPOSTA. - Il profondo rinnovamento delle politiche del personale dell'amministrazione della giustizia ha costituito fondamentale obiettivo dell'azione di governo, sin dall'insediamento del Ministro, nella consapevolezza dell'importanza che assume l'apporto di adeguate risorse umane per il funzionamento degli uffici giudiziari e per il supporto alle innovazioni organizzative e tecnologiche necessarie alla modernizzazione dei servizi della giustizia.

Nella prospettiva di ottimizzare le potenzialità offerte dalla riforma della giustizia, ormai avviata, si è perseguita un'azione di continua attenzione al personale amministrativo, muovendo innanzitutto dalla ricerca di strumenti di reclutamento di nuove risorse, senza trascurare il riconoscimento delle competenze maturate e la valorizzazione delle professionalità già presenti nell'amministrazione. Il lavoro di questi anni, ispirato a tali finalità, ha consentito di raggiungere importanti risultati e di tracciare nuovi percorsi.

Gli interventi adottati si sono articolati attraverso: a) misure straordinarie per il reclutamento di nuove risorse, avviate con il bando per mobilità volontaria per 1.031 posti, pubblicato il 18 febbraio 2015, e procedure di mobilità obbligatoria, promosse in attuazione dell'art. 1, comma 425, della legge di stabilità per il 2015 e dell'art. 1, comma 771, della legge di stabilità per il 2016; b) l'avvio delle procedure di riqualificazione autorizzate dall'art. 21-*quater* del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, che consente il passaggio di area, con conseguente progressione professionale, a due fondamentali qualifiche dell'ordinamento professionale dell'amministrazione giudiziaria: cancellieri e ufficiali NEP; c) la sottoscrizione, nel novembre 2015, dell'accordo sul fondo unico di amministrazione, con il quale sono state finalmente redistribuite risorse pari a 90.496.445 euro relative agli anni 2013, 2014 e 2015, destinate a tutto il personale del Ministero e nel cui ambito è stato delineato, per la prima volta, per il personale dell'amministrazione giudiziaria un sistema graduale di introduzione di meccanismi premiali.

Relativamente all'incentivazione e alla valorizzazione del personale presente, i tempi sono finalmente maturi per avviare una nuova stagione di reclutamento e razionalizzazione delle risorse, combinando le azioni verso obiettivi di riqualificazione ed ottimizzazione dell'apporto professionale. Con le fondamentali misure introdotte dal decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 2016, n. 161, si è, infatti, conseguito il significativo risultato dell'acquisizione di nuove risorse per gli uffici giudiziari mediante procedure di assunzione, che apriranno al processo di ringiovanimento e al passaggio di competenze professionali nell'amministrazione giudiziaria, da molti anni atteso.

Il decreto-legge autorizza il Ministero ad un vero e proprio programma di nuove assunzioni, articolato in più fasi: nell'immediato (il bando per il concorso è stato pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* il 22 novembre 2016), il reclutamento a tempo indeterminato di 1.000 nuove unità di personale amministrativo non dirigenziale, cui potranno aggiungersi ulteriori, ancor più significative, risorse una volta completate le procedure di mobilità obbligatoria, impiegando le residue unità destinate a queste ultime. In tal modo, si raggiunge non soltanto il fondamentale obiettivo dell'avvio di nuove assunzioni, dopo anni di sostanziale stagnazione delle fonti di reclutamento concorsuale, ma si delinea un complessivo quadro di disposizioni legislative che consentirà all'amministrazione di avviare in modo maggiormente efficace alcuni degli interventi assolutamente fondamentali per migliorare la qualità dei servizi di giustizia cui i cittadini hanno diritto. La legge prevede, infatti, la possibilità di introdurre nuovi profili, anche tecnici, e di rimodulare e rivedere i profili professionali e i relativi contingentanti esistenti.

Lo sviluppo delle tecnologie e la diffusione dell'informatizzazione nelle dinamiche processuali, accompagnato dalla crescente necessità di revisione dei moduli organizzativi e dei processi di lavoro, conduce necessaria-

mente all'apertura di un percorso di riconsiderazione dei profili professionali esistenti, oltre che all'inserimento di nuove figure professionali attualmente non presenti nell'amministrazione della giustizia. Tale modifica apre anche la strada a percorsi di maggiore flessibilità nella mobilità interna di tutto il personale del Ministero, attuando in tal modo anche la *ratio* del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, complessivamente orientata dalla ricerca di fondamentali obiettivi di semplificazione strutturale, integrazione funzionale e massima efficienza operativa dell'amministrazione.

La revisione dei profili professionali potrà, altresì, consentire, in una seconda fase, di aprire a nuovi percorsi e modalità di valutazione delle professionalità, assicurando una prospettiva di avanzamento professionale ad una platea più ampia rispetto a quella oggi coinvolta nelle procedure selettive di cui al citato articolo 21-*quater*, avviando un ripensamento del sistema di valutazione e dei meccanismi di premialità.

In considerazione della necessità di dare compiuta attuazione al regolamento di riorganizzazione del Ministero, si dovrà poi procedere ad una revisione complessiva della pianta organica del personale amministrativo, anche in linea con la revisione dei profili professionali, che potrà consentire una distribuzione tra le varie figure professionali sia in sede centrale che sul territorio coerente e adeguata.

Infine, tale complessivo ripensamento delle politiche di gestione non potrà essere disgiunto dalla prosecuzione delle procedure di contrattazione collettiva in materia di fondo unico di amministrazione, dando continuità al ciclo virtuoso che con la stipula dell'accordo del novembre 2015 si è avviato.

Unitamente a ciò, nelle politiche del personale andranno introdotti criteri di razionalizzazione delle risorse al fine del recupero di quanto necessario per assicurare i nuovi modelli di formazione e i percorsi di riqualificazione del personale dell'amministrazione giudiziaria, anche per il tramite di interlocuzioni con le organizzazioni sindacali.

La prospettiva che le misure indicate concorrono a delineare consentirà senz'altro di destinare ulteriori risorse anche agli uffici giudiziari veneti. In particolare, allo stato, risulta che presso il Tribunale di Vicenza prestano servizio 104 unità di personale amministrativo, a fronte di una pianta organica costituita, secondo il decreto ministeriale 25 aprile 2013, da 129 risorse umane, compresa la posizione dirigenziale. L'indice di scopertura risulta, pertanto, pari al 19,38 per cento, inferiore alla media nazionale del 21,26 per cento. Il computo dei presenti registra l'assetto conseguente alla prima fase di mobilità avviata, ed è destinato a giovare delle misure in atto.

Per fare fronte alle attuali criticità, peraltro, è possibile ricorrere all'applicazione distrettuale di personale da altri uffici del distretto, ai sensi dell'art. 4 del contratto collettivo nazionale del lavoro del 16 maggio 2001. L'istituto, regolato dall'art. 14 dell'accordo sulla mobilità interna del personale del 27 marzo 2007, resta tuttora il più efficace e rapido strumento di ridistribuzione delle unità lavorative esistenti nell'ambito del territorio ed è rimesso all'attribuzione degli organi di vertice distrettuale, presidente della Corte d'appello e procuratore generale, ciascuno per gli ambiti di rispettiva competenza.

Nella prospettiva di fornire adeguato sostegno agli uffici veneti, in attesa della definizione delle procedure di mobilità in corso, il 3 novembre 2016 il Ministro ha sottoscritto con il presidente della Regione Veneto, il presidente della Corte d'appello di Venezia e il procuratore generale della Repubblica di Venezia un protocollo d'intesa, per la temporanea assegnazione di personale della Regione Veneto agli uffici giudiziari del distretto. L'accordo nasce, da un lato, dalla considerazione del carattere particolare del territorio della regione, a forte connotazione imprenditoriale e commerciale, con evidenti ripercussioni in termini di investimenti, sviluppo economico e competitività; dall'altro, dal fatto che l'efficiente svolgimento dell'azione giudiziaria sul territorio regionale è indispensabile per garantire certezza alle attività economiche e contrattuali e fronteggiare fenomeni di infiltrazione della criminalità organizzata e di corruzione.

Le politiche sulla mobilità sono accompagnate da convergenti misure finalizzate anche all'adeguamento delle dotazioni organiche degli uffici. Per quanto riguarda il personale di magistratura, è stato recentemente elaborato lo schema di decreto ministeriale concernente la determinazione delle piante organiche degli uffici, giudicanti e requirenti, di primo grado, conseguente alla revisione delle circoscrizioni giudiziarie, e che recepisce le esigenze degli uffici secondo la loro dislocazione territoriale.

La determinazione delle unità aggiuntive è stata effettuata sulla base di specifici parametri statistici (popolazione, flussi, *cluster* dimensionali) integrati da indicatori qualificativi della domanda di giustizia, quali il numero di imprese presenti sul territorio e la loro concentrazione per circondario, l'incidenza della criminalità organizzata, l'accessibilità del servizio per i cittadini.

Alla stregua di tali criteri, al Tribunale di Vicenza sono stati assegnati 6 posti di giudice, in incremento della dotazione prevista. Lo schema di decreto è attualmente all'esame del Consiglio superiore della magistratura per il prescritto parere e, all'esito, il Ministero curerà con la necessaria tempestività gli ulteriori adempimenti, a cui seguiranno conformi iniziative anche con riferimento al personale amministrativo, che consentano alla riforma della geografia giudiziaria di dispiegare appieno i suoi effetti, raggiungendo il preordinato obiettivo del miglioramento del servizio giustizia.

Analogo impegno è riservato ad assicurare il numero delle unità di magistrati in servizio, agevolando anche il processo di ricambio generazionale. Sono, difatti, attualmente in corso due procedure di selezione e reclutamento, rispettivamente, di 340 e 350 magistrati ordinari, che consentiranno, tra il gennaio 2017 e il gennaio 2018, l'entrata in servizio di 690 nuovi magistrati, anche grazie alla riduzione, operata con il decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197, del tirocinio formativo per i vincitori dei concorsi banditi negli anni 2014 e 2015.

Il 20 ottobre 2016 è stato, inoltre, bandito un nuovo concorso per la copertura di ulteriori 360 posti e preme sottolineare che si procederà, con cadenza annuale, all'espletamento di procedure concorsuali per la selezione di 350 magistrati ordinari, come già avvenuto nell'ultimo triennio.

Proprio al fine di stabilizzare la permanenza nelle sedi di assegnazione è stato, infine, previsto nel decreto-legge anche l'innalzamento da 3 a 4 anni del termine di legittimazione perché i magistrati possano partecipare alle procedure di trasferimento a domanda bandite dal Consiglio superiore della magistratura.

Il Ministro della giustizia

ORLANDO

(29 novembre 2016)

STEFANI. - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

il procuratore capo della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza, dottor Antonino Cappelleri, ha presentato recentemente, per l'inaugurazione dell'anno giudiziario, la relazione sull'amministrazione della giustizia, dalla quale si evince che le emergenze criminali per la provincia di Vicenza sono, da un lato, i reati tributari e la bancarotta, e, dall'altro lato, i reati contro il patrimonio;

alcuni quotidiani locali ed in particolare il "Giornale di Vicenza" del 28 gennaio 2016 hanno riportato stralci della relazione del procuratore capo di Vicenza; emerge che «I dati sulla criminalità, che fanno riferimento al periodo 1 luglio 2014 - 30 giugno 2015, evidenziano in particolare come i furti - pur in calo rispetto all'anno precedente, ma più numerosi rispetto a due anni fa - siano tantissimi: 16.075, cioè 44 al giorno, quasi due all'ora (di solo 778 sono stati scoperti gli autori). Di questi, oltre 2.300 sono avvenuti in casa. (...) Il procuratore sottolinea come i reati contro il patrimonio, a partire dalla rapina di Nanto con la sparatoria fra Graziano Stacchio e i banditi,

abbia destato "particolare attenzione nell'opinione pubblica e nel dibattito politico", giungendo a livello di "esasperazione". Le rapine sono in leggero calo (247 contro 280 del periodo precedente), ma aumentano il riciclaggio e l'usura (66 fascicoli contro 40). E, per quello che riguarda i furti, Cappelleri precisa che se il calo può apparire "a prima vista incoraggiante, potrebbe però derivare dalla sfiducia del cittadino che rinuncia a sporgere denuncia. In ogni caso, la percezione sociale del fenomeno dei cosiddetti reati predatori resta di sostenuto allarme". (...) Nell'anno considerato, sono stati 25 i fascicoli aperti per bancarotta fraudolenta (ma il dato potrebbe essere sballato per un malfunzionamento del sistema informatico), 8 quelli per falso in bilancio. Sul fronte tributario, i fascicoli sono 379; alcuni relativi a "rilevanti frodi carosello in ambito internazionale... e fenomeni di esteroinvestizione". (...) In aumento gli omicidi colposi da incidenti stradali (44), in calo invece gli infortuni sul lavoro (5 quelli mortali, 80 quelli con feriti). Le indagini per omicidio volontario sono state 7, altrettante quelle per il tentativo. (...) In aumento la pedofilia (12 casi), calano leggermente le violenze sessuali (107) e lo stalking (136), anche se i numeri restano assai rilevanti. (...) I reati contro la pubblica amministrazione, su cui l'attenzione è molto elevata, restano in linea con il passato recente (274 fascicoli). Fra questi, 9 i fascicoli per corruzione, 2 per concussione e 7 per peculato. Sette anche le indagini avviate per indebita percezione di contributi. (...) Risultano in calo da qualche anno le indagini contro lo spaccio di droga (comunque, si tratta di 314 fascicoli), mentre sono in decisa ascesa quelle contro l'inquinamento e la violazione della legge sui rifiuti: erano 203, sono diventate 281. Frequenti le inchieste contro i reati informatici (soprattutto le truffe), oltre un centinaio nel corso dell'anno»;

dalla relazione emerge che la percezione sociale del fenomeno dei reati predatori resta molto allarmante, anche alla luce del fatto che oltre 2.300 furti sono avvenuti in casa e che la normativa attuale, a giudizio dell'interrogante, estremamente garantista, prevede una serie di benefici e sconti di pena, così minando la certezza della pena, nonché confermando uno stato di insicurezza endemico. Le norme in tema di legittima difesa, inoltre, non appaiono all'interrogante idonee, tenendo conto del clima di tensione in cui molte persone vivono, divise tra la preoccupazione per la sicurezza dei propri cari e la necessità di non costringere le proprie famiglie ad una vita blindata, proprio nella realtà vicentina dove si sono avuti due casi balzati alle cronache per la particolarità degli avvenimenti. Si ricordi, come ha evidenziato anche il procuratore capo nella relazione, il caso di Graziano Stacchio, benzinaio che ha sventato una rapina, con sparatoria, in una gioielleria a cui è seguita la morte di uno dei rapinatori, e il caso di Ermes Mattielli condannato alla reclusione, nonché al pagamento del risarcimento, per aver causato la morte di un ladro penetrato nella sua proprietà;

altrettanto preoccupante è la sfiducia che i cittadini nutrono nei confronti della giustizia, a causa delle vistose carenze normative e regolamentari che impediscono l'azione degli stessi operatori delle forze dell'ordi-

ne e stridono con la realtà e contribuiscono, indirettamente, a peggiorare i livelli di sicurezza e di tutela riferibili a fenomeni criminali;

il Governo deve immediatamente promuovere modifiche normative tese a prevedere norme di diritto penale sostanziale e processuale certe e rigorose, senza lassismi, fungendo così da concreto deterrente alla criminalità, e non certo con provvedimenti che, per rispondere al problema del sovraffollamento delle strutture penitenziarie, rimettono in libertà detenuti già condannati che, in molti casi, delinquono nuovamente e appesantiscono il lavoro delle procure, poi vanificato;

la Procura di Vicenza, al 30 giugno 2015, aveva 14.929 fascicoli pendenti, circa 1.650 per ciascuno degli 11 magistrati: diretta conseguenza è l'impossibilità di realizzare in modo soddisfacente la ragionevole durata del processo;

nella Procura di Vicenza, rispetto alla pianta organica, manca il 25 per cento dei pubblici ministeri e oltre il 20 per cento del personale amministrativo. Le difficoltà nella trattazione delle inchieste è causa anche dei ritardi, tanto che 1.055 delle 8.666 definizioni consistono in prescrizioni, pari al 12 per cento;

la Procura è impegnata attualmente anche nell'indagine che coinvolge la Banca popolare di Vicenza, sia con l'inchiesta che vede indagati 6 dei vertici della banca per aggrigaggio, sia con diversi fascicoli aperti dopo più di un centinaio di denunce; il numero dei casi in decisa crescita, la carenza di personale amministrativo e la mancata applicazione di altri magistrati inquirenti potrebbero non consentire la definizione in tempi ragionevoli degli estruendi processi penali;

il filone importante delle indagini che riguardano la Banca popolare di Vicenza, come l'ha definito il procuratore capo, dovrà accertare le responsabilità anche dei dipendenti della banca e le denunce dovranno essere analizzate singolarmente. Questo carico di lavoro abnorme si sommerà quindi alle pratiche già svolte dall'organico ridotto;

se, da una parte, è urgente quindi tamponare immediatamente l'emergenza che sta vivendo la Procura di Vicenza, implementando adeguatamente la pianta organica dei dipendenti, dall'altro lato, è fondamentale, secondo l'interrogante, creare le basi per mettere in condizione le procure di lavorare agevolmente,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo, per quanto di competenza, intenda porre dei rimedi alla situazione, anche promuovendo provvedimenti che fungano da effettivo deterrente per la criminalità, sia in riferimento alla certezza

della pena che alla revisione della normativa sulla legittima difesa in senso non punitivo per la persona offesa, come invece appare all'interrogante congegnata l'attuale formulazione dell'articolo 52 del codice penale;

se intenda attivarsi per l'immediata ricostituzione dell'organico degli operatori giudiziari, e ciò al fine di consentire alle cancellerie del Tribunale di Vicenza di funzionare in modo efficiente ed efficace per far svolgere in tempi ragionevoli il ruolo che costituzionalmente è assegnato agli organi giudiziari;

infine, se sia prevista l'applicazione di altri magistrati presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Vicenza a fronte del gravoso carico dovuto alle indagini che coinvolgono i vertici ed i dipendenti della Banca popolare di Vicenza.

(4-05317)

(23 febbraio 2016)

RISPOSTA. - Il profondo rinnovamento delle politiche del personale dell'amministrazione della giustizia ha costituito fondamentale obiettivo dell'azione di governo, sin dall'insediamento del Ministro, nella consapevolezza dell'importanza che assume l'apporto di adeguate risorse umane per il funzionamento degli uffici giudiziari e per il supporto alle innovazioni organizzative e tecnologiche necessarie alla modernizzazione dei servizi della giustizia.

Nella prospettiva di ottimizzare le potenzialità offerte dalla riforma della giustizia, ormai avviata, si è perseguita un'azione di continua attenzione al personale amministrativo, muovendo innanzitutto dalla ricerca di strumenti di reclutamento di nuove risorse, senza trascurare il riconoscimento delle competenze maturate e la valorizzazione delle professionalità già presenti nell'amministrazione.

Il lavoro di questi anni, ispirato a tali finalità, ha consentito di raggiungere importanti risultati e di tracciare nuovi percorsi. Gli interventi adottati si sono articolati attraverso: a) misure straordinarie per il reclutamento di nuove risorse, avviate con il bando per mobilità volontaria per 1.031 posti, pubblicato il 18 febbraio 2015, e procedure di mobilità obbligatoria, promosse in attuazione dell'art. 1, comma 425, della legge di stabilità per il 2015 e dell'art. 1, comma 771, della legge di stabilità per il 2016; b) l'avvio delle procedure di riqualificazione autorizzate dall'art. 21-*quater* del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, che consente il passaggio di area, con conseguente progressione professionale, a due fondamentali qualifiche dell'ordi-

namento professionale dell'amministrazione giudiziaria: cancellieri e ufficiali NEP; c) la sottoscrizione, nel novembre 2015, dell'accordo sul fondo unico di amministrazione, con il quale sono state finalmente redistribuite risorse pari a 90.496.445 euro relative agli anni 2013, 2014 e 2015, destinate a tutto il personale del Ministero e nel cui ambito è stato delineato, per la prima volta, per il personale dell'amministrazione giudiziaria un sistema graduale di introduzione di meccanismi premiali.

Relativamente all'incentivazione e alla valorizzazione del personale presente, i tempi sono finalmente maturi per avviare una nuova stagione di reclutamento e razionalizzazione delle risorse, combinando le azioni verso obiettivi di riqualificazione ed ottimizzazione dell'apporto professionale.

Con le fondamentali misure introdotte dal decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 2016, n. 161, si è, infatti, conseguito il significativo risultato dell'acquisizione di nuove risorse per gli uffici giudiziari mediante procedure di assunzione, che apriranno al processo di Ringiovanimento e al passaggio di competenze professionali nell'amministrazione giudiziaria, da molti anni atteso. Il decreto-legge autorizza il Ministero ad un vero e proprio programma di nuove assunzioni, articolato in più fasi: nell'immediato (il bando per il concorso è stato pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* il 22 novembre 2016), il reclutamento a tempo indeterminato di 1.000 nuove unità di personale amministrativo non dirigenziale, cui potranno aggiungersi ulteriori, ancor più significative, risorse una volta completate le procedure di mobilità obbligatoria, impiegando le residue unità destinate a queste ultime.

In tal modo, si raggiunge non soltanto il fondamentale obiettivo dell'avvio di nuove assunzioni, dopo anni di sostanziale stagnazione delle fonti di reclutamento concorsuale, ma si delinea un complessivo quadro di disposizioni legislative che consentirà all'amministrazione di avviare in modo maggiormente efficace alcuni degli interventi assolutamente fondamentali per migliorare la qualità dei servizi di giustizia cui i cittadini hanno diritto. La legge prevede, infatti, la possibilità di introdurre nuovi profili, anche tecnici, e di rimodulare e rivedere i profili professionali e i relativi contingenti esistenti.

Lo sviluppo delle tecnologie e la diffusione dell'informatizzazione nelle dinamiche processuali, accompagnato dalla crescente necessità di revisione dei moduli organizzativi e dei processi di lavoro, conduce necessariamente all'apertura di un percorso di riconsiderazione dei profili professionali esistenti, oltre che all'inserimento di nuove figure professionali attualmente non presenti nell'amministrazione della giustizia. Tale modifica apre anche la strada a percorsi di maggiore flessibilità nella mobilità interna di tutto il personale del Ministero, attuando in tal modo anche la *ratio* del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, complessivamente orientata dalla ricerca di fondamentali obiettivi di semplificazione

strutturale, integrazione funzionale e massima efficienza operativa dell'amministrazione.

La revisione dei profili professionali potrà, altresì, consentire, in una seconda fase, di aprire a nuovi percorsi e modalità di valutazione delle professionalità, assicurando una prospettiva di avanzamento professionale ad una platea più ampia rispetto a quella oggi coinvolta nelle procedure selettive di cui al citato articolo 21-*quater*, avviando un ripensamento del sistema di valutazione e dei meccanismi di premialità.

In considerazione della necessità di dare compiuta attuazione al regolamento di riorganizzazione del Ministero, si dovrà poi procedere ad una revisione complessiva della pianta organica del personale amministrativo, anche in linea con la revisione dei profili professionali, che potrà consentire una distribuzione tra le varie figure professionali sia in sede centrale che sul territorio coerente e adeguata.

Infine, tale complessivo ripensamento delle politiche di gestione non potrà essere disgiunto dalla prosecuzione delle procedure di contrattazione collettiva in materia di fondo unico di amministrazione, dando continuità al ciclo virtuoso che con la stipula dell'accordo del novembre 2015 si è avviato.

Unitamente a ciò, nelle politiche del personale andranno introdotti criteri di razionalizzazione delle risorse al fine del recupero di quanto necessario per assicurare i nuovi modelli di formazione e i percorsi di riqualificazione del personale dell'amministrazione giudiziaria, anche per il tramite di interlocuzioni con le organizzazioni sindacali.

La prospettiva che le misure indicate concorrono a delineare consentirà senz'altro di destinare ulteriori risorse anche agli uffici giudiziari veneti. In particolare, allo stato, risulta che presso la Procura della Repubblica di Vicenza prestano servizio 40 unità di personale amministrativo, a fronte di una pianta organica costituita, secondo il decreto ministeriale 25 aprile 2013, da 48 risorse umane, compresa la posizione dirigenziale. L'indice di scopertura risulta, pertanto, pari al 16,67 per cento, inferiore alla media nazionale del 21,26 per cento ed alla media del distretto (19,69 per cento). Il computo dei presenti registra l'assetto conseguente alla prima fase di mobilità avviata, ed è destinato a giovare delle misure in atto.

Per fare fronte alle attuali criticità, peraltro, è possibile ricorrere all'applicazione distrettuale di personale da altri uffici del distretto, ai sensi dell'art. 4 del contratto collettivo nazionale del lavoro del 16 maggio 2001. L'istituto, regolato dall'art. 14 dell'accordo sulla mobilità interna del personale del 27 marzo 2007, resta tuttora il più efficace e rapido strumento di ridistribuzione delle unità lavorative esistenti nell'ambito del territorio ed è rimesso all'attribuzione degli organi di vertice distrettuale, presidente della

Corte d'appello e procuratore generale, ciascuno per gli ambiti di rispettiva competenza.

Nella prospettiva di fornire adeguato sostegno agli uffici veneti, in attesa della definizione delle procedure di mobilità in corso, il 3 novembre 2016 il Ministro ha sottoscritto con il presidente della Regione Veneto, il presidente della Corte d'appello di Venezia e il procuratore generale della Repubblica di Venezia un protocollo d'intesa, per la temporanea assegnazione di personale della Regione Veneto agli uffici giudiziari del distretto. L'accordo nasce, da un lato, dalla considerazione del carattere particolare del territorio della regione, a forte connotazione imprenditoriale e commerciale, con evidenti ripercussioni in termini di investimenti, sviluppo economico e competitività; dall'altro, dal fatto che l'efficiente svolgimento dell'azione giudiziaria sul territorio regionale è indispensabile per garantire certezza alle attività economiche e contrattuali e fronteggiare fenomeni di infiltrazione della criminalità organizzata e di corruzione.

Le politiche sulla mobilità sono accompagnate da convergenti misure finalizzate anche all'adeguamento delle dotazioni organiche degli uffici. Per quanto riguarda il personale di magistratura, è stato recentemente elaborato lo schema di decreto ministeriale concernente la determinazione delle piante organiche degli uffici, giudicanti e requirenti, di primo grado, conseguente alla revisione delle circoscrizioni giudiziarie, e che recepisce le esigenze degli uffici secondo la loro dislocazione territoriale. La determinazione delle unità aggiuntive è stata effettuata sulla base di specifici parametri statistici (popolazione, flussi, *cluster* dimensionali) integrati da indicatori qualificativi della domanda di giustizia, quali il numero di imprese presenti sul territorio e la loro concentrazione per circondario, l'incidenza della criminalità organizzata, l'accessibilità del servizio per i cittadini.

Alla stregua di tali criteri, alla Procura di Vicenza sono stati assegnati 2 posti di sostituto procuratore, in incremento della dotazione prevista. Lo schema di decreto è attualmente all'esame del Consiglio superiore della magistratura per il prescritto parere e, all'esito, il Ministero curerà con la necessaria tempestività gli ulteriori adempimenti, a cui seguiranno conformi iniziative anche con riferimento al personale amministrativo, che consentano alla riforma della geografia giudiziaria di dispiegare appieno i suoi effetti, raggiungendo il preordinato obiettivo del miglioramento del servizio giustizia.

Analogo impegno è riservato ad assicurare il numero delle unità di magistrati in servizio, agevolando anche il processo di ricambio generazionale. Allo stato, presso la Procura di Vicenza prestano servizio 14 magistrati rispetto ad una dotazione di 16 unità complessive. Come noto, la copertura delle vacanze è rimessa al Consiglio superiore della magistratura e può essere temporaneamente fronteggiata mediante provvedimenti di applicazione, di competenza del procuratore generale.

Nell'ambito delle attribuzioni del Ministero, invece, per sostenere adeguatamente la giurisdizione sono attualmente in corso due procedure di selezione e reclutamento, rispettivamente, di 340 e 350 magistrati ordinari, che consentiranno, tra il gennaio 2017 e il gennaio 2018, l'entrata in servizio di 690 nuovi magistrati, anche grazie alla riduzione, operata con il decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197, del tirocinio formativo per i vincitori dei concorsi banditi negli anni 2014 e 2015.

Il 20 ottobre 2016 è stato, inoltre, bandito un nuovo concorso per la copertura di ulteriori 360 posti e preme sottolineare che si procederà, con cadenza annuale, all'espletamento di procedure concorsuali per la selezione di 350 magistrati ordinari, come già avvenuto nell'ultimo triennio. Proprio al fine di stabilizzare la permanenza nelle sedi di assegnazione è stato, infine, previsto nel decreto-legge anche l'innalzamento da 3 a 4 anni del termine di legittimazione perché i magistrati possano partecipare alle procedure di trasferimento a domanda bandite dal Consiglio Superiore della Magistratura.

Per quanto attiene, infine, alle iniziative normative finalizzate a contrastare la manifestazione di gravi episodi delittuosi di criminalità comune, in grado di suscitare particolare allarme sociale soprattutto quando offendono anche la sfera inviolabile dell'individuo, si evidenzia che il Ministero ha presentato diversi emendamenti, poi approvati, al disegno di legge, di iniziativa governativa, AS 2067, recante "Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi nonché all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena", allo stato all'esame del Senato a seguito della approvazione, il 23 settembre 2015, da parte della Camera dei deputati. In particolare, il disegno di legge prevede un significativo inasprimento del trattamento sanzionatorio per taluni reati contro il patrimonio che offendono anche la sfera personale dell'individuo, come il furto in abitazione ed il furto con strappo di cui all'articolo 624-*bis* del codice penale, escludendo le aggravanti, ad effetto speciale, dal giudizio di bilanciamento con le eventuali attenuanti. Vengono, inoltre, apportate modifiche anche alle pene previste dall'articolo 628 del codice penale.

Nella consapevolezza che il tema della tutela dell'invioleabilità del domicilio e della sicurezza delle persone che vi dimorano coinvolge valori di rango primario, che l'ordinamento assicura attraverso disposizioni volte a garantire il contemperamento dei diversi beni e interessi coinvolti, in questa Legislatura sono state presentate in Parlamento, dove è in corso il relativo esame, diverse iniziative normative per la riforma della causa di giustificazione della legittima difesa di cui all'articolo 52 del codice penale (AS 2252, AS 2155, AC 3434, AC 3427, AC 3424, AC 3384, AC 3380, AS 2108, AS 1784, AC 2892).

Come noto, il legislatore è già intervenuto rivisitando l'originario impianto normativo, aggravando, da un lato, il trattamento sanzionatorio

delle condotte predatorie consumate nei luoghi di privata dimora, in considerazione dell'elevato valore dei beni tutelati; dall'altro, riformulando i presupposti di applicazione della causa di giustificazione della legittima difesa in caso di reazione armata avverso una aggressione portata proprio nei luoghi in cui si esplica lo *ius excludendi*. È stata così introdotta una presunzione *ex lege* di inevitabilità della reazione e di adeguatezza della difesa del bene della vita e dell'incolumità personale, a fronte di un'offesa dal carattere particolarmente pervasivo.

L'opera nomofilattica della Corte di cassazione ha già offerto soluzioni interpretative adeguate sui limiti di applicazione della legittima difesa, i cui presupposti sono rimessi al prudente apprezzamento dell'autorità giudiziaria, che valuta di volta in volta le circostanze del caso concreto.

Il Governo segue, pertanto, con particolare attenzione tutte le iniziative normative finalizzate alla ridefinizione dei contorni della legittima difesa, nella prospettiva di coniugare istanze di sicurezza e di difesa delle libertà fondamentali. Si tratta di una materia che chiama in causa sensibilità diverse, che dovranno trovare nel dibattito parlamentare un'adeguata composizione per la declinazione di soluzioni normative soddisfacenti ed aderenti ai principi costituzionali e sovranazionali.

Il Ministro della giustizia

ORLANDO

(29 novembre 2016)

STUCCHI. - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che, per quanto risulta all'interrogante:

Alberto e Daniela Rocchi, figli del defunto imprenditore Pietro Rocchi deceduto nel 2005, hanno ereditato al suo decesso, insieme alla madre Maria Teresa Cuturri, un cospicuo patrimonio stimato in diversi milioni di euro;

per svariate vicende economiche e giudiziarie, nel merito delle quali l'interrogante non vuole entrare, che hanno coinvolto gli eredi, tale patrimonio è oggi soggetto a procedura di asta pubblica;

la signora Daniela Rocchi ha 43 anni ed è affetta dalla sindrome di Down;

il giorno 7 ottobre 2016 inizierà la procedura di vendita all'incanto di una parte della casa di famiglia dove tuttora vivono i due fratelli, Alberto e Daniela, dopo la scomparsa della madre,

si chiede di sapere quali iniziative di competenza il Ministro in indirizzo intenda attuare per tutelare, nelle more dei pronunciamenti giudiziari, il diritto naturale della signora Daniela Rocchi affetta da sindrome di Down e vittima inconsapevole delle vicissitudini delle aziende di famiglia.

(4-06316)

(14 settembre 2016)

RISPOSTA. - Con l'atto di sindacato ispettivo si segnala la difficile successione ereditaria dell'imprenditore Pietro Rocchi, facendo riferimento, in particolare, alla figura della figlia Daniela, coerede dell'ingente patrimonio attualmente sottoposto a procedura di asta pubblica ed affetta da sindrome di Down. Più in particolare, si chiede quali iniziative saranno assunte dal Ministero per tutelare Daniela Rocchi nelle more della definizione del procedimento giudiziario.

In via del tutto preliminare si deve evidenziare che la vicenda ricade nell'esclusiva competenza dell'autorità giurisdizionale incaricata della definizione delle controversie economiche e giudiziarie riferite, confluite nella procedura di asta pubblica. Né è stato possibile al dicastero acquisire informazioni più puntuali, non risultando dai fatti narrati quale sia l'ufficio giudiziario incaricato della definizione della complessa procedura.

Sul punto, si evidenzia che l'ordinamento prevede un'articolata serie di strumenti sia a tutela dei soggetti incapaci e del loro patrimonio nell'ambito delle successioni ereditarie, sia a tutela dei creditori. Infatti, per un verso, a norma dell'art. 560 del codice di procedura civile, il giudice dell'esecuzione è chiamato a valutare, caso per caso, la sussistenza di elementi che inducano ad autorizzare il debitore ad abitare l'immobile pignorato sino al momento dell'effettiva aggiudicazione dello stesso, e, per altro verso, il processo di espropriazione forzata è per sua natura diretto alla migliore soddisfazione dei creditori.

Preme, inoltre, rammentare che, proprio con l'obiettivo di introdurre misure a sostegno delle persone con disabilità, specie per il periodo successivo alla scomparsa dei genitori o dei familiari, il 14 giugno 2016 è stato approvato, in via definitiva, dalla Camera dei deputati il disegno di legge "Dopo di noi", divenuto legge 22 giugno 2016, n. 112, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 24 giugno 2016. Tale normativa prevede numerose misure di assistenza, cura e protezione alle persone disabili, attra-

verso una progressiva presa in carico della persona interessata già durante l'esistenza in vita dei genitori. La legge, infatti, si fa carico del benessere e della piena inclusione sociale delle persone con disabilità, sia prive di sostegno familiare, sia perché i genitori non siano in grado di fornire l'adeguato sostegno, nonché in vista del venir meno di tale sostegno, provvedendo all'ausilio alla persona interessata già durante l'esistenza in vita dei genitori.

Essa è volta ad evitare l'istituzionalizzazione, ove possibile, nel massimo rispetto della volontà delle persone con disabilità. In particolare, sono previste esenzioni fiscali per l'istituzione di *trust*, di vincoli di destinazione o di fondi speciali composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione, ove istituiti in favore delle persone con disabilità grave.

Inoltre, è stato previsto un "fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare". Proprio l'11 novembre 2016 è stato adottato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali il decreto che, secondo l'art. 3 della legge, individua i requisiti per l'accesso alle misure di assistenza, cura e protezione a carico del fondo, previa intesa in Conferenza unificata. Si tratta di un ulteriore passo in avanti verso l'obiettivo, che ha visto impegnati tutti i soggetti istituzionali coinvolti, di rendere rapidamente operative le disposizioni di una legge di grande valore etico.

Il Ministro della giustizia

ORLANDO

(29 novembre 2016)

TORRISI, PAGANO. - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che a quanto risulta agli interroganti:

presso il tribunale di Caltagirone (Catania) sussiste una grave carenza della pianta organica della magistratura e del personale amministrativo;

si verifica una eccessiva frequenza di trasferimenti dei magistrati, di cui 3, a breve, lasceranno il tribunale, il magistrato distrettuale andrà a Catania e una delle quattro unità in forza al settore civile e alla sezione lavoro verrà sottratta;

alla magistratura onoraria viene affidato un numero eccessivo ed ingiustificato di procedimenti;

le carenze di organico hanno generato palesi conseguenze deleterie, con un terzo delle cause di lavoro ed un quarto di quelle civili che non

verranno trattate per un numero elevatissimo di mesi e con reiterate disfunzioni nell'attività di udienza, sia nel civile che nel penale, ed una intollerabile durata dei processi causata, spesso, da ingiustificati rinvii di ufficio;

il tribunale di Caltagirone attende, da oltre un anno e mezzo, la nomina del presidente, comparsa sul Bollettino ufficiale del Ministero della giustizia, il cui insediamento, tuttavia, non si è ancora concretizzato;

l'assemblea degli avvocati e il comitato di agitazione del comprensorio interessato, appositamente costituito, sono stati costretti a proclamare l'astensione dalle udienze per 6 giorni, nel mese di gennaio 2015, e per altri 6 giorni, nel mese di giugno, per denunciare la gravissima situazione in cui versa il tribunale,

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare, nell'ambito delle proprie attribuzioni, per porre fine alle gravissime carenze di organico, che mettono in serio pericolo la sopravvivenza del tribunale di Caltagirone con un bacino di utenza, quello del comprensorio Caltano Sud Simeto, già pesantemente provato da una situazione socio-economica alquanto precaria, al fine di assicurare ai suoi cittadini un giusto processo e in tempi ragionevoli.

(4-04111)

(11 giugno 2015)

RISPOSTA. - Il profondo rinnovamento delle politiche del personale dell'amministrazione della giustizia ha costituito fondamentale obiettivo dell'azione di governo, sin dall'insediamento del Ministro, nella consapevolezza dell'importanza che assume l'apporto di adeguate risorse umane per il funzionamento degli uffici giudiziari e per il supporto alle innovazioni organizzative e tecnologiche necessarie alla modernizzazione dei servizi della giustizia. Nella prospettiva di ottimizzare le potenzialità offerte dalla riforma della giustizia, ormai avviata, si è perseguita un'azione di continua attenzione al personale amministrativo, muovendo innanzitutto dalla ricerca di strumenti di reclutamento di nuove risorse, senza trascurare il riconoscimento delle competenze maturate e la valorizzazione delle professionalità già presenti nell'amministrazione.

Il lavoro di questi anni, ispirato a tali finalità, ha consentito di raggiungere importanti risultati e di tracciare nuovi percorsi. Gli interventi adottati si sono articolati attraverso: a) misure straordinarie per il reclutamento di nuove risorse, avviate con il bando per mobilità volontaria per 1.031 posti, pubblicato il 18 febbraio 2015, e procedure di mobilità obbligatoria, promosse in attuazione dell'art. 1, comma 425, della legge di stabilità

per il 2015 e dell'art. 1, comma 771, della legge di stabilità per il 2016; b) l'avvio delle procedure di riqualificazione autorizzate dall'art. 21-*quater* del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, che consente il passaggio di area, con conseguente progressione professionale, a due fondamentali qualifiche dell'ordinamento professionale dell'amministrazione giudiziaria: cancellieri e ufficiali NEP; c) la sottoscrizione, nel novembre 2015, dell'accordo sul fondo unico di amministrazione, con il quale sono state finalmente redistribuite risorse pari a 90.496.445 euro relative agli anni 2013, 2014 e 2015, destinate a tutto il personale del Ministero e nel cui ambito è stato delineato, per la prima volta, per il personale dell'amministrazione giudiziaria un sistema graduale di introduzione di meccanismi premiali.

Relativamente all'incentivazione e alla valorizzazione del personale presente, i tempi sono finalmente maturi per avviare una nuova stagione di reclutamento e razionalizzazione delle risorse, combinando le azioni verso obiettivi di riqualificazione ed ottimizzazione dell'apporto professionale. Con le fondamentali misure introdotte dal decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 2016, n. 161, si è, infatti, conseguito il significativo risultato dell'acquisizione di nuove risorse per gli uffici giudiziari mediante procedure di assunzione, che apriranno al processo di ringiovanimento e al passaggio di competenze professionali nell'amministrazione giudiziaria, da molti anni atteso.

Il decreto-legge autorizza il Ministero ad un vero e proprio programma di nuove assunzioni, articolato in più fasi: nell'immediato (il bando per il concorso è stato pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* il 22 novembre 2016), il reclutamento a tempo indeterminato di 1.000 nuove unità di personale amministrativo non dirigenziale, cui potranno aggiungersi ulteriori, ancor più significative, risorse una volta completate le procedure di mobilità obbligatoria, impiegando le residue unità destinate a queste ultime. In tal modo, si raggiunge non soltanto il fondamentale obiettivo dell'avvio di nuove assunzioni, dopo anni di sostanziale stagnazione delle fonti di reclutamento concorsuale, ma si delinea un complessivo quadro di disposizioni legislative che consentirà all'amministrazione di avviare in modo maggiormente efficace alcuni degli interventi assolutamente fondamentali per migliorare la qualità dei servizi di giustizia cui i cittadini hanno diritto.

La legge prevede, infatti, la possibilità di introdurre nuovi profili, anche tecnici, e di rimodulare e rivedere i profili professionali e i relativi contingenti esistenti.

Lo sviluppo delle tecnologie e la diffusione dell'informatizzazione nelle dinamiche processuali, accompagnato dalla crescente necessità di revisione dei moduli organizzativi e dei processi di lavoro, conduce necessariamente all'apertura di un percorso di riconsiderazione dei profili professionali esistenti, oltre che all'inserimento di nuove figure professionali attualmente non presenti nell'amministrazione della giustizia.

Tale modifica apre anche la strada a percorsi di maggiore flessibilità nella mobilità interna di tutto il personale del Ministero, attuando in tal modo anche la *ratio* del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, complessivamente orientata dalla ricerca di fondamentali obiettivi di semplificazione strutturale, integrazione funzionale e massima efficienza operativa dell'amministrazione.

La revisione dei profili professionali potrà, altresì, consentire, in una seconda fase, di aprire a nuovi percorsi e modalità di valutazione delle professionalità, assicurando una prospettiva di avanzamento professionale ad una platea più ampia rispetto a quella oggi coinvolta nelle procedure selettive di cui al citato 21-*quater*, avviando un ripensamento del sistema di valutazione e dei meccanismi di premialità.

In considerazione della necessità di dare compiuta attuazione al regolamento di riorganizzazione del Ministero, si dovrà poi procedere ad una revisione complessiva della pianta organica del personale amministrativo, anche in linea con la revisione dei profili professionali, che potrà consentire una distribuzione tra le varie figure professionali sia in sede centrale che sul territorio coerente e adeguata.

Infine, tale complessivo ripensamento delle politiche di gestione non potrà essere disgiunto dalla prosecuzione delle procedure di contrattazione collettiva in materia di fondo unico di amministrazione, dando continuità al ciclo virtuoso che con la stipula dell'accordo del novembre 2015 si è avviato.

Unitamente a ciò, nelle politiche del personale andranno introdotti criteri di razionalizzazione delle risorse al fine del recupero di quanto necessario per assicurare i nuovi modelli di formazione e i percorsi di riqualificazione del personale dell'amministrazione giudiziaria, anche per il tramite di interlocuzioni con le organizzazioni sindacali.

La prospettiva che le misure indicate concorrono a delineare consentirà senz'altro di destinare ulteriori risorse anche agli uffici giudiziari siciliani. In particolare, allo stato, risulta che presso il Tribunale di Caltagirone prestano servizio 41 unità di personale amministrativo, a fronte di una pianta organica costituita, secondo il decreto ministeriale 25 aprile 2013, da 47 risorse umane, compresa la posizione dirigenziale. L'indice di scopertura risulta, pertanto, pari al 12,77 per cento, inferiore alla media nazionale del 21,26 per cento. Il computo dei presenti registra l'assetto conseguente alla prima fase di mobilità avviata, ed è destinato a giovare delle misure in atto.

Per fare fronte alle attuali criticità, peraltro, è possibile ricorrere all'applicazione distrettuale di personale da altri uffici del distretto, ai sensi dell'art. 4 del contratto collettivo nazionale del lavoro del 16 maggio 2001. L'istituto, regolato dall'art. 14 dell'accordo sulla mobilità interna del perso-

nale del 27 marzo 2007, resta tuttora il più efficace e rapido strumento di ridistribuzione delle unità lavorative esistenti nell'ambito del territorio ed è rimesso all'attribuzione degli organi di vertice distrettuale, presidente della Corte d'appello e procuratore generale, ciascuno per gli ambiti di rispettiva competenza.

Le politiche sulla mobilità sono accompagnate da convergenti misure finalizzate anche all'adeguamento delle dotazioni organiche degli uffici. Per quanto riguarda il personale di magistratura, è stato recentemente elaborato lo schema di decreto ministeriale concernente la determinazione delle piante organiche degli uffici, giudicanti e requirenti, di primo grado, conseguente alla revisione delle circoscrizioni giudiziarie, e che recepisce le esigenze degli uffici secondo la loro dislocazione territoriale.

La determinazione delle unità aggiuntive è stata effettuata sulla base di specifici parametri statistici (popolazione, flussi, *cluster* dimensionali) integrati da indicatori qualificativi della domanda di giustizia, quali il numero di imprese presenti sul territorio e la loro concentrazione per circondario, l'incidenza della criminalità organizzata, l'accessibilità del servizio per i cittadini.

Alla stregua di tali criteri, al distretto della Corte d'appello di Catania risulta assegnata una unità aggiuntiva, in incremento della dotazione prevista.

Lo schema di decreto è attualmente all'esame del Consiglio superiore della magistratura per il prescritto parere e, all'esito, il Ministero curerà con la necessaria tempestività gli ulteriori adempimenti, a cui seguiranno conformi iniziative anche con riferimento al personale amministrativo, che consentano alla riforma della geografia giudiziaria di dispiegare appieno i suoi effetti, raggiungendo il preordinato obiettivo del miglioramento del servizio giustizia.

Analogo impegno è riservato ad assicurare il numero delle unità di magistrati in servizio, agevolando anche il processo di ricambio generazionale. Allo stato, presso il Tribunale di Caltagirone prestano servizio tutti i 13 magistrati previsti in organico. Come noto, la copertura delle eventuali vacanze è rimessa al Consiglio superiore della magistratura e può essere temporaneamente fronteggiata mediante provvedimenti di applicazione, di competenza del procuratore generale.

Nell'ambito delle attribuzioni del Ministero, invece, per sostenere adeguatamente la giurisdizione sono attualmente in corso due procedure di selezione e reclutamento, rispettivamente, di 340 e 350 magistrati ordinari, che consentiranno, tra il gennaio 2017 e il gennaio 2018, l'entrata in servizio di 690 nuovi magistrati, anche grazie alla riduzione, operata con il decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25

ottobre 2016, n. 197, del tirocinio formativo per i vincitori dei concorsi banditi negli anni 2014 e 2015.

Il 20 ottobre 2016 è stato, inoltre, bandito un nuovo concorso per la copertura di ulteriori 360 posti e preme sottolineare che si procederà, con cadenza annuale, all'espletamento di procedure concorsuali per la selezione di 350 magistrati ordinari, come già avvenuto nell'ultimo triennio.

Proprio al fine di stabilizzare la permanenza nelle sedi di assegnazione è stato, infine, previsto nel decreto-legge anche l'innalzamento da 3 a 4 anni del termine di legittimazione perché i magistrati possano partecipare alle procedure di trasferimento a domanda bandite dal Consiglio superiore della magistratura.

Il Ministro della giustizia

ORLANDO

(29 novembre 2016)

TORRISI, PAGANO. - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che per quanto risulta agli interroganti:

in data 16 gennaio 2015 il presidente del Tribunale di Catania, inviava una nota al ministro della Giustizia ed al Consiglio superiore della magistratura, nella quale metteva in luce un forte sottodimensionamento dell'organico della sezione lavoro del Tribunale di Catania, per quanto riguarda il numero dei magistrati;

al momento della determinazione iniziale dell'organico (delibera del Consiglio superiore della magistratura, in data 12 luglio 2000, P 15442) il carico di lavoro *pro capite* per ogni magistrato era indicato in circa 1.000 cause;

nel parere del Consiglio superiore della magistratura del 16 gennaio 2003 - P 633/2003, si prevedeva che: "l'attribuzione di ruoli superiori a mille cause per magistrato, in materia di lavoro e previdenza, finisce con il configurare una situazione di estrema difficoltà con un conseguente calo verticale di efficienza ed efficacia dell'attività giudiziaria";

al 31 dicembre 2001 il Tribunale di Catania aveva pendenze per 10.597 cause e nel 2000 a Catania sopravvenivano 7.012 procedimenti;

le pendenze sono passate da 10.597 nel 2000 ad oltre 25.000 nel 2015, anno in cui sono sopravvenuti, a Catania, 12.895 procedimenti e ne sono stati definiti 15.397;

la sopravvenienza che risulta consolidata ormai da oltre 4 anni (12.830 nel 2014, 12.677 nel 2013, 12.717 nel 2012 e addirittura 14.400 nel 2011) è, quindi, quasi raddoppiata, rispetto al momento iniziale di determinazione dell'organico definita nel 2000;

la sezione lavoro del Tribunale di Catania, nel 2013, è già stata dichiarata sede a copertura necessaria, poiché rimasta priva di aspiranti legittimati in diverse occasioni;

nel 2013 pendevano 2.991 giudizi iscritti fino al 2008 ed al 31 dicembre 2015, pur essendo stata ridotta tale fascia a 581 pendenze (con enorme sforzo di definizione dell'arretrato), si annovera ancora una pendenza di 7.772 cause ultra triennali, iscritte fino al 2012;

considerato che a giudizio degli interroganti il sottodimensionamento appare evidente, prendendo in considerazione il numero dei magistrati presenti nelle sezioni di altri tribunali, rilevati dal sito *internet* del Ministero della giustizia per l'anno 2015, dove la sezione lavoro del Tribunale di Napoli nord, a fronte di 13.045 iscrizioni a ruolo, ha un organico di 13 magistrati, quella del Tribunale di Milano, a fronte di 14.360 iscrizioni a ruolo, ha un organico di 22 magistrati, quella del Tribunale di Siracusa, a fronte di 3.670 iscrizioni a ruolo, ha un organico di 4 magistrati; quella del Tribunale di Roma, a fronte di 44.525 iscrizioni a ruolo, ha un organico di 59 magistrati e che, per contro, quella del Tribunale di Catania, a fronte di 12.584 iscrizioni a ruolo, ha un organico di soli 9 magistrati,

si chiede di sapere quali iniziative i Ministri in indirizzo intenda assumere per addivenire, nel più breve tempo possibile, ad un imprescindibile aumento dell'organico dei magistrati della sezione lavoro del Tribunale di Catania, finalizzate all'adeguamento delle esigenze dello stesso e, non per ultimo, a quelle dei cittadini, in relazione al numero delle cause pendenti ed a quelle iscritte.

(4-05563)

(31 marzo 2016)

RISPOSTA. - Dalle informazioni acquisite presso la competente articolazione ministeriale risulta che l'organico dei magistrati del Tribunale di Catania si compone di 85 giudici, oltre a 13 presidenti di sezione ed al

capo dell'ufficio. Inoltre, la sezione lavoro prevede in organico 9 giudici, oltre al presidente di sezione.

Allo stato, risultano scoperti 3 posti di giudice e 2 posti di presidente di sezione, mentre l'organico dei giudici della sezione lavoro è interamente coperto ed è vacante la posizione di presidente di sezione.

Si tratta, pertanto, di un ufficio che evidenzia, nel suo complesso, un indice di scopertura contenuto e fisiologico nel contesto delle dinamiche delle procedure di assegnazione e tramutamento, di competenza del Consiglio superiore della magistratura. In particolare, il posto di presidente della sezione lavoro, vacante dal 18 luglio 2016, è stato pubblicato in data 11 luglio e la relativa procedura è, allo stato, in corso di definizione.

Tutto ciò premesso quanto alla specifica e contingente situazione del Tribunale di Catania, preme sottolineare come l'adozione di misure strutturali a sostegno degli uffici giudiziari attraverso politiche di valorizzazione e potenziamento del personale abbia rappresentato una delle priorità dell'azione del dicastero.

In questa prospettiva, l'assetto conseguente alla riforma della geografia giudiziaria è stato oggetto di continua osservazione, nel complesso degli interventi, non ancora esauriti, di tipo normativo ed organizzativo, necessari a costruire una struttura ordinamentale idonea a rispondere in modo soddisfacente alla domanda di giustizia ed alle esigenze del territorio. Il complesso percorso di revisione sta ora attraversando un'ulteriore, importante fase.

È stato recentemente elaborato lo schema di decreto ministeriale concernente la determinazione delle piante organiche degli uffici, giudicanti e requirenti, di primo grado, conseguente proprio alla revisione delle circoscrizioni giudiziarie, e che recepisce le esigenze degli uffici secondo la loro dislocazione territoriale. La determinazione delle unità aggiuntive è stata effettuata sulla base di specifici parametri statistici (popolazione, flussi, *cluster* dimensionali) integrati da indicatori qualificativi della domanda di giustizia, quali il numero di imprese presenti sul territorio e la loro concentrazione per circondario, l'incidenza della criminalità organizzata, l'accessibilità del servizio per i cittadini. La successiva distribuzione delle unità aggiuntive nelle sezioni del Tribunale costituisce provvedimento di natura tabellare, rimesso alla valutazione del Consiglio superiore della magistratura.

Alla stregua di tali criteri, al Tribunale di Catania sono stati assegnati 4 ulteriori posti di giudice, con conseguente rideterminazione della pianta organica in 114 unità complessive, adeguandola così alle mutate esigenze del territorio.

Lo schema di decreto è attualmente all'esame del Consiglio superiore della magistratura per il prescritto parere.

Analogo impegno è riservato ad assicurare il numero delle unità di magistrati in servizio, agevolando anche il processo di ricambio generazionale.

Sono, difatti, attualmente in corso due procedure di selezione e reclutamento, rispettivamente, di 340 e 350 magistrati ordinari, che consentiranno, tra il gennaio 2017 e il gennaio 2018, l'entrata in servizio di 690 nuovi magistrati, anche grazie alla riduzione, operata con il decreto-legge n. 168 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 197 del 2016, del tirocinio formativo da 18 a 12 mesi.

Sarà, inoltre, prossimamente bandito un nuovo concorso per la copertura di ulteriori 350 posti e preme sottolineare che si procederà, con cadenza annuale, all'espletamento di procedure concorsuali per la selezione di 350 magistrati ordinari, come già avvenuto nell'ultimo triennio.

Proprio al fine di stabilizzare la permanenza nelle sedi di assegnazione è stato, infine, previsto nel decreto-legge anche l'innalzamento da 3 a 4 anni del termine di legittimazione perché i magistrati possano partecipare alle procedure di trasferimento bandite dal Consiglio superiore della magistratura.

Il Ministro della giustizia

ORLANDO

(29 novembre 2016)

URAS, DE PETRIS, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, BAROZZINO, ROMANI Maurizio, MUSSINI, BENCINI, CAMPANELLA, BIGNAMI, GAMBARO, MASTRANGELI. - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

dal 1983, la SFAP di Monastir (Cagliari) è attiva come scuola di formazione e aggiornamento per il personale del Corpo degli agenti di custodia;

dal 1983 al 2012 sono stati organizzati 32 corsi per allievi di agenti di Polizia penitenziaria per un totale di 4.032 poliziotti formati dalla scuola di Monastir;

nello stesso periodo di tempo, sono stati anche svolti 7 corsi per sottufficiali, con 700 sottufficiali formati, oltre ad altri corsi di svariate tipologie: sicurezza nel posto di lavoro, guida per agenti e, in convenzione con la Asl n.8 di Cagliari, per tutti i conduttori delle autoambulanze presenti nel territorio;

l'attività dal 1983 ad oggi è stata portata avanti con grande efficienza e nonostante la strutturale carenza organica di personale in servizio superiore al 50 per cento;

la SFAP di Monastir è dotata delle seguenti strutture: 2 aule didattiche da 60 posti, un'aula informatica da 24 posti, un *auditorium* da 130 posti, 14 stanze da 2 posti, 26 stanze da 3 posti, 10 stanze da 5 posti, 1 stanza da 6 posti, palestra completa di attrezzature, campo di calcetto, un capannone in cui sono custodite gran parte delle autovetture dell'amministrazione penitenziaria di Cagliari, un magazzino di vestiario che contiene e fornisce tutte le divise del Corpo di Polizia penitenziaria della Sardegna, una mensa da 200 posti;

nella struttura è presente un poligono di tiro dove si esercitano tutte le forze dell'ordine presenti nella provincia di Cagliari, la più utilizzata dell'intera Sardegna;

con comunicazioni del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria si riferisce che la struttura di Monastir verrà dismessa ed adibita a Centro di primo soccorso e accoglienza o Centro di accoglienza per richiedenti asilo, ipotizzando il trasferimento degli uffici da Monastir al carcere di Buoncammino a Cagliari, struttura detentiva per la quale è prevista la dismissione;

in merito a tale progetto si sottolinea la contrarietà espressa sul piano "tecnico" dagli operatori della struttura, adducendo in particolare motivazioni inerenti alla sicurezza della medesima e all'effettiva rispondenza della stessa alle necessarie caratteristiche di accoglienza nel pieno rispetto dei diritti umani;

con riferimento al trasferimento delle attività fin qui svolte in altra sede si sottolinea l'entità dei costi che si dovrebbero sostenere, assolutamente superiori a quelli che deriverebbero da un nuovo investimento per il potenziamento della struttura e una sua riqualificazione;

nel carcere di Buoncammino, in via di dismissione, si ipotizza il trasferimento degli uffici amministrativi della Polizia penitenziaria e del carcere minorile di Quartucciu;

l'amministrazione comunale di Cagliari, capoluogo della Sardegna, ha già manifestato contrarietà all'ipotesi del riutilizzo del carcere Buon-

cammino da parte del Ministero della giustizia, avanzando proposte di riqualificazione con diversa destinazione per la crescita economica, culturale e sociale della città e del territorio;

il Consiglio comunale di Cagliari, in data 4 novembre, ha approvato due ordini del giorno all'unanimità nei quali si chiede l'assegnazione alla città della struttura;

la struttura detentiva di Buoncammino è un edificio storico che insiste su un'area di particolare pregio architettonico, archeologico, identitario e paesaggistico, contigua al castello di Cagliari, al polo universitario di viale Fra Ignazio e di Sa Duchessa, all'area dell'anfiteatro romano e limitrofa al sito dei "Giardini sotto le mura": per tali ragioni appaiono del tutto evidenti le potenzialità della struttura medesima, che risulterebbe del tutto sacrificata e sottoutilizzata qualora l'esclusiva destinazione fosse quella della sede del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria;

considerato che:

ad avviso dei lavoratori, la chiusura della scuola di Polizia penitenziaria di Monastir non ha ragioni economiche, e risulterebbe essere una grave perdita per il personale dell'amministrazione penitenziaria, a quel punto costretto a recarsi nella penisola per la formazione;

il personale della SFAP di Monastir avanzano altresì interessanti proposte di alternative ed integrative rispetto all'utilizzo attuale: oltre al trasferimento *in loco* del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, la creazione un luogo di formazione e crescita stabile per tutto il personale della pubblica amministrazione della Sardegna, attraverso sinergie con le altre amministrazioni pubbliche, dando una sorta di moderna "cittadella penitenziaria" che potrebbe ospitare provveditorato, Uepe, Centro di giustizia minorile e una piccola sezione adibita alla detenzione dei minori,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti riguardanti la dismissione della SFAP di Monastir;

se non ritenga necessario un maggiore approfondimento della questione, trovando una sintesi tra le proposte in campo che possa essere razionale, economica e funzionale alla crescita del territorio della provincia di Cagliari;

se non ritenga di dover incontrare, insieme alle istituzioni della Regione Sardegna, le organizzazioni dei lavoratori e considerare le proposte da loro avanzate.

(4-02962)

(5 novembre 2014)

RISPOSTA. - Il tema della soppressione della scuola di polizia penitenziaria di Monastir rientra nel più ampio disegno perseguito dal Governo di razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica, realizzato con priorità con riguardo ai casi in cui si è riscontrata la sovrapposizione di enti con funzioni e compiti analoghi. Nel caso delle scuole di formazione, in particolare, è stata effettuata una valutazione complessiva, che ha tenuto conto di fattori oggettivi, quali: la contrazione delle assunzioni di nuovo personale, contenute in 2 decimi (e, ma solo per deroga, in 5 decimi) delle unità cessate nell'anno precedente; la riduzione a 6 mesi della durata del corso di formazione degli allievi agenti ed il conseguente accorciamento del periodo di utilizzo delle strutture formative; la razionalizzazione e la riduzione dei corsi di aggiornamento, legate alle esigenze di contenimento dei costi.

Già dal 2010, la competente articolazione ministeriale, nel procedere ad una ricognizione complessiva delle strutture destinate alla formazione del personale, aveva prospettato l'opportunità di ridurre il numero, risultando l'offerta sovradimensionata rispetto alle effettive esigenze dell'amministrazione.

Sulla scorta di tale analisi, nel 2012 era stata proposta al Ministro *pro tempore* una bozza di decreto di rivisitazione del sistema scuole che prevedeva, tra l'altro, anche la soppressione della struttura formativa di Monastir (oltre a quella di Portici). La *ratio* sottesa alla chiusura di alcune scuole risiede, dunque, nell'evidente calo della loro possibilità di utilizzo determinata dai diversi fattori, sopra ricordati.

A tale riguardo, dal prospetto dei corsi che si sono svolti presso la scuola di Monastir dal 2006 alla fine del 2014 risulta, in modo evidente, come comunicato dalla competente articolazione ministeriale, la progressiva deflessione dell'operatività della struttura formativa (ad esempio, nel 2010 e nel 2011 nessun corso vi si è svolto).

Per quanto sopra, alla luce della congiuntura economica del Paese e della conseguente necessità di ricondurre a proporzione l'impiego delle risorse, umane e materiali, impegnate nel settore della formazione del personale, la scuola di formazione e aggiornamento del Corpo di Polizia e del

personale dell'amministrazione penitenziaria di Monastir è stata soppressa con decreto ministeriale 6 novembre 2014.

Quanto, poi, al timore che, con la chiusura di Monastir, la formazione da espletare in altra sede comporterebbe costi assai onerosi, si osserva che con l'apertura delle nuove strutture penitenziarie in Sardegna non solo il personale dispone di locali e attrezzature in qualche caso addirittura superiori rispetto a quelli che garantiva la scuola di Monastir, ma la collocazione geografica dei nuovi istituti consente di razionalizzare ulteriormente i costi delle missioni e dei viaggi per la sede formativa individuata volta per volta.

L'azione di razionalizzazione cui si è accennato è successivamente proseguita, attraverso la previsione contenuta nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 84 del 2015, recante il "Regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche", con cui è stato ridotto a 300 unità l'organico della dirigenza penitenziaria.

In coerenza con la scelta operata, il successivo decreto ministeriale 2 marzo 2016, in materia di riorganizzazione dell'amministrazione penitenziaria, con l'obiettivo di riconoscere priorità funzionale agli istituti penitenziari, ha destinato a questi ultimi le risorse dirigenziali, prima assegnate ai provveditorati soppressi, nonché quelle recuperate dalla riduzione dei posti di funzione dirigenziale a livello centrale e delle scuole. All'esito di tale complessiva rivisitazione dell'assetto organizzativo, sono state mantenute le scuole di San Pietro Clarenza, Cairo Montenotte, Portici e Roma, e sono state previste come articolazioni ministeriali non dirigenziali della Direzione generale della formazione le strutture formative di Verbania, Parma e Sulmona.

Quanto alla destinazione della struttura dismessa, sono in corso dei contatti interistituzionali con l'Agenzia del demanio e con i rappresentanti delle altre forze dell'ordine, finalizzati a conservare la destinazione d'uso del poligono posto in un'area adiacente la stessa scuola. Si tratta, infatti, di una struttura completamente separata dagli altri edifici che, pertanto, potrebbe conservare l'attuale destinazione, rinforzando l'attuale muro di cinta e predisponendo un adeguato sistema di videosorveglianza.

Per ciò che riguarda, invece, i dubbi espressi circa un trasferimento dell'istituto penale per i minorenni da Quartucciu (Cagliari) al carcere di Cagliari "Buoncammino" e circa la trasformazione dell'istituto penale per i minorenni di Quartucciu in struttura di accoglienza per immigrati, tali ipotesi non sono mai rientrate tra gli obiettivi del Ministero, non essendo stato ritenuto l'immobile di Buoncammino adatto ad ospitare un istituto penale per i minorenni e per le ingenti spese che il Ministero avrebbe dovuto sostenere per adeguare alcuni degli spazi della casa circondariale agli *standard* degli istituti per minorenni.

La seconda ipotesi, d'altra parte, è stata parimenti abbandonata, in quanto non ritenuta assolutamente idonea dal prefetto di Cagliari, non potendosi infatti adibire *tout court* a centro per gli immigrati CSPA-CARA un carcere vero e proprio, non essendo gli immigrati detenuti e non potendo esservi ospitati.

Pertanto, allo stato attuale, l'istituto penale per i minorenni di Quartucciu continuerà ad essere aperto ed a ricevere i detenuti di minore età di tutta la Sardegna. Presso l'istituto medesimo, inoltre, sono previsti lavori di ristrutturazione volti al suo ampliamento.

Il Ministro della giustizia

ORLANDO

(29 novembre 2016)
